

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)	»	26
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	27
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	36
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	38
GIUSTIZIA (II)	»	52
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	55
DIFESA (IV)	»	59
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	64
FINANZE (VI)	»	83

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero-Sogno Italia: Misto-MAIE-SI; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+ Europa-Centro Democratico: Misto-+ E-CD.

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	<i>Pag.</i>	96
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	106
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	109
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	121
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	127
AFFARI SOCIALI (XII)	»	134
AGRICOLTURA (XIII)	»	139
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	158
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	163
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	171

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 23 gennaio 2019. – Presi-
denza del presidente Andrea DELMASTRO
DELLE VEDOVE.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9 alle 9.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 1486, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2019, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia

4

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 gennaio 2019.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 1486, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2019, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00091 Quartapelle Procopio: Sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea (<i>seguito della discussione e rinvio</i>)	5
--	---

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza della presidente della III Commissione, Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Claudia Del Re.

La seduta comincia alle 8.50.

7-00091 Quartapelle Procopio: Sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea.

(Seguito della discussione e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 19 dicembre 2018.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE, nel ringraziare per questa occasione, prima di entrare nel merito della risoluzione in oggetto, svolge una introduzione più ampia sul tema del Corno d’Africa, anche alla luce dell’impegno profuso dal Governo italiano, in relazione ai significativi risultati raggiunti finora e degli importanti sviluppi positivi registrati negli ultimi mesi e giorni. Osserva che l’anno appena trascorso è infatti coinciso con

profondi mutamenti per il Corno d’Africa. La storica firma di un accordo di pace tra Etiopia ed Eritrea, siglato il 16 settembre a Gedda, in Arabia Saudita, ha posto fine alla situazione di « né pace né guerra » che si protraeva ormai da quasi vent’anni. Questo inatteso sviluppo nelle relazioni tra Asmara e Addis Abeba, di cui il giovane primo ministro etiopico Abiy è stato il principale artefice, ha innescato una più ampia dinamica regionale positiva che, nel giro di pochi mesi, ha condotto anche alla ripresa delle relazioni diplomatiche tra l’Eritrea e la Somalia e alla rimozione del regime sanzionatorio internazionale nei confronti dell’Eritrea stessa (in vigore dal 2009).

In questo contesto promettente, ma ancora denso di numerose sfide, l’Italia può e deve svolgere un ruolo di primo piano, in virtù non solo dei profondi legami storici e culturali che uniscono il nostro Paese al Corno d’Africa, ma anche alla luce del concreto valore aggiunto che l’Italia è in grado di offrire in termini di aiuto allo sviluppo, rafforzamento delle istituzioni, condivisione di *knowhow* tecnologico, investimenti e creazione di posti di lavoro, cultura. Il ruolo che l’Italia ha sempre svolto in questa regione gli è del resto universalmente riconosciuto da tutti

gli interlocutori, i quali apprezzano in particolare l'assenza di « agende nascoste » italiane e la particolare conoscenza che abbiamo della realtà locale e delle sue dinamiche a volte non lineari. Come universalmente noto l'Italia è un paese dalla forte vocazione alle esportazioni e ancora dipendente dalle forniture energetiche provenienti dal Golfo Persico. Ne consegue che la sicurezza marittima al largo del Corno d'Africa costituisce un interesse nazionale strategico.

Forniamo al riguardo un contributo rilevante allo sforzo della Comunità Internazionale nel contrasto alle attività di pirateria al largo delle coste somale, partecipando alle missioni UE Eunavfor Atlanta ed Eucap Somalia (*Capacity Building Mission* in Somalia) e al *Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia*, nell'ambito del quale siamo membri del relativo *Trust Fund* per il biennio 2019/2020.

Per quanto riguarda poi il fenomeno migratorio, non va dimenticato che in questa regione si trovano all'incirca 3 milioni di sfollati e rifugiati. Seppur molti di essi non abbandonano il Corno d'Africa, la rotta che dall'Africa Orientale porta verso l'Europa resta assai battuta. Si calcola che circa il 20/25 per cento di tutte le persone che raggiungono le coste libiche, dirette verso il nostro Paese, provengano da quell'area. Riuscire ad aiutare i Paesi della regione a gestire in maniera più ordinata i flussi migratori transfrontalieri, offrendo al contempo concrete prospettive di sviluppo tramite investimenti e programmi di cooperazione inclusivi, risulta dunque essere un obiettivo prioritario dell'azione italiana nel Corno d'Africa.

Infine, alcuni paesi della regione, e in particolare l'Etiopia, il Kenya e l'Uganda, hanno fatto registrare negli ultimi anni lusinghieri tassi di crescita. Per il nostro Paese, saper accompagnare queste dinamiche di sviluppo, cogliendone appieno i frutti in termini di incremento dell'interscambio commerciale e partecipazione ai grandi piani infrastrutturali in cantiere, è un obiettivo strategico da perseguire.

A rendere ancora più significativo il quadro politico generale è la volontà del-

l'Etiopia di coinvolgere anche gli altri attori regionali in un processo di progressiva integrazione.

La dimensione regionale che questo articolato processo di pace va prendendo è perfettamente in sintonia con le speranze italiane. Il nostro Paese, *co-chair* dell'IGAD *Partners Forum (InterGovernmental Authority on Development)*, che riunisce i principali donatori dell'organizzazione regionale del Corno d'Africa, è consapevole che solo un approccio integrato e inclusivo può rivelarsi efficace per affrontare sfide comuni – traffici illeciti, terrorismo, cambiamenti climatici, movimenti migratori – con un evidente carattere transnazionale. D'altro canto, una progressiva integrazione economica della regione potrebbe avere ripercussioni positive sui tassi di crescita di questi Paesi, contribuendo per questa via a ridurre la pressione migratoria.

L'Italia ha seguito fin da subito con estrema attenzione i recenti sviluppi nel Corno d'Africa, mostrando immediatamente il suo accompagnamento e sostegno al processo di riconciliazione innanzitutto attraverso l'intensificazione del dialogo politico.

Osserva che il Ministro Moavero Milanesi ha incontrato i suoi omologhi etiopi ed eritreo a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 26 settembre. Abbiamo avuto un ulteriore scambio di vedute con loro durante la conferenza Italia-Africa il 24 ottobre. Il Presidente Conte è stato il primo Capo di governo occidentale a recarsi in visita ufficiale ad Addis Abeba ed Asmara (11 e 12 ottobre). A novembre è venuto a Roma il Presidente somalo « Farmajo ». Dal 3 al 10 dicembre dichiara di aver compiuto una missione nella regione che l'ha condotta in Eritrea, Etiopia, Gibuti e Somalia, dove ha incontrato i leader ed ha avuto con loro approfonditi scambi di vedute, esplorando concrete piste di lavoro per il rafforzamento della collaborazione.

Intende proseguire il suo intervento, menzionando la visita di ieri l'altro a Roma del premier etiopo Abiy che al termine del colloquio con il Presidente

Conte, ha voluto sottolineare il sostegno e la solidarietà italiana verso l'Etiopia. In particolare evidenzia, tra i risultati concreti di quest'ultima iniziativa, l'avvio di un nuovo meccanismo di collaborazione politica che vedrà l'Italia coinvolta in modo permanente nel dialogo tra Etiopia, Eritrea e Somalia e l'iniziativa italiana di finanziare uno studio di fattibilità per le più importanti infrastrutture di cui l'Etiopia necessita, facendoci inoltre latori – assieme all'Etiopia – del coinvolgimento delle più importanti istituzioni finanziarie internazionali.

Questa fittissima interlocuzione politica, che ha contribuito a ribadire, innanzitutto a noi stessi e poi alla comunità internazionale, la centralità del Corno d'Africa per la nostra politica estera, testimonia anche il ruolo che questi Paesi si aspettano che l'Italia giochi in questa fase storica. È dunque vitale che a questo momento particolarmente felice delle nostre relazioni bilaterali si accompagnino dei seguiti operativi e delle misure concrete a sostegno del processo di riconciliazione etiopico-eritreo che – è vivo auspicio del Governo – dovrà contribuire ad incrementare il livello di stabilizzazione dell'intera regione e in prospettiva la sua maggiore integrazione economica. Fa notare di aver personalmente raccolto, durante la sua visita dello scorso dicembre, il sincero desiderio dei suoi interlocutori di vedere accrescere la presenza italiana nel Corno d'Africa e ritiene che vi siano diversi piani su cui il nostro Paese può continuare a impegnarsi per l'elaborazione di strategie di ampio respiro e di lungo termine, che siano in grado di affrontare le rispettive necessità. Innanzitutto, si dovrebbe partire da una valorizzazione e da un rafforzamento delle attività di cooperazione già in atto. Tra i 22 paesi considerati prioritari per l'azione italiana rientrano Etiopia, Kenya, Sudan, Sud Sudan e Somalia, mentre i recenti sviluppi dischiudono nuove prospettive per iniziative italiane in Eritrea, in particolar modo nei settori della formazione professionale (fortemente richiesto dalle autorità in loco), della sanità e del sostegno all'agricoltura

rurale, stanziando 12 milioni di euro nel prossimo triennio. Nel corso del biennio 2017-18 il valore complessivo delle risorse destinate a questi paesi è ammontato a circa 132 milioni di euro.

All'Italia non è però richiesto solo un maggiore sforzo bilaterale, ma anche una costante attività di sensibilizzazione («*advocacy*»), presso i numerosi fora multilaterali a cui partecipiamo affinché la Comunità internazionale innalzi il livello di attenzione e accresca il suo sostegno al Corno d'Africa. In particolar modo all'interno delle istituzioni europee (ricorda a questo proposito il vertice Unione Europea-Unione Africana svoltosi nella giornata di ieri), del G7 e del G20, ritiene che l'Italia abbia la possibilità di ricavarne un ruolo chiave in questo senso e farsi portatrice dei bisogni e degli interessi dei Paesi della regione.

Fa notare che il nostro sostegno al processo di riconciliazione passa anche attraverso misure in grado di favorire la stabilizzazione di contesti ancora fragili ed il rafforzamento istituzionale dei Paesi del Corno d'Africa. A questo proposito le preme sottolineare che in modo molto tempestivo l'Italia è stata fra i primi paesi ad aver erogato un contributo all'Etiopia per il fondamentale programma di disarmo e reinserimento sociale degli *ex* combattenti rientrati recentemente nel Paese dopo la firma del trattato di pace con l'Eritrea. Altri ne seguiranno in questo campo.

Ricorda poi l'importante apporto che il nostro Paese fornisce all'addestramento delle forze di sicurezza somale, sia in via multilaterale, tramite EUTM (*EU Training Mission Somalia* di cui deteniamo la guida), sia in via bilaterale, attraverso il programma MIADIT (missione italiana di addestramento), realizzato dai nostri Carabinieri presso la nostra base militare logistica a Gibuti. A questo proposito intende spendere parole positive su questa base militare da lei visitata durante la missione in Corno d'Africa, notevolmente apprezzata dalle autorità gibutine (per le meritorie attività CIMIC svolte a favore delle popolazioni locali) e, a suo avviso,

potenzialmente in grado di costituire un polo d'eccellenza italiano nella regione in vari ambiti, tanto che si sta facendo promotrice di questo progetto.

Ma soprattutto, per quanto l'Italia sia già un importante *partner* commerciale per i Paesi del Corno d'Africa, ritiene che possiamo fare di più per accompagnare la crescita dell'intera regione. Da un lato, è riconosciuta all'Italia un'eccellenza in alcuni settori giudicati strategici per lo sviluppo economico di quest'area, quali ad esempio quelli sanitario/farmaceutico, dell'agroindustria, della meccanica, dell'energia (convenzionale e alternativa) e delle infrastrutture. Ricorda in proposito il forte sostegno fornito alle attività civili, che hanno portato, ad esempio, alla ristrutturazione di un ospedale in quei territori. Dall'altro lato, la creatività e l'innovazione associate al nostro tessuto produttivo sono motivo di forte attrazione e ispirazione per l'emergente imprenditoria del Corno d'Africa. La presenza durante la sua visita ad Asmara di circa 80 piccole e medie aziende italiane è stata accolta con grande soddisfazione da parte della popolazione, e non solo dal Governo.

La prospettiva di una graduale stabilizzazione della regione e della sua progressiva integrazione economica dischiudono notevoli opportunità per investimenti mirati con reciproco beneficio.

L'obiettivo dell'Italia è quello di attivarsi concretamente per dare un valore sistemico alla nostra cooperazione economica e finanziaria, sensibilizzando le nostre imprese ad entrare in questi mercati, creando nuovi partenariati con i Paesi dell'area che dovranno tuttavia essere sostenuti da più efficaci meccanismi finanziari ed assicurativi. Tale impegno sarà particolarmente necessario per il settore delle infrastrutture per la cui realizzazione sarà opportuno pensare al coinvolgimento di grandi istituzioni come l'Unione europea, la Banca Mondiale, la Banca Africana di Sviluppo, la Banca Islamica di Sviluppo. L'Italia può farsi promotrice in tale contesto offrendo la sua assistenza e sostegno ai paesi beneficiari. Su questo fa notare che il Governo sta

valutando specifiche piste di lavoro. Da ultimo, ed è un tema che le sta particolarmente a cuore, la cooperazione culturale rappresenta nel Corno d'Africa un *atout* di straordinario valore per il nostro Paese.

Ad Asmara e ad Addis Abeba si trovano due scuole italiane, unite da dicembre in un gemellaggio da lei promosso e finalizzato durante la sua visita. Esse continuano a svolgere un ruolo rilevante nella formazione della futura classe dirigente di Eritrea ed Etiopia.

Evidenzia che sono analogamente significativi i progetti di cooperazione con l'Università Nazionale Somala a Mogadiscio (riaperta nel 2014 e che tra qualche settimana vedrà i primi studenti laureati dopo la lunga chiusura) che andranno comunque rilanciati ulteriormente. Al fine di dare un contenuto concreto all'impegno dell'Italia per valorizzare il capitale umano dei paesi del Corno d'Africa, rileva che recentemente si è deciso di aumentare il numero di borse di studio messe a disposizione di studenti meritevoli provenienti dalla regione, pur osservando, in proposito, la necessità di compiere un ulteriore sforzo, considerato il numero di borse di studio attualmente disponibili. Al riguardo, fa notare che su suo impulso proprio ieri è nata la rete delle università italiane per il Corno d'Africa, una piattaforma accademica (aperta anche ad altre università che vorranno aderirvi) che auspica possa rafforzare la ricerca, la formazione e la cooperazione inter-universitaria in quell'area del mondo.

Per quanto riguarda, infine, l'attività di promozione culturale in loco, la quale può continuare a beneficiare delle numerose testimonianze, architettoniche e non solo, della presenza italiana nel Corno d'Africa, essa potrà compiere un ulteriore salto di qualità in un contesto di progressivo ravvicinamento tra Etiopia, Eritrea e Somalia. Cita al riguardo il programma « Italia, culture, Africa », organizzato dalla Farnesina nel 2019 con l'obiettivo di rafforzare l'impegno italiano, potenziando in particolare gli interventi di cooperazione

culturale e scientifica che possano consolidare le basi per un dialogo efficace e un processo di crescita condivisa.

Particolare cura dovrà essere data al recupero dei più importanti beni architettonici testimonianza della presenza culturale italiana, soprattutto ad Asmara dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO, ma anche in Etiopia e Somalia. Desidera precisare che la richiesta di avviare tali iniziative proviene dalla volontà delle rispettive massime autorità locali e dalla popolazione, che continuano a vedere l'Italia come un Paese *partner* e amico.

In conclusione, non ritiene eccessivo sostenere che il Corno d'Africa rientra oggi tra le priorità della politica estera del Governo. Per quanto permangono nella regione elementi di criticità e fattori di instabilità e incertezza, che vengono sottovalutate, la positiva dinamica messa in moto dal processo di riconciliazione avviato tra Etiopia ed Eritrea rappresenta, a suo avviso, un elemento di novità che apre prospettive nella regione che il Paese non può perdere. L'Italia, che ha saputo mostrare una sensibilità ed un'attenzione tempestiva, molto apprezzata localmente, è ora chiamata a rispondere alle aspettative e alle speranze che i Paesi del Corno nutrono nei nostri confronti per sognare un futuro migliore

Laura BOLDRINI (LeU) rileva che nella relazione della viceministra Del Re non vi è traccia delle azioni che il Governo dovrebbe mettere in atto per affrontare le problematiche umanitarie di primaria importanza relative all'Eritrea, che sono oggetto, tra l'altro, di specifici rapporti delle Nazioni Unite: la drammatica condizione dei prigionieri politici, le gravi limitazioni alla libertà di stampa, la coscrizione obbligatoria *sine die*, il deterioramento dello Stato di diritto, che non prevede la separazione dei poteri. Sottolinea che l'iniziativa dell'Esecutivo sembra limitarsi alla promozione dei rapporti commerciali, trascurando il tema delle violazioni dei diritti umani. Ricorda che gli eritrei, che costituiscono il primo gruppo di richiedenti

asilo in Italia, nel loro Paese sono sottoposti a inaccettabili vessazioni e violenze. Pertanto, in coerenza con i principi fondamentali su cui si fonda la nostra Costituzione, Governo e Parlamento dovrebbero adoperarsi per porre il tema della tutela dei diritti fondamentali al centro del dialogo con le autorità eritree, promuovendo un processo di democratizzazione senza il quale l'accordo di pace tra Eritrea e Somalia rischia di naufragare.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE, apprezzando il richiamo alla tutela dei diritti umani fatto dalla collega Boldrini, evidenzia che il Governo sta sviluppando nel Corno d'Africa una strategia complessiva di supporto al processo di cambiamento, che certamente non si limita alla promozione dei rapporti economici e commerciali. Tale strategia si basa, più che su una politica di dichiarazioni, su azioni concrete a favore della popolazione locale quali, ad esempio, la concessione di borse di studio per consentire ai giovani eritrei di trasferirsi in Italia. Ribadisce che il Governo intende sviluppare azioni concrete di supporto al processo di democratizzazione in atto nella regione, all'interno del quale la promozione dei diritti umani costituisce un elemento portante. Sottolinea, infine, di avere verificato che la missione in Corno d'Africa ha già sortito positivi effetti nella direzione giusta.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) esprime apprezzamento per l'attività del Governo nel Corno d'Africa, che appare coerente con l'approccio del precedente Esecutivo. Associandosi alle considerazioni della collega Boldrini sulla centralità del tema dei diritti umani, rileva che la risoluzione di cui è prima firmataria impegna il Governo a favorire la promozione e la tutela dei diritti fondamentali; a caldeggiare l'attuazione della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; a rappresentare alle autorità eritree l'urgenza di modificare la legge sulla coscrizione obbligatoria; a consentire l'accesso nel Paese

del Relatore speciale del Consiglio diritti umani dell'ONU. Sottolinea, inoltre, la necessità di garantire il riconoscimento del diritto di asilo in Italia ai cittadini eritrei che ne fanno richiesta fintanto che non vengano garantite le libertà civili e non venga abolita la coscrizione militare obbligatoria nel Paese di origine.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE, esprimendo apprezzamento per l'azione di indirizzo e supporto che il Parlamento può fornire su questa materia, evidenzia che il tema della coscrizione obbligatoria è stato sollevato nei colloqui con le autorità eritree ed è emersa l'esigenza di procedere ad un superamento graduale di tale istituto, al fine di evitare un incremento della disoccupazione. Segnalando che gli stessi governi locali auspicano la presenza italiana nella regione, ribadisce che la strategia dell'Esecutivo mira ad accompagnare il processo di democratizzazione attraverso attività di cooperazione rivolte, *in primis*, alle fasce deboli della popolazione, tenuto conto che il percorso di avvicinamento agli standard internazionali in materia di stato di diritto si svilupperà gradualmente, attraverso tappe intermedie.

Mirella EMILIOZZI (M5S) esprime grande apprezzamento per l'approccio del Governo, pragmatico ed efficace rispetto all'obiettivo della normalizzazione e della democratizzazione. Sottolinea che la democrazia non si può esportare o insegnare, ma deve svilupparsi attraverso un processo di normalizzazione che parte dal miglioramento delle condizioni di vita della popolazione locale: in questo contesto, le attività di cooperazione promosse dall'Esecutivo dovrebbero consentire di migliorare il tenore di vita complessivo, rimuovendo le cause che inducono molti giovani ad abbandonare il Paese di origine. Infine, segnala la presentazione di una risoluzione sul tema, su cui auspica un'ampia convergenza.

Laura BOLDRINI (LeU) ribadisce che l'Eritrea non solo è un Paese assai povero,

ma è soprattutto vittima di una dittatura tra le più sanguinarie del continente africano. Ricordando i profondi legami storici con l'Italia, *in primis* la vicenda degli ascari, militari eritrei arruolati come componenti regolari nei « Regi Corpi Truppe Coloniali », invita il Governo ad avviare interlocuzioni, a livello bilaterale e multilaterale, volte a costruire una *road map* per la democratizzazione del Paese, con l'obiettivo primario di svolgere libere elezioni. Precisa che non si tratta di esportare la democrazia, ma di assumere un ruolo proattivo che, in caso di inerzia, sarà esercitato da altri Paesi, ugualmente interessati ad estendere la propria influenza nella regione.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE ribadisce che il Governo in Eritrea non intende solo sviluppare rapporti commerciali, anche in ragione della difficoltà di attirare imprenditori in un Paese con una dimensione economica assai contenuta. Conferma che l'obiettivo principale dell'Esecutivo è accompagnare il processo di democratizzazione con misure di sostegno, per la cui attuazione sono stati istituiti appositi comitati interministeriali. Auspica, infine, la convergenza delle forze politiche su un testo di risoluzione comune.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), associandosi all'auspicio della collega Emiliozzi affinché la Commissione approvi un testo largamente condiviso, ribadisce che, nella fase di transizione che sta vivendo l'Eritrea, occorre intensificare gli sforzi per garantire la tutela dei diritti fondamentali nel Paese e, nel contempo, la protezione internazionale per i richiedenti asilo eritrei che arrivino in Italia.

Mirella EMILIOZZI (M5S), dichiarandosi disponibile a lavorare con l'opposizione per pervenire ad un testo condiviso, esprime netto dissenso rispetto all'intervento della collega Boldrini: a suo avviso, l'approccio pragmatico e costruttivo del Governo nei riguardi della controparte eritrea si sta rivelando assai più efficace

delle posizioni di censura e dei meccanismi sanzionatori e a medio lungo termine inciderà positivamente sul processo di democratizzazione del Paese africano.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE menziona, tra le azioni concrete dell'Esecutivo, la riapertura di una sede operativa della cooperazione italiana nella capitale eritrea. Condividendo le osservazioni sui legami storici e culturali tra Italia ed Eritrea, rileva di aver studiato a lungo, da accademica, tale retaggio, e sottolinea l'esigenza di far leva sul rinnovato protagonismo delle giovani generazioni eritree, che non coltivano alcun sentimento di vittimismo o rivalsa.

Paolo FORMENTINI (Lega), associandosi alle espressioni di apprezzamento per l'attività del Governo, annuncia l'intenzione di sottoscrivere la risoluzione a prima firma Emiliozzi. Sottolinea, inoltre, l'esigenza di promuovere la presenza nella regione delle imprese italiane, anche sulla base delle richieste che provengono dalle istituzioni e dal contesto economico locale. Lungi dal costituire una questione di poco valore, il Governo italiano deve favorire la presenza del nostro Paese laddove richiesta. Quanto al tema della memoria, condivide l'assoluta necessità di fare i conti con il passato senza con ciò arrivare a rappresentare la storia dell'Italia in termini solo negativi, tanto più se si pensa alle condotte di altri Paesi tuttora attori di politiche di carattere coloniale.

Laura BOLDRINI (LeU), alla luce dell'andamento del dibattito, precisa che non intende perorare la reintroduzione delle

sanzioni nei confronti del regime di Afewerki. Invitando la viceministra ed il Governo a entrare maggiormente nel merito di una strategia politica ad ampio raggio, sottolinea che i progressi conseguiti dall'accordo di pace tra Etiopia ed Eritrea rischiano di essere vanificati in assenza di una *road map* per la democratizzazione dell'Eritrea. Auspica, infine, che la ripresa delle attività di cooperazione italiana sia accompagnata dal rientro in Eritrea delle organizzazioni non governative, rappresentando diversamente una presenza meramente simbolica.

La viceministra Emanuela Claudia DEL RE, ribadendo di aver illustrato in maniera ampia e dettagliata l'azione del Governo, si dichiara disponibile a proseguire la collaborazione su questo tema con il Parlamento, auspicando una convergenza tra le diverse forze politiche.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) manifesta il serio intendimento di lavorare con la collega Emiliozzi per la definizione di un atto di indirizzo unitario.

Yana Chiara EHM (M5S) si associa all'apprezzamento per l'azione del Governo nel Corno d'Africa, attestata anche dall'ampia copertura che i mezzi di informazione hanno dato alla visita *in loco* della viceministra Del Re.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta

La seduta termina alle 10.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1122 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	12
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 1124 Governo e C. 35 Schullian (<i>Esame e rinvio</i>)	18

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza della presidente della III Commissione, Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 1122 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento

Marta GRANDE, *presidente*, nel sostituire la relatrice per la III Commissione, Sabrina De Carlo, impossibilitata a pren-

dere parte alla seduta, illustra i contenuti della Convenzione in esame e, più generale, il quadro giuridico-internazionale nel quale essa s'inserisce. Sottolinea che la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani del 25 marzo 2015 si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti. Osserva che la complessa trama pattizia internazionale richiamata nel preambolo della Convenzione in esame ha già assicurato un'efficace lotta ai traffici di organi umani nel quadro del contrasto alla tratta di persone: tuttavia, resta al di fuori del vigente quadro normativo l'eventualità nella quale il donatore non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani, fermo restando che il consenso all'espianto di organi può essere ottenuto illegalmente anche mediante corruzione di somme di denaro o di altri benefici.

Rileva che proprio a tale fattispecie la Convenzione in esame intende applicare specifiche disposizioni.

Tra gli strumenti internazionali che disciplinano l'azione di contrasto al traffico di esseri umani al fine di rimuoverne gli organi ricorda, in primo luogo, i tre protocolli adottati a livello delle Nazioni Unite, rispettivamente finalizzati alla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini ed alla lotta al traffico illecito di migranti via terra, via aria e via mare, adottati il 15 novembre 2000 nel corso del *Meeting del Millennio* dell'Assemblea generale dell'ONU (con risoluzione A/RES/55/25), ed aperti alla firma nella Conferenza politica ad alto livello svoltasi a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000.

Richiama altresì la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, in vigore a livello internazionale dal 1° febbraio 2008 e ratificata da quarantasei Paesi tra i quali l'Italia, ai sensi della legge n. 108 del 2010.

Rammenta altresì la Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina, firmata nella città asturiana il 4 aprile 1997, in vigore dal 1° dicembre 1999 e ratificata da ventinove Paesi tra i quali l'Italia (legge n. 145 del 2001): rileva che in questo caso non è stato ancora perfezionato il procedimento di ratifica, poiché non è stato depositato lo strumento di ratifica presso il Consiglio d'Europa.

Sottolinea che la Convenzione in esame si compone di 33 articoli raggruppati in nove capitoli.

Osserva che il capitolo I (articoli 1-3) è dedicato alle finalità della Convenzione, rinvenute nella prevenzione e nel contrasto al traffico di organi umani tramite la previsione dell'incriminazione di determinate condotte, proteggendo contestualmente i diritti delle vittime dei reati individuati; la Convenzione si propone altresì di facilitare la cooperazione internazionale su azioni volte al contrasto dei traffici di organi umani.

Evidenzia che l'ambito di applicazione della Convenzione è quello del traffico di organi umani a scopo di trapianto, come anche di altre forme di rimozione o di innesto illegale di organi umani. Le misure di tutela dei diritti delle vittime di traffico di organi umani ai sensi della Convenzione in esame dovranno essere assicurate senza alcun tipo di discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, all'opinione politica, alla condizione sociale o nazionale, all'orientamento sessuale, alla disabilità.

Rileva che il capitolo II (articoli 4-14) concerne il diritto penale sostanziale, con l'indicazione delle figure di reato che le Parti sono tenute a introdurre nei rispettivi ordinamenti in relazione all'oggetto della Convenzione in esame. È previsto anzitutto che ciascuna delle Parti introdurrà nel proprio ordinamento il reato di rimozione di organi umani da donatori in vita o deceduti, intenzionalmente commesso, se la rimozione è effettuata senza il consenso libero e informato del donatore, ovvero, se questi sia già deceduto, senza un'autorizzazione alla rimozione conforme alla legislazione nazionale.

Segnala che verrà altresì considerata condotta criminale la corresponsione o anche la semplice offerta al donatore in vita o ad una parte terza di un compenso finanziario o di analogo beneficio in cambio della rimozione di organi. Infine, sarà parimenti criminalizzata la condotta consistente nell'offerta o nella corresponsione a una parte terza di un compenso finanziario o di analogo beneficio in cambio della rimozione di organi da un donatore deceduto.

Sottolinea che le Parti sono altresì impegnate a prevedere il reato di adescamento e reclutamento di donatori o riceventi di organi, qualora effettuato per compenso finanziario o analogo beneficio, ed anche da terze parti rispetto al ricevente degli organi. Verranno altresì criminalizzate l'offerta o la richiesta di indebiti benefici nei confronti di professionisti medico-sanitari, di funzionari pubblici o di persone operanti per conto di enti del

settore privato, volte a facilitare la rimozione o l'innesto illegali di un organo umano.

Rileva che, alla stessa stregua, saranno criminalizzate le condotte collegate alla preparazione e conservazione di organi umani illegalmente rimossi, come anche al loro trasporto, ricezione, importazione ed esportazione. Le Parti adotteranno inoltre misure opportune per la criminalizzazione del favoreggiamento e della complicità nel perpetrare reati connessi al traffico illegale di organi, come anche del mero tentativo della commissione di detti reati.

Evidenzia la previsione per cui le misure legislative di diritto penale sostanziale introdotte da ciascuna delle Parti della Convenzione in esame non dovranno essere subordinate necessariamente alla denuncia da parte della vittima o al trasferimento di informazioni da parte di uno Stato nel cui territorio sia stato commesso un reato (articolo 10).

Segnala che è altresì contemplata la responsabilità degli enti per i reati introdotti ai sensi della Convenzione in esame, se commessi a loro vantaggio da una persona fisica dotata di un potere di rappresentanza o di decisione per conto dell'ente stesso, come anche di un potere di controllo al suo interno.

Sottolinea che gli enti verranno altresì ritenuti responsabili per omesso controllo da parte di una persona fisica ad essi riconducibili, dal quale sia derivato un beneficio per l'ente medesimo.

Osserva che il capitolo III (articoli 15-17) riguarda il diritto penale processuale: rileva in particolare la previsione per la quale, in riferimento agli specifici reati introdotti dalla Convenzione in esame e nell'eventuale carenza di un trattato bilaterale tra due delle Parti contraenti in materia di assistenza giudiziaria penale o di estradizione, la Convenzione in esame possa costituire la base legale sostitutiva.

Evidenzia che il capitolo IV (articoli 18-20) concerne le misure di protezione delle vittime di reati individuati nella Convenzione in esame, ovvero dei testimoni nell'ambito dei relativi procedimenti penali: tali misure di protezione riguardano

sia la condizione di sicurezza e il benessere psico-fisico delle vittime dei reati, che la posizione di esse nell'ambito del procedimento penale – con estensione di tali misure per analogia anche ai testimoni.

Sottolinea l'importanza di quanto stabilito, in ordine alle misure di prevenzione, dal capitolo V (articoli 21-22). In particolare, ciascuna delle Parti è impegnata ad adottare misure legislative o di altra natura volte ad assicurare l'esistenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani e di un equo accesso a tale sistema per i pazienti.

Segnala che il capitolo VI (articoli 23-25) è dedicato ai meccanismi di controllo della Convenzione: in questo ambito particolare importanza riveste la funzione del Comitato delle Parti, composto da rappresentanti dei vari Stati contraenti della Convenzione, nonché, ma senza diritto di voto, da altri rappresentanti dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del Comitato europeo sui problemi penali e di altri comitati intergovernativi e scientifici del Consiglio d'Europa competenti per materia.

Osserva che il Comitato delle Parti è competente a monitorare l'attuazione della Convenzione in esame utilizzando un approccio multisettoriale e multidisciplinare, facilitando tra l'altro la raccolta e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi tra gli Stati partecipanti. Laddove opportuno il Comitato esprime opinioni e formula specifiche raccomandazioni, identifica eventuali problemi che possano insorgere dall'applicazione della Convenzione o dagli effetti di dichiarazioni o riserve ad essa.

Rileva che il capitolo VII, costituito dal solo articolo 26, disciplina le relazioni della Convenzione in esame con altri strumenti internazionali, salvaguardando i diritti e doveri derivanti per le Parti della Convenzione in esame nei confronti di altri strumenti internazionali di cui sono o diverranno parti, e che contengano disposizioni su materie oggetto anche della Convenzione in esame. Evidenzia che le Parti della Convenzione potranno inoltre concludere tra loro ulteriori accordi bila-

terali o multilaterali, per arricchire le sue disposizioni o facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

Evidenzia, infine, che i capitoli VIII (articolo 27) e IX (articoli 28-33) disciplinano gli emendamenti alla Convenzione e le clausole finali.

Conclusivamente, raccomanda una rapida conclusione del disegno di legge di ratifica, già approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, che è perfettamente coerente con l'intenso e costante impegno profuso dal nostro Paese per la promozione dei diritti umani a livello internazionale, riconosciuto anche dalla recente elezione dell'Italia al Consiglio per i Diritti umani dell'ONU, per il periodo 2019-2021, con 180 voti da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Sottolinea che si tratta di un impegno che il Parlamento della XVIII legislatura intende sviluppare, anche attraverso l'approvazione di accordi di questo tipo, nei riguardi di alcune grandi questioni umanitarie di rilievo globale, come il contrasto delle discriminazioni a carattere religioso e la piena garanzia della libertà di religione; la protezione dei bambini e dei minori; la concreta tutela delle persone con disabilità; l'effettiva parità delle donne nella società; l'estensione della moratoria della pena di morte nel mondo; e la lotta contro ogni tratta di esseri umani.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), *relatore per la II Commissione*, prima di passare ad illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione in titolo, che si compone di otto articoli ed ha un contenuto identico all'A.S. 2833, approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura (l'11 maggio 2017), rammenta che sul tema del traffico di organi è stata approvata la legge n. 236 del 2016. Tale legge ha introdotto nel codice il nuovo articolo 601-bis, che prevede il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente.

Rammenta, in particolare, che il nuovo articolo 601-bis punisce il commercio illecito di organi, prevedendo la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a

300.000 euro a carico di chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Se autore del fatto è un esercente una professione sanitaria, la condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente. La disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente attualmente in vigore; punisce con la reclusione da 3 a 7 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro le due diverse condotte di organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi e di pubblicizzazione o diffusione con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica) di annunci finalizzati al suddetto traffico.

Evidenzia che l'entità delle pene consente l'applicazione della legge italiana anche quando i fatti siano commessi all'estero. Rammenta, inoltre, che la legge ha modificato il reato di associazione per delinquere, previsto dall'articolo 416 codice penale, per prevedere che lo stesso sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente, di traffico di organi provenienti da cadaveri e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente. Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.

Segnala, infine, la che legge ha previsto alcune disposizioni di coordinamento con la legislazione sul trapianto di organi già in vigore. In particolare: interviene sulla legge sui trapianti (legge n. 91 del 1999) elevando la pena detentiva prevista per la mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente, portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo

dei precedenti 6); abroga l'articolo 7 della legge n. 458 del 1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro chiunque, a scopo di lucro, svolga opera di mediazione nella donazione di un rene. La disposizione è infatti superata dalla nuova fattispecie penale inserita nel codice.

Ciò premesso, nel passare all'illustrazione del contenuto del disegno di legge in esame, segnala che l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi (Santiago di Compostela, 25 marzo 2015). Al riguardo, ricorda che la Convenzione si propone di contribuire all'abolizione di tale traffico mediante l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti contraenti. In particolare, posto che accordi internazionali precedenti hanno già assicurato una efficace lotta ai traffici di organi umani nell'ambito del contrasto alla tratta di persone, la Convenzione di Santiago de Compostela si occupa dell'eventualità nella quale il donatore non sia stato coercitivamente indotto a privarsi di una parte del proprio corpo o non sia considerato vittima di traffico di esseri umani, ma comunque il suo consenso all'espianto sia stato ottenuto illegalmente, anche mediante corresponsione di somme di denaro o di altri benefici.

Fa presente che l'articolo 3 del disegno di legge modifica il codice penale: introducendo una ulteriore aggravante del delitto di associazione a delinquere, di cui all'articolo 416 del codice penale, quando l'associazione è finalizzata – oltre che a commettere il reato di traffico di organi prelevati da persona vivente (articolo 601-*bis* del codice penale, introdotto dalla citata legge n. 236) – a commettere il reato di prelievo di organi da persona vivente (articolo 601-*ter*) e di uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (articolo 601-*quater*). Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della

reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte (lettera a); inserendo il delitto di prelievo di organi da persona vivente (articolo 601-*ter* del codice penale). La disposizione punisce con la reclusione da 6 a 12 anni chiunque illecitamente preleva un organo, parte di un organo o un tessuto da persona vivente. La fattispecie è costruita come reato comune (chiunque) e la pena individuata è analoga a quella prevista per le lesioni personali gravissime. Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano prelevati illecitamente; la disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina sul trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente; inserendo il delitto di uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente (articolo 601-*quater* del codice penale). La disposizione prevede l'applicazione della pena prevista dall'articolo 601-*ter* (reclusione da 6 a 12 anni), ridotta di un terzo (e dunque l'applicazione della pena della reclusione da 4 a 8 anni) a carico di chiunque, non concorrendo nel reato di prelievo illecito di organi da persona vivente, faccia uso dell'organo o del tessuto. La disposizione, che si applica quando la condotta non integra un più grave reato, pare destinata a punire tanto colui che « beneficia » del trapianto dell'organo o del tessuto quanto il medico che realizza l'intervento di trapianto utilizzando l'organo o il tessuto illecitamente prelevati; inserendo il delitto di violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi (articolo 601-*quinquies* del codice penale). La disposizione punisce con la reclusione da 4 a 10 anni l'esercente una professione sanitaria che si presta al traffico illecito di organi, rendendosi disponibile ad effettuare un prelievo o ad utilizzare un organo prelevato illecitamente, dietro promessa o corresponsione di un'utilità per se stesso o per altri. Alla condanna consegue, in base all'articolo 601-*septies*, l'interdizione perpetua dall'eserci-

zio della professione. La stessa pena si applica a chi dà, offre o promette il denaro o altra utilità; introducendo un'aggravante dei delitti di cui agli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater e 601-quinquies del codice penale – con applicazione della pena della reclusione tra 7 e 12 anni – quando i fatti sono commessi in danno di un minore o di una persona in stato di inferiorità psichica o fisica (articolo 601-sexies del codice penale). Se la persona sottoposta a prelievo o a trapianto muore, si applica la pena della reclusione da 12 a 24 anni; introducendo la pena accessoria della interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria (articolo 601-septies del codice penale) a carico del medico che sia condannato per uno dei nuovi delitti previsti dagli articoli 601-ter, 601-quater e 601-quinquies; modificando l'articolo 601-bis del codice, introdotto dalla recente legge n. 236 del 2016, per punire anche il traffico di tessuti, oltre che di organi.

Rileva che con l'articolo 4 vengono aggiunti i delitti in materia di traffico di organi da persona vivente introdotti nel codice penale (articoli da 601-bis a 601-quinquies) tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001. Rammenta che, come è noto, la disciplina di cui al citato decreto legislativo n. 231 del 2001 concerne gli enti, società ed associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici, i quali sono responsabili (sulla base della specifica normativa) sotto il profilo amministrativo, per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente (o società o associazione) stesso. La sanzione pecuniaria a carico dell'ente «responsabile» di uno dei delitti è stabilita tra 400 quote e 1.000 quote (articolo 25-quinquies.1). Rammento che l'importo di una quota va da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro. Se i reati sono relativi a organi, parti di organi e tessuti prelevati da cadavere, la sanzione pecuniaria per l'ente è dimezzata (da 200 a 500 quote).

Fa presente che, ai sensi dell'articolo 5, il Governo italiano, al momento del deposito dello strumento di ratifica, si riserva il diritto di non applicare le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), che impongono a ciascuna Parte di adottare le misure necessarie per definire la giurisdizione su qualsiasi reato che sia commesso «da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio». La riserva si fonda sulla circostanza che, nell'ordinamento penale italiano, non ha rilevanza il criterio della residenza abituale.

Rammenta che l'articolo 6 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani (comma 1). Le denunce sono presentate al punto di contatto per l'inoltro al competente Stato Parte della Convenzione medesima (comma 2).

Evidenzia inoltre che l'articolo 7 del disegno di legge prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria, demandando alle pubbliche amministrazioni l'attuazione della riforma con le risorse disponibili a legislazione vigente; l'articolo 8 prevede, infine, l'entrata in vigore del provvedimento senza *vacatio legis*, ovvero il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, evidenzia l'opportunità che le Commissioni avviino un articolato ciclo di audizioni al fine di approfondire l'impatto delle norme di adeguamento recate dal provvedimento.

Laura BOLDRINI (LeU) si associa alla proposta di avviare un ciclo di audizioni, al fine di approfondire i delicati e complessi profili della materia oggetto del provvedimento.

Marta GRANDE, *presidente*, convenendo sull'opportunità che le Commissioni procedano ad un ciclo di approfondimenti istruttori, d'intesa con la presidente della II Commissione, rinvia alle determinazioni che potranno essere assunte dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti

dei gruppi, delle Commissioni, anche ai fini della ulteriore organizzazione dei lavori, preannunciando fin da ora che le Commissioni potranno essere nuovamente convocate per il seguito dell'esame preliminare del provvedimento nella giornata di mercoledì 30 gennaio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 1124 Governo e C. 35 Schullian.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dei provvedimenti.

Yana Chiara EHM (M5S), *relatrice per la III Commissione*, nel delineare il quadro giuridico-internazionale nel quale si collocano i due protocolli in esame, sottolinea che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma, 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953, è stata ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848: il testo della Convenzione, che ha delineato un sistema di protezione dei diritti umani da più parti riconosciuto come la più perfezionata struttura del genere operante al mondo, è stato successivamente integrato dal Protocollo n. 2 e modificato dai Protocolli n. 3, n. 5 e n. 8.

Evidenzia che il Protocollo n. 11, entrato in vigore il 1° novembre 1998, ha sostituito tali modifiche e integrazioni e ha inoltre abrogato il Protocollo n. 9.

Rileva che il sistema ha un carattere sussidiario rispetto alle forme di protezione dei diritti umani esistenti negli ordinamenti degli Stati membri: infatti, l'articolo 26 della Convenzione, pone la regola

del «previo esaurimento dei ricorsi interni» rispetto all'attivazione del sistema internazionale.

Osserva che l'obiettivo del Consiglio d'Europa, in linea del resto con i principi internazionali in materia di tutela dei diritti umani, è infatti quello di assicurare che il rispetto dei diritti umani sia assicurato innanzitutto dagli ordinamenti interni.

Segnala che la Convenzione è articolata in tre parti: il Titolo I, che enuncia una serie di diritti delle singole persone; il Titolo II sulla Corte europea dei diritti dell'uomo e il Titolo III, che contiene disposizioni diverse e stabilisce gli obblighi degli Stati contraenti.

Sottolinea che il Protocollo n. 11 (ratificato dall'Italia con la legge 28 agosto 1997, n. 296) ha riformato radicalmente il sistema europeo di protezione dei diritti umani costituito dalla Convenzione.

Ricorda che l'esigenza di tale riforma scaturiva dal notevole incremento dei ricorsi sottoposti agli organi di tale sistema nonché dall'aumento del numero dei paesi membri della Convenzione.

Evidenzia che i due aspetti più rilevanti introdotti dal Protocollo n. 11 sono stati: la generalizzazione del diritto di ricorso individuale, in precedenza previsto da una clausola opzionale e che si impone invece ora a tutti gli Stati parte, collocando il ricorrente individuale sullo stesso piano dello Stato; la soppressione del potere decisionale spettante all'organo politico del Consiglio d'Europa, il Comitato dei ministri, che ha completato la giurisdizionalizzazione del sistema.

Osserva che negli anni successivi al 1950, alla Convenzione sono stati aggiunti dei Protocolli. Tra di essi, richiama il quattordicesimo, ratificato dal nostro Paese con la legge 15 dicembre 2005, n. 280, che ha apportato modifiche come l'introduzione di un nuovo criterio di ricevibilità, il trattamento di casi che si ripetono o di casi chiaramente inammissibili, per un più efficace funzionamento della Corte europea dei diritti umani.

Rileva che il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera nella scorsa

legislatura, reca la ratifica ed esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16, recanti emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatti rispettivamente a Strasburgo il 24 giugno e il 2 ottobre 2013.

Segnala che il Protocollo n. 15 non è ancora in vigore a livello internazionale: è stato sinora firmato da 45 Stati membri del Consiglio d'Europa, 43 dei quali hanno depositato gli strumenti di ratifica (non lo ha ancora fatto, oltre all'Italia, la Bosnia-Erzegovina, che ha firmato il Protocollo l'11 maggio 2018).

Sottolinea che il Protocollo n. 16 è invece in vigore dal 1° agosto 2018 avendo raggiunto le 10 ratifiche da parte di Stati membri del Consiglio d'Europa. Gli strumenti di ratifica sono stati depositati da Albania, Armenia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Lituania, San Marino, Slovenia e Ucraina.

Osserva che il processo che ha portato all'adozione dei Protocolli n. 15 e 16 è derivato, anzitutto, dalla consapevolezza delle criticità nel funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nel tempo, ha accusato notevoli problemi di arretrato, col rischio di realizzare essa stessa una violazione di uno dei diritti fondamentali da essa stessa tutelati, quello relativo alla durata ragionevole del processo (articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, CEDU).

Evidenzia che è apparso inoltre necessario adeguare la struttura e le procedure della Corte a un'utenza potenziale che raggiunge ormai circa ottocento milioni di cittadini. Sottolinea che il dibattito sulla riforma della Corte europea dei diritti umani è culminato nella Conferenza di Brighton dell'aprile 2012, una volta constatata l'insufficienza del vigente quadro convenzionale ed in particolare di misure come l'introduzione di un giudice unico chiamato a decidere i casi manifestamente inammissibili, nonché l'ampliamento delle competenze attribuite ai comitati composti di soli tre giudici e l'aggiunta di un criterio di ammissibilità per il quale la Corte può

rifiutare i ricorsi in mancanza di un pregiudizio importante dei diritti del ricorrente.

Rileva che, sulla scia della dichiarazione finale di Brighton – in particolare dell'obbligo degli Stati di provvedere all'attivazione della Convenzione, rafforzando tuttavia il principio di sussidiarietà e il principio del margine di apprezzamento nel rapporto delle rispettive giurisdizioni con la Corte europea – è stato redatto il Protocollo n. 15.

Ricorda che il margine di apprezzamento è costituito dall'ambito in cui la Corte riconosce agli Stati libertà di azione e di manovra, prima di dichiarare che una misura statale di deroga, di limitazione o di interferenza con una libertà garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo configuri una concreta violazione della Convenzione stessa.

Per quanto concerne il contenuto del Protocollo n. 15 in oggetto, rileva che esso consta di un preambolo e nove articoli, il primo dei quali aggiunge un ulteriore considerando alla fine del preambolo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel quale si ribadisce la primaria responsabilità delle Parti contraenti, in conformità al principio di sussidiarietà, nel garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella Convenzione medesima e nei suoi Protocolli. Si ribadisce altresì che le Parti contraenti godono di un margine di apprezzamento nell'attuazione delle disposizioni della Convenzione, sotto il controllo della Corte europea dei diritti umani.

Sottolinea che l'articolo 2 aggiunge un paragrafo dopo il paragrafo 1 dell'articolo 21 della Convenzione, dedicato alle condizioni per l'esercizio delle funzioni di giudice della Corte europea dei diritti umani: in base alla nuova formulazione, i candidati dovranno avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista dei tre candidati di ciascuna Parte contraente deve pervenire all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, come previsto dal successivo articolo 22 della Convenzione.

Segnala che l'articolo 3 prevede la soppressione della parte finale dell'articolo 30 della Convenzione, e segnatamente

della possibilità che una delle Parti si opponga alla rimessione alla Grande Camera (*Grande Chambre*) di una questione oggetto di ricorso innanzi a una Camera della Corte europea, la quale sollevi gravi problemi interpretativi, o la cui soluzione rischi di andare in contrasto con la precedente giurisprudenza della Corte.

Osserva che l'articolo 4 interviene sull'articolo 35, paragrafo 1 della Convenzione, che riguarda le condizioni di ricevibilità dei ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: in particolare, è prevista la possibilità di adire la Corte entro sei mesi a partire dalla data della decisione definitiva di un tribunale nazionale di una delle Parti contraenti della Convenzione. Rileva che la formulazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 15 abbassa tale periodo a quattro mesi, accorciando pertanto la finestra temporale entro la quale esercitare l'opzione di ricorso alla Corte europea.

Evidenzia che l'articolo 5 interviene ugualmente sull'articolo 35 della Convenzione, ma sul paragrafo 3, lettera *b*), che riguarda una delle condizioni di irricevibilità di un ricorso da parte della Corte europea, e in particolare la fattispecie per la quale il ricorrente non abbia subito un pregiudizio importante dei propri diritti.

Sottolinea che l'articolo 5 del Protocollo n. 15 in esame sopprime l'ultima parte della lettera *b*), rimuovendo dal giudizio della Corte sull'entità del pregiudizio subito dal ricorrente la preoccupazione di non rigettare ricorsi non debitamente esaminati dai tribunali interni. Si ottiene in tal modo una maggiore agilità nel giudizio di apprezzamento della Corte sull'entità del pregiudizio subito dal ricorrente.

Segnala, infine, che gli articoli da 6 a 9 contengono disposizioni finali e transitorie del Protocollo.

Venendo ai contenuti del Protocollo n. 16, ricorda che esso si ricollega alle conclusioni della richiamata conferenza di Brighton che avevano affermato l'opportunità di introdurre un ulteriore potere della Corte europea, che gli Stati Parte avrebbero potuto accettare in via facoltativa,

ovvero il potere di emettere su richiesta pareri consultivi sull'interpretazione della Convenzione, nell'ambito di una specifica causa livello nazionale.

Rileva che ciò costituisce l'oggetto del Protocollo n. 16 in esame, che si compone di un preambolo e di 11 articoli, il primo dei quali prevede che le più alte giurisdizioni di ciascuna Parte contraente, designate come previsto nell'articolo 10 del Protocollo, possano presentare alla Corte europea richiesta di pareri consultivi su questioni di principio concernenti i diritti e le libertà definiti dal sistema della Convenzione europea e relativi protocolli. Precisa che viene altresì specificato che tali pareri consultivi possono essere richiesti solo nell'ambito di una causa pendente dinanzi alla giurisdizione che presenta la domanda, la quale deve altresì motivare la richiesta di parere e produrre elementi di fatto e di diritto emersi nella causa.

Osserva che l'articolo 2 prevede il ruolo centrale della Grande Camera: infatti un collegio di cinque giudici ad essa appartenenti decide l'accoglimento della richiesta di parere consultivo, motivando l'eventuale rigetto di essa. Il parere consultivo, se la richiesta è accolta, è poi emesso dalla Grande Camera. Sono previste garanzie per le quali nel collegio e nella Grande Camera siano rappresentate le istanze della Parte richiedente, con la presenza del giudice ad essa riferito o di persona comunque ad essa gradita.

Evidenzia che l'articolo 3 conferisce al Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa e alla Parte contraente da cui proviene la richiesta di parere il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze. Peraltro il Presidente della Corte europea può invitare anche altre Parti contraenti o persone ad esercitare le medesime prerogative.

Segnala che, in base agli articoli da 4 a 6, i pareri consultivi emessi dalla Grande Camera sono motivati e pubblicati, ed è altresì prevista la *dissenting opinion*. I pareri consultivi non sono vincolanti. Sottolinea che le Parti contraenti considerano

gli articoli da 1 a 5 del Protocollo in esame come articoli addizionali alla Convenzione europea dei diritti umani.

I rimanenti articoli da 7 ad 11 del Protocollo in esame, rileva che essi contengono le consuete disposizioni finali: depositario del Protocollo sarà il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Ricorda che i due progetti di legge in esame – il disegno di legge C. 1124, d'iniziativa governativa, la proposta di legge C. 35 presentata dal deputato Schullian ed altri – riproducono il contenuto di un progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura.

Conclude formulando l'auspicio di una pronta approvazione del disegno di legge che consentirà al nostro Paese di aderire ad un'importante riforma del sistema della Convenzione di Roma, dando un'ulteriore concreta testimonianza dell'impegno per una piena salvaguardia dei diritti umani a livello planetario che, come ha notato precedentemente la collega De Carlo, costituisce un tratto caratterizzante della nostra politica estera.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice per la II Commissione*, nel passare ad illustrare gli abbinati provvedimenti di ratifica ed esecuzione dei protocolli in titolo, segnala che il disegno di legge del Governo (C. 1124, che riproduce il contenuto dell'A.S. 2921, già approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura) e la proposta di legge dell'onorevole Schullian, entrambi composti da 4 articoli, presentano identico contenuto, con un'unica limitata differenza al comma 3 dell'articolo 3, che illustrerò successivamente.

Fa presente che gli articoli 1 e 2 dei citati progetti di legge contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei Protocolli nn. 15 e 16, appena illustrati dal collega Ehm, e il relativo ordine di esecuzione. In particolare, l'articolo 2 precisa che è data piena ed intera esecuzione ai citati protocolli a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. Segnalo a tale proposito che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del Protocollo

n. 15, esso entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei tre mesi decorrenti dalla data in cui tutte le Alte parti contraenti la Convenzione dei diritti dell'uomo abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo. Come precisato dal medesimo Protocollo il consenso si intende espresso attraverso una firma senza riserve o attraverso una firma che, secondo le procedure nazionali, debba essere soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Ricordo che allo stato, oltre all'Italia, anche la Bosnia Erzegovina non ha ancora depositato gli strumenti di ratifica del Protocollo n. 15. Evidenzio inoltre che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo n. 16 (che a differenza del precedente è un Protocollo opzionale), esso è entrato in vigore il 1° agosto 2018, vale a dire il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei tre mesi decorrenti dalla data in cui dieci Alte Parti contraenti la Convenzione hanno espresso il loro consenso attraverso le medesime modalità sopra descritte.

Rammenta che l'articolo 3 dei progetti di legge in esame costituisce attuazione dell'articolo 10 del Protocollo n. 16 che prevede che ogni Parte contraente della Convenzione debba indicare al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica quali siano le alte giurisdizioni che possono fare richiesta dei pareri consultivi, non vincolanti, alla Corte europea dei diritti dell'uomo su questioni di principio relative all'interpretazione o applicazione dei diritti e delle libertà contemplati dalla Convenzione EDU e dai suoi Protocolli. La *ratio* dell'istituto non è quella di trasferire la causa alla Corte, quanto, piuttosto, di conferire all'autorità giudiziaria che presenta la richiesta i mezzi necessari per garantire il rispetto dei diritti previsti nella Convenzione durante l'esame della causa pendente dinanzi ad essa e, in prospettiva, di evitare l'intervento dei giudici sovranazionali successivamente all'esaurimento delle vie di ricorso interne.

Osserva che le alte giurisdizioni nazionali che possono presentare alla Grande Camera della CEDU le richieste di parere

consultivo sono, ai sensi del comma 1: la Corte di cassazione; il Consiglio di Stato; la Corte dei conti; il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana. Si tratta di giudici di ultima istanza del processo penale, civile, amministrativo, contabile, tributario e militare. Come stabilito dall'articolo 1 del Protocollo, la richiesta di parere deve essere presentata nell'ambito di una causa pendente dinanzi all'autorità giudiziaria che presenta la richiesta. Viene quindi parzialmente meno la differenza tra l'investitura della CEDU, possibile solo a processo definito a livello nazionale e quindi dopo la formazione del giudicato, e quella della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che viene operata in sede di richiesta pregiudiziale nel corso del giudizio pendente a livello nazionale. Oggi la Corte EDU potrà essere chiamata anche in corso di causa ad esprimere un parere consultivo sulla questione sottoposta dal giudice nazionale. Il giudice che abbia un dubbio in ordine all'interpretazione o applicazione di una disposizione alla luce della CEDU, nell'ambito di una causa pendente, potrà dunque adire la Corte Edu. Resta tuttavia fermo il principio in base al quale, nel nostro ordinamento, il giudice non potrà disapplicare direttamente la disposizione in contrasto con la CEDU, ma dovrà in ogni caso sollevare la questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale deducendo la violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al parametro interposto costituito dalle stesse norme della Convenzione.

Rammenta che la Corte costituzionale ha infatti sempre affermato la sua competenza a risolvere, attraverso il sindacato di legittimità costituzionale, il contrasto tra norme interne e norme pattizie internazionali (Corte costituzionale, nn. 348 e 349 del 2007; n. 39/2008; nn. 311 e 317 del 2009; nn. 138 e 187 del 2010; nn. 1, 80, 113, 236, 303, del 2011). In particolare, essa ha costantemente statuito che l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ed in particolare l'espressione « obblighi internazionali » in esso contenuta, si riferisce alle norme internazionali conven-

zionali. Così interpretato, esso ha colmato la lacuna prima esistente quanto alle norme che a livello costituzionale garantiscono l'osservanza degli obblighi internazionali pattizi. La conseguenza è che il contrasto di una norma nazionale con una norma convenzionale, in particolare della CEDU, si traduce in una violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Segnala che il comma 2 dell'articolo 3 dei provvedimenti in esame prevede che il giudice che richiede il parere consultivo alla Corte europea dei diritti dell'uomo può disporre la sospensione del processo fino alla ricezione del parere stesso. Si tratta dell'introduzione di una nuova ipotesi di sospensione del processo, che si aggiunge a quelle già previste dall'ordinamento e di seguito richiamate.

Rammenta che nel processo penale, la sospensione facoltativa del procedimento è, anzitutto, possibile in presenza di una questione pregiudiziale; l'articolo 3 del codice di procedura penale prevede, infatti, che il giudice – quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, ove ritenga seria la questione e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso – può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione. Analoga possibilità di sospensione è previsto dall'articolo 479 del codice di procedura penale secondo il quale, fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato. L'articolo 41 del codice di procedura penale stabilisce, poi, che ove la dichiarazione di ricasazione del giudice, la corte può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività

processuale. Allo stesso modo, l'articolo 47 del codice di procedura penale stabilisce che, dopo la presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta.

Rileva che una ipotesi di sospensione obbligatoria del giudizio penale è, invece, disposta dal giudice con ordinanza quando sia proposta una questione di legittimità costituzionale di una legge e il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale (se non ritenga la questione sollevata manifestamente infondata). Analogamente, il processo penale deve essere sospeso, ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale, per accertata incapacità dell'imputato (sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere). Ancora l'articolo 344 del codice di procedura penale impone al giudice di sospendere il processo e al pubblico ministero di richiedere senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste di giudizio immediato, di rinvio a giudizio, di decreto penale di condanna o dopo che sia stato emesso il decreto di citazione a giudizio (nel processo militare, l'articolo 261 codice penale militare di pace rinvia, per quanto non espressamente stabilito, alla disciplina del codice di procedura penale).

Rammenta che nel processo civile una ipotesi di sospensione facoltativa concordata è dettata dall'articolo 296 del codice di procedura civile nel corso della fase istruttoria. Su istanza delle parti, il giudice istruttore, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo medesimo. La sospensione del processo civile è, invece, obbligatoria (articolo 295 del codice di procedura civile) per il

giudice in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Allo stesso modo, se è presentato regolamento di giurisdizione in cassazione, il giudice — ex articolo 367 del codice di procedura civile — sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata.

Ricorda che nel processo amministrativo, in forza del rinvio operato dall'articolo 79 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, la sospensione del processo è disciplinata dalle stesse disposizioni del codice di procedura civile (oltre che dalle altre leggi e dal diritto dell'Unione europea).

Evidenzia che nel processo contabile, il regolamento di procedura per i giudizi dinnanzi la Corte dei conti (regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038) non contiene una disciplina completa delle ipotesi di sospensione del giudizio se non nei casi di incidente di falso (articolo 9 e seguenti); attraverso il rinvio generale previsto dall'articolo 26, si applicano, pertanto, anche qui le disposizioni previste dal codice di procedura civile e, cioè, gli articoli 295 e seguenti nonché le altre norme che, di volta in volta, prevedono l'arresto del procedimento in presenza dei relativi presupposti.

Rammenta che nel processo tributario, l'articolo 39 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, detta una ipotesi di sospensione concordata (su richiesta conforme delle parti) nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990. Lo stesso articolo 39 stabilisce la sospensione obbligatoria quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle

persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio; analogo obbligo di sospensione del processo da parte della commissione tributaria sussiste in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Nel tornare al contenuto dei provvedimenti al nostro esame, segnala che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, la Corte costituzionale può provvedere con proprie disposizioni all'applicazione del Protocollo n. 16 e quindi, eventualmente, nell'ambito dell'autonomia dell'organo costituzionale, disciplinare le modalità attraverso le quali rivolgersi in via consultiva alla Corte di Strasburgo. Segnalo che la proposta di legge dell'onorevole Schullian in proposito precisa che tale applicazione da parte della Corte Costituzionale avviene in conformità agli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

Fa presente, infine, che l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Laura BOLDRINI (LeU) sottolinea l'esigenza di programmare un ciclo di audizioni anche sul provvedimento in esame, al fine di approfondire, in particolare, gli effetti da esso prodotti sul funzionamento attuale della CEDU.

Marta GRANDE, *presidente*, nel preannunciare che le Commissioni potranno riunirsi nella giornata di mercoledì 30 gennaio per il seguito dell'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25
--	----

UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 gennaio 2019.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti
dalle 15.30 alle 15.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore della Romania in Italia, George Gabriel Bologan, sulle priorità del semestre di presidenza romena del Consiglio dell'UE (1° gennaio-30 giugno 2019) 26

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 gennaio 2019.

**Audizione dell'Ambasciatore della Romania in Italia,
George Gabriel Bologan, sulle priorità del semestre
di presidenza romena del Consiglio dell'UE (1°
gennaio-30 giugno 2019)**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri. C. 1285 Moronese, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo e il sottosegretario di Stato dell'economia e delle finanze, Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.20.

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri.

C. 1285 Moronese, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

Adriano VARRICA (M5S), *relatore per la VIII Commissione* ricorda che la proposta di legge C. 1285, approvata dal Senato il 18 ottobre 2018, è volta all'introduzione di misure per la crescita delle isole minori marine, lagunari e lacustri in considerazione del loro valore unico sotto

il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate.

Il provvedimento si compone di 24 articoli. Si soffermerà sugli articoli da 1 a 12, mentre l'onorevole Trizzino si soffermerà sui restanti articoli, comprendenti anche le disposizioni relative alla copertura finanziaria (articolo 23).

L'articolo 1, ai commi 1 e 2, individua l'oggetto e le finalità del disegno di legge, prevedendo che, in attuazione del dettato costituzionale di cui all'articolo 119, quinto comma, nonché della normativa quadro di cui alla n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

Il comma 3 prevede che gli interventi di valorizzazione, di cui al citato comma 2, sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 2, quindi Stato, regioni e comuni prevedendo a tal fine una sinergia tra gli enti interessati. La norma prevede che siano sentiti gli altri enti territoriali delle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini

residenti. Si richiamano a tal fine il principio di sussidiarietà – e la sua corretta applicazione – nonché le seguenti finalità: il superamento delle disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché l'implementazione di strategie di sviluppo locale ed investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

Il comma 4 dispone che gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolate e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente). La finalità dichiarata di tale disposizione è quella di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente.

In base al comma 5, le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Alle regioni e ai comuni è affidato l'impegno nel rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Il comma 6 chiarisce che per isole minori si intendono (salvo ove sia diversamente indicato) le isole marittime di cui all'allegato A e le isole lagunari e lacustri di cui all'allegato B alla presente legge. L'allegato A al testo reca l'elenco delle isole marine qualificate dalla proposta legislativa come minori, l'allegato B l'elenco delle isole lagunari e lacustri. Si tratta di rispettivamente di 57 e 22 isole.

L'articolo 2 elenca gli obiettivi che, nell'ambito delle rispettive competenze e nel limite delle risorse disponibili, devono essere perseguiti nelle isole minori dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dagli altri enti territoriali interessati. Si tratta di un lungo elenco, che comprende finalità di carattere socio-sanitario, ambientale, culturale, fiscale, nonché obiettivi di carattere

energetico, urbanistico e trasportistico e di promozione e sostegno delle attività produttive e tipiche delle isole minori.

L'articolo 3 disciplina gli strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori.

Il comma 1 individua nel documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Il DUPIM è adottato con decreto del Ministro degli Affari regionali, su proposta del Comitato istituzionale per le isole minori (istituito dal comma 5).

Il comma 2 prevede che i comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST); si prevede a tale riguardo, al fine di garantire l'espressione delle istanze connesse allo specifico contesto territoriale di riferimento, anche il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini.

Il comma 3 chiarisce che i PIST predisposti dai comuni costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è codificato, pena esclusione dal finanziamento, attraverso il codice unico di progetto (CUP) previsto dalla legge n. 3/2003.

Il comma 4 prevede che le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro 60 giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie, nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni. La delibera regionale è trasmessa al Comitato istituzionale per le isole minori (istituito dal comma 5). Ove la

decisione della Regione non intervenga entro il termine di 60 giorni, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato istituzionale per le isole minori.

Il comma 5 prevede l'istituzione del Comitato istituzionale per le isole minori presso il Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Ministro degli Affari regionali.

Il comma 6 definisce la composizione del Comitato, prevedendo che vi sia un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze; un rappresentante delle Regioni nei cui territori sono presenti isole minori; due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto di intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui alla Tabella B.

Il comma 7 stabilisce che il Comitato esprima altresì parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto di un insieme di criteri, quali la distanza delle isole della terraferma, il numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, i flussi turistici e l'estensione territoriale.

Il comma 8 prevede che il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

Il comma 9 reca una clausola di invarianza finanziaria in relazione alle attività del Comitato, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Il comma 10, infine, dispone che per la fase di prima applicazione della legge, si

provvede ad integrare il DUPIM esistente, mentre il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027.

L'articolo 4 detta norme relative a due specifici Fondi per il sostegno delle isole minori.

Il comma 1 incrementa il Fondo di sviluppo delle isole minori, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è volto a sostenere gli investimenti e finanzia, quindi, gli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST, nonché gli ulteriori interventi per i quali le disposizioni della proposta di legge in esame rinviano alle risorse del Fondo.

Il comma 3 disciplina le procedure di monitoraggio degli interventi, rinviando a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e prevedendo, in particolare, che per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche.

L'articolo 5 definisce le modalità di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 4, stabilendo che siano destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A, relativo alle isole minori marine, e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B, relativo alle isole minori lagunari e lacustri.

L'articolo 6 consente ai comuni delle isole minori di destinare il gettito dell'imposta di scopo anche alla realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche cui è generalmente destinato tale gettito, finalizzati più in generale al sostegno alle isole minori. Nella disciplina dell'imposta di scopo i comuni possono prevedere altresì la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi

dalle opere pubbliche cui è destinato per regolamento comunale o *ex lege* il gettito dell'imposta, purché siano comunque diretti alla realizzazione delle finalità di sostegno delle isole minori.

L'articolo 7 disciplina le procedure per la ricognizione infrastrutturale, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale.

Il comma 1 prevede che i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, compiano una ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali (sanitarie, assistenziali e scolastiche) nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il comma 2 prevede che i sindaci dei comuni delle isole minori trasmettano poi all'ANCIM, entro i successivi 60 giorni, una relazione sulle risultanze della ricognizione, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2019-2025 e per la elaborazione di ogni successivo DUPIM.

Il comma 3 stabilisce che tali relazioni siano inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le valutazioni dei progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'articolo 8 dispone che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni delle isole minori provvedono – d'intesa con le regioni di appartenenza, e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nei rispettivi bilanci – alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale presente nel proprio territorio.

Entro i successivi 60 giorni, i sindaci dei medesimi comuni trasmettono all'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni (di appar-

tenenza) una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione.

Analogamente, l'articolo 9 dispone che, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni delle isole minori provvedono – sempre d'intesa con le regioni di appartenenza, e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nei rispettivi bilanci – anche alla ricognizione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche presenti nel proprio territorio.

Entro i successivi 60 giorni, i sindaci dei medesimi comuni trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni (di appartenenza) una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione.

Inoltre, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni, le regioni e i ministeri interessati provvedono, ciascuno secondo le proprie competenze, a pubblicare l'elenco delle manifestazioni che si svolgono nel proprio territorio e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime. Tali elenchi e criteri premiali sono soggetti a revisione da parte dei medesimi soggetti, entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'articolo 10 detta disposizioni in materia di censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali.

Il comma 1 stabilisce che i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedano a censire le produzioni presenti sul loro territorio. Il termine per tale adempimento è fissato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Ai sensi del comma 2, entro i successivi sessanta giorni i sindaci dei comuni interessati trasmettono una relazione sui risultati del monitoraggio all'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori

(ANCIM), al Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo nonché alle regioni.

Il comma 3 definisce cosa debba intendersi per « piccole produzioni locali », stabilendo che siano tali i prodotti agricoli di origine animale o vegetale, primari o trasformati, destinati all'alimentazione. Tali prodotti devono provenire da un'azienda agricola, ittica o di allevamento, e devono essere destinati, in piccole quantità, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

Il comma 4 prevede, quindi, che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, pubblichino l'elenco delle piccole del proprio territorio di competenza e individuino i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori per la promozione dei prodotti.

Il comma 5, infine, prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verifichino gli elenchi e i criteri di cui al comma 4, procedendo ad una revisione annuale.

L'articolo 11 prevede la facoltà, per i comuni delle isole minori, di predisporre, nell'ambito dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST) un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse e una scala di interventi da realizzare con priorità. La predisposizione del piano mira a favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio, nonché a valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri. La norma demanda poi alle regioni interessate e ai comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, la promozione e l'organizzazione nel territorio delle isole

di corsi di formazione professionale per operatori turistici, nel rispetto delle norme vigenti, con l'intento di sopperire a eventuali carenze formative.

L'articolo 12 dispone che lo Stato e le regioni territorialmente competenti provvedono, con invarianza di spesa pubblica, alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, laddove presenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, il quale definisce gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, per il calcolo, tra l'altro, della dotazione dei posti letto delle strutture sanitarie. Il comma 2 dell'articolo 12 prevede inoltre che le amministrazioni interessate, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, adottino le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118, per valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore per la V Commissione*, segnala che, come già preannunciato dal relatore per la VIII Commissione, onorevole Varrica, nel corso della propria esposizione si soffermerà sugli articoli da 13 a 24, comprendenti anche le disposizioni relative alla copertura finanziaria, recate dall'articolo 23.

Osserva quindi che l'articolo 13 prevede l'individuazione, con decreto ministeriale da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione di personale scolastico alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, di ruolo, che dimostri di possedere contestualmente la

residenza e il domicilio nel medesimo comune delle isole minori sede dell'istituzione scolastica di assegnazione.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di protezione civile. In particolare evidenzia che il comma 1, fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, prevede che i sindaci dei comuni delle isole minori possano istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriali di protezione civile. Ricorda in proposito che l'esercizio di tali funzioni da parte dei sindaci è disposto dall'articolo 6 del codice della protezione civile, al quale la norma in esame fa esplicito rinvio.

Rileva poi che il comma 2 dell'articolo 1, al fine di favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi, consente ai comuni delle isole minori, nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di prevedere la costituzione di un fondo comunale per le emergenze, mentre il comma 3 detta disposizioni finalizzate alla predisposizione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, da parte dei comuni delle isole minori che ancora non vi hanno provveduto, del piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile. Segnala fin d'ora che il riferimento allo strumento del « piano di messa in sicurezza » andrà opportunamente coordinato con le previsioni dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018 il quale prevede il diverso strumento del piano di protezione civile comunale.

Fa presente che l'articolo 15 detta una serie di disposizioni in materia di accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito. Più nel dettaglio evidenzia che il comma 1 stabilisce che lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e

istituti di ricerca volti, tra l'altro, a favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori e a superare situazioni di sperequazione infrastrutturale. Il comma 2 consente ai comuni delle isole minori di attivare accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale, mentre il comma 3 prevede che i comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane, sentito il fornitore del servizio postale universale, possano proporre iniziative per sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio. Infine il comma 4, al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, affida ai comuni delle isole minori il compito di adottare iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.

All'articolo 16 sono previste misure per i trasporti locali nelle isole minori. Nello specifico segnala che il comma 1, in considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, dispone che le regioni territorialmente competenti esercitino compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la verifica abbia dato esito negativo. Il comma 2 prevede che le regioni competenti per territorio definiscano per le isole minori un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci; si dispone altresì che i progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali costituiscano opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel documento unico di programmazione isole

minori – DUPIM, previsto dall'articolo 3, nonché ai fini del finanziamento a valere sulle risorse di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Nel merito di quanto disposto dall'articolo 16 della proposta di legge, ricorda che l'insularità costituisce la condizione tipica in cui gli svantaggi ad essa connessi rendono necessarie misure per la continuità territoriale. Tale condizione è riconosciuta espressamente dall'ordinamento dell'Unione europea e trova fondamento nell'articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'UE nonché nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla luce del riconoscimento dell'ordinamento dell'Unione europea, sono pertanto ammissibili aiuti a carattere sociale – nella forma di agevolazioni tariffarie – concessi agli utenti, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dalla nazionalità, nonché l'introduzione di oneri di servizio pubblico – OSP a carico della società incaricata del servizio di trasporto in deroga al principio di libera concorrenza, con il riconoscimento alla stessa di un vantaggio sia in termini di attribuzione del regime di esclusiva, sia in termini di corresponsione di una compensazione monetaria commisurata all'effettivo disavanzo economico sostenuto per la presa in carico del un servizio altrimenti non remunerativo.

Fa poi presente che l'articolo 17 reca misure in materia di dissesto idrogeologico, volte alla tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori. A tali fini, si prevede che le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, da inserire negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci. Ricorda a tale proposito che, in merito

alla programmazione nazionale degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, l'attuazione dei suddetti interventi è affidata ai presidenti delle regioni, in qualità di Commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico, e che specifiche risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono da ultimo previste dall'articolo 1, commi 134-148, della legge di bilancio 2019.

L'articolo 18 prevede che i comuni delle isole minori attuano – al fine di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria – le seguenti azioni: *a)* miglioramento della raccolta differenziata, nonché reimpiego e riciclaggio; *b)* altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti; *c)* adozione di misure economiche e previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi; *d)* incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

L'articolo 18 prevede, a tale riguardo, la possibilità di ricorrere anche all'utilizzo delle risorse relative al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 23 del 2011.

Rileva quindi che l'articolo 19 detta disposizioni finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e a favorire il riutilizzo degli imballaggi usati. In particolare, si consente l'attivazione in via sperimentale, da parte dei comuni delle isole minori del sistema del « vuoto a rendere » su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici. Si stabilisce, inoltre, che nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani possano essere previste, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. La disciplina delle modalità della sperimentazione è demandata ai regolamenti comunali. All'esito favorevole della speri-

mentazione, il sistema del vuoto a rendere può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti.

L'articolo 20, al comma 1, conferisce alle regioni la facoltà di trasferire ai comuni delle isole minori la gestione dei beni del demanio regionale, mentre il comma 2 dispone che, in conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Segnala fin d'ora che sarà opportuno valutare un coordinamento della disposizione in esame con le previsioni dell'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, legge quadro sulle aree protette, la quale prevede, tra i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, quello di «partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta».

L'articolo 21 prevede poi che le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori. Sul punto, ricorda che il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 6-*octies*, del decreto-legge n. 145 del 2013, ha già dettato norme per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, individuando le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse.

L'articolo 22 prevede che le disposizioni della legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Evidenzia che l'articolo 23 detta norme per la copertura finanziaria degli interventi previsti dal provvedimento. In particolare si prevede che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, allo scopo parzialmente utilizzando: l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conclude osservando che l'articolo 24 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Infine, per quanto riguarda l'analisi puntuale delle disposizioni che compongono il provvedimento e taluni aspetti problematici relativi alla loro formulazione, nonché per quanto riguarda i profili di carattere finanziario rinvia, per elementi di maggior dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.

Alessio BUTTI (FdI) valuta favorevolmente il tenore complessivo del provvedimento evidenziando come, nelle finalità della legge esplicitate all'articolo 1, non si faccia riferimento anche alla valenza sto-

rica di alcune isole, in particole di quelle lacustri. Opportunamente nell'allegato B sono ricomprese anche le isole Borromee, che reputa meritevoli di particolare attenzione. Si rende conto che vi sono fondate ragioni per dare priorità alle isole mediterranee ma, a suo avviso, gli articoli 2 e 3, nonché la disciplina sulle quote di riparto dei fondi disponibili necessitano di essere riequilibrate per poter meglio sostenere interventi specifici per le isole lacustri. Auspica quindi che vi sia la disponibilità della maggioranza e del Governo a apportare modifiche migliorative del testo.

Alessandro MANUEL BENVENUTO,
presidente della VIII Commissione, avverte

che nella riunione congiunta dell'ufficio di presidenza che avrà luogo al termine della seduta sarà definito il successivo esame della proposta di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 gennaio 2019.

Gli uffici di presidenza si sono svolti dalle 14.25 alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00038 Benedetti, 7-00126 Bellucci, 7-00129 Cenni, 7-00139 Rostan e 7-00155 Pedrazzini: Iniziative concernenti i prodotti derivati dalla <i>cannabis sativa</i> (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00038 Benedetti, 7-00126 Bellucci, 7-00129 Cenni, 7-00139 Rostan e 7-00155 Pedrazzini: Iniziative concernenti i prodotti derivati dalla *cannabis sativa*.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la risoluzione 7-00155 Pedrazzini, presentata in data 17 gennaio 2019, è stata abbinata alle risoluzioni 7-00038 Benedetti, 7-00126 Bellucci, 7-00129 Cenni e 7-00139 Rostan, in quanto vertente sulla medesima materia. Pertanto, la discussione di tali risoluzioni procederà congiuntamente.

Michela ROSTAN (LeU), nell'illustrare la risoluzione presentata dai deputati del gruppo Liberi e Uguali facenti parte delle due Commissioni, evidenzia preliminarmente che la *cannabis sativa* è un tipo di canapa utilizzata nei settori tessile, edile e della produzione di carta; vi si ricavano, inoltre, mangimi e oli combustibili. Essa rappresenta, quindi, una coltura utilissima, anche per la tutela dei terreni. Osserva che, rispetto a tale tradizione secolare, si pone il problema della sua capacità psicotropa. Nel ricordare che da molti anni è aperto un dibattito tra chi sostiene la legalizzazione della *cannabis* per uso stupefacente, al fine di sottrarre un business enorme alla criminalità organizzata, e chi considera la legalizzazione un errore, segnala che il tema, pur meritevole di discussione, non appare

attinente all'oggetto delle risoluzioni in discussione.

In particolare, la risoluzione presentata dal suo gruppo parte dalla legge n. 242 del 2016, che ha definito norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa, riconoscendone il ruolo, valutando la sua importanza nella tutela ambientale e in agricoltura e definendo le linee guida di un intero sistema produttivo. Si tratta, a suo avviso, di una legge importante, che ha consentito la coltivazione della canapa sativa senza necessità di autorizzazione, definendo gli obblighi per il coltivatore e prevedendo una serie di tutele come il limite di THC.

Pone, pertanto, in evidenza che l'obiettivo delle risoluzioni in discussione dovrebbe essere quello di sciogliere un nodo interpretativo rispetto alla legge n. 242, in modo che la sua portata innovativa non sia vanificata. Tale nodo riguarda i prodotti a base di inflorescenze, per le quali appare sufficiente rimanere nei limiti fissati, lasciando così al coltivatore la possibilità di utilizzare l'intera pianta, nella certezza che le basse percentuali di THC mettano al riparo da rischi rispetto all'utilizzo per finalità stupefacenti.

Ricorda che la risoluzione presentata dal suo gruppo segnala anche come al momento l'Italia dipenda dall'estero per la produzione dei farmaci cannabinoidi, visto che la produzione dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è insufficiente, con il rischio di determinare l'interruzione del piano terapeutico.

Ritiene, quindi, che le Commissioni riunite dovrebbero approvare una risoluzione volta ad impegnare il Governo a

fissare con chiarezza un limite alla percentuale di THC, che sia coerente la legge n. 242, offrendo così certezze agli operatori. Analoghe certezze dovrebbero essere garantite rispetto alla commercializzazione delle inflorescenze, nel solco delle verità scientifiche che confermano che esse, quando sono a basso contenuto di THC, non rappresentano alcun pericolo.

Susanna CENNI (PD), considerato l'elevato numero di richieste di audizioni presentate dai gruppi, sottolinea l'opportunità che venga chiarito il perimetro della materia oggetto delle risoluzioni in esame, onde evitare il rischio che su di esse si svolga una discussione inutile, divisiva e poco aderente al contenuto dei testi degli atti d'indirizzo presentati.

Dario BOND (FI), si associa alla richiesta avanzata dalla deputata Cenni.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dopo aver precisato che le questioni poste dai deputati Cenni e Bond saranno affrontate nella riunione dell'Ufficio di presidenza e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01280 Magi: Sulle modalità di intervento da parte della guardia costiera libica in risposta alle richieste di soccorso di migranti nella zona di ricerca e soccorso (SAR)	38
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	44
5-01281 Sisto: Problematiche relative all'efficacia del sistema di espulsione degli stranieri .	39
5-01282 Migliore: Sulla mancata applicazione dell'obbligo di rappresentanza dei due sessi nella composizione delle giunte comunali	40
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	46
5-01283 Prisco: Sullo sgombero dei centri sociali « Askatasuna » e « Asilo occupato » di Torino .	40
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	48
5-01284 Macina: Sulla necessità di introdurre una tutela assicurativa per i responsabili delle squadre di soccorso e di addestramento dei Vigili del fuoco in caso di colpa grave ...	41
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Atto n. 10 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	42

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

La seduta comincia alle 14.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01280 Magi: Sulle modalità di intervento da parte della guardia costiera libica in risposta alle richieste

di soccorso di migranti nella zona di ricerca e soccorso (SAR).

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), illustrando la sua interrogazione, rileva come il 21 dicembre 2018 il Ministero dell'interno abbia deliberato un appalto di 9.318.000 euro per la fornitura di 20 imbarcazioni da destinare alla polizia libica nell'ambito del progetto « *Support to integrated Border and Migration Management in Libya – First Phase* », cofinanziato dall'Unione europea nel quadro del « *Trust Fund For Africa* », e chiede di comprendere in quale strategia si inserisca tale decisione.

In merito ricorda come l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sulla Libia del

dicembre 2018 denunci gli « inimmaginabili orrori » subiti da migranti e rifugiati nei centri di detenzione in Libia, governativi e non, e come lo stesso Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Moavero ha dichiarato che « in senso stretto e giuridico la Libia non può essere considerata porto sicuro ».

In tale contesto l'interrogazione chiede di sapere quali siano i numeri, in termini di naufragi, di dispersi e di persone intercettate e riportate indietro, anche al fine di conoscere le modalità di intervento da parte della guardia costiera libica nella rispettiva zona di ricerca e soccorso dal gennaio 2018 al gennaio 2019, con particolare riferimento alla garanzia del rispetto dei diritti umani delle persone intercettate.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Riccardo MAGI (Misto-+E-CD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita e rileva come la tragedia occorsa il 19 gennaio, nella quale sono morte 117 persone e soltanto tre sono state tratte in salvo, dimostri l'inefficacia della strategia perseguita dal Governo. Ricorda, infatti, come in tale occasione la nave *Sea Watch*, su indicazione delle autorità italiane, si sia rivolta alle autorità libiche, le quali però si sono rese responsabili di una vera e propria omissione di soccorso. Osserva come non vi sia alcuna garanzia circa le modalità di utilizzo dei mezzi ceduti alle autorità libiche nonché sull'affidabilità dei soggetti para-istituzionali ai quali i mezzi stessi vengono ceduti. Rileva al riguardo come sia sintomatico che il Governo faccia riferimento, alla polizia libica, e non, come accaduto in passato, alla guardia costiera, tenuto conto del coinvolgimento di quest'ultima, stando a rapporti dell'ONU, nel traffico di esseri umani. Sottolinea come, pur in presenza di una diminuzione degli sbarchi, si assista all'aumento del numero delle vittime e, dopo aver ribadito la propria insoddisfa-

zione per la risposta, condanna la strategia perseguita dal Governo.

5-01281 Sisto: Problematiche relative all'efficacia del sistema di espulsione degli stranieri.

Giorgio SILLI (FI), illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando come il 7 gennaio 2019, presso una sala *slot* del centro cittadino di Prato sia intervenuta la polizia a seguito di una segnalazione che riferiva della presenza di uno straniero, di origine marocchina, che stava disturbando i clienti.

Rileva come il soggetto citato annoverasse parecchi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e fosse solito inoltre intrattenersi e recare disturbo all'interno o negli ambiti di omologhi locali siti nella città di Prato. Il giovane, in conseguenza della condotta nella circostanza ed in ragione dei precedenti, veniva immobilizzato e trasportato in questura non senza difficoltà. Gli operatori della polizia, giunti tempestivamente sul luogo, immobilizzavano lo stesso, hanno appreso che il giovane marocchino durante le fasi di allontanamento dalla questura aveva girato un filmato con il proprio cellulare, poi postato sui *social network*, che nelle ore successive era diventato virale.

Come riportato nel filmato, lo straniero, alternando frasi e minacce, offendeva l'onorabilità degli operatori della polizia di Stato che, in questo modo, hanno subito un nocumento dalla diffusione in rete del filmato, mentre hanno dato prova di svolgere, anche in questa occasione, un eccellente lavoro a difesa della sicurezza di tutta la cittadinanza. A ciò si aggiunge che lo straordinario lavoro condotto dalle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale è reso più difficile dal cosiddetto « reato di tortura » che, così come formulato, non serve a punire condotte violente.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se e quali iniziative intenda intraprendere al fine di garantire un efficace sistema di espulsioni su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare il perpetrarsi di episodi come

quello citato in premessa, e di evitare possibili abusi, anche in virtù del reato di tortura previsto dall'articolo 613-bis del codice penale.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI, rispondendo all'interrogazione, evidenzia come l'Esecutivo presti la massima attenzione alla questione della piena operatività delle forze dell'ordine, nella consapevolezza dell'elevata professionalità di tale personale. Fa notare che, al di là di taluni clamori suscitati dagli organi di stampa o dai *social network*, il Governo è dunque pienamente consapevole della necessità di garantire a tali operatori il massimo sostegno, mettendoli nelle condizioni di operare al meglio, pur nel rispetto dei diritti di chi viene tratto in arresto.

Evidenzia, in ogni caso, come, dai dati in suo possesso, non risultino, allo stato, procedimenti penali pendenti connessi al reato di tortura.

Giorgio SILLI (FI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, osservando come l'interrogazione faccia riferimento ad un caso specifico che giudica emblematico di una situazione che compromette l'operatività delle forze dell'ordine. Rileva che, proprio per tale ragione, sarebbe importante conoscere quali iniziative il Governo intende portare avanti in materia di abolizione del reato di tortura, al fine di mettere tale personale nelle condizioni migliori di agire, come avviene, del resto, in tutti i Paesi civili.

5-01282 Migliore: Sulla mancata applicazione dell'obbligo di rappresentanza dei due sessi nella composizione delle giunte comunali.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, rileva come essa sia volta a richiamare l'attenzione sul mancato rispetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in virtù della quale nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti nessuno dei due sessi può

essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.

In proposito l'atto di sindacato ispettivo chiede quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di garantire l'applicazione uniforme della predetta norma su tutto il territorio nazionale.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando, rileva come, pur non essendo previste sanzioni per l'inosservanza della norma in questione, sarebbe stato necessario un intervento più incisivo nei confronti degli enti locali inadempienti. Osserva, inoltre, come le difficoltà di applicazione della norma che si ravvisano in alcune situazioni potrebbero essere superate prevedendo nello statuto dell'ente locale che possano essere chiamati a far parte della giunta anche coloro che non siano membri del consiglio. Ritiene pertanto necessario monitorare attentamente, nelle opportune sedi istituzionali, l'applicazione della norma in questione.

5-01283 Prisco: Sullo sgombero dei centri sociali « Askatasuna » e « Asilo occupato » di Torino.

Augusta MONTARULI (FdI) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmataria, rilevando come nella città di Torino si trovino numerosi centri sociali, tra i quali figurano quelli denominati « Askatasuna » e « Asilo occupato », facenti riferimento il primo all'area autonoma e il secondo all'area anarchica.

Osserva come i due suddetti centri sociali siano siti a poca distanza l'uno dall'altro e, nonostante siano entrambi tenuti sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine, gli interventi delle stesse vengano vanificati a causa di azioni disturbanti degli occupanti.

Fa quindi notare che nel Borgo Aurora gli occupanti abusivi dell'« Asilo occupato »

più volte hanno circondato le forze dell'ordine durante le retate, minacciando i cittadini e consiglieri che lavorano per una riqualificazione del borgo.

Nello specifico, evidenzia come una consigliera di FdI nella Circoscrizione 7-To, Patrizia Alessi, da anni venga minacciata e sia stata presa di mira la sua abitazione con cortei e scritte ingiuriose e minacce di ogni sorta (tra cui la morte), il tutto specificato e documentato in diverse denunce presentate negli uffici della Digos e al vicino commissariato di polizia.

Osserva altresì come gli stessi esponenti del centro « Asilo occupato » abbiano anche occupato dieci alloggi ATC in via Aosta 31, un intero stabile privato in corso Giulio Cesare 45, e affittato anche alcuni appartamenti privati nei pressi dell'asilo occupato.

Inoltre, fa notare come poco distante dall'« Asilo occupato », in via Bologna, si trovi La Nuvola Lavazza, un edificio che spesso viene vandalizzato dagli anarchici, in quanto contrari alla riqualificazione dell'area.

Osserva poi come nel 2017, in occasione di alcuni controlli sulla vendita di alcolici svolti dalle forze dell'ordine in piazza Santa Giulia a Torino, gli agenti si siano trovati costretti a fronteggiare per due volte nel giro di pochi giorni gli occupanti del centro sociale « Askatasuna » che, accorsi sul posto, hanno aggredito le forze dell'ordine, obbligandole di fatto a far intervenire il reparto mobile per ripristinare l'ordine pubblico e la legalità.

Fa presente che tale stato di cose, aggravato anche da altri fatti avvenuti di recente, sta trasformando determinate zone della città in una sorta di zone franche, in mano a organizzazioni violente che sembrano trovare una collocazione nei citati centri sociali.

In tale contesto l'interrogazione chiede al Governo se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga di assumere ogni iniziativa di competenza per permettere lo sgombero immediato dei suddetti centri sociali e ripristinare una situazione di legalità e di decoro negli spazi citati.

Preannuncia sin da ora che non accetterà una risposta da parte del Governo che sia negativa sulla questione dello sgombero, facendo ricorso all'argomentazione che si tratta di immobili di proprietà comunale, motivazione che giudicherebbe pretestuosa, anche considerato che la responsabilità sull'amministrazione della città di Torino compete oggi al M5S, attualmente parte della maggioranza di Governo.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Augusta MONTARULI (FdI), replicando, fa notare come, alla luce della risposta fornita dal rappresentante del Governo, si aspetti la tempestiva adozione di un provvedimento di sgombero riguardo agli stabili richiamati nella sua interrogazione.

Evidenzia infatti la situazione di grave degrado che caratterizza le aree torinesi di Porta Palazzo e Borgo Aurora, rilevando come, in quelle zone, sia in atto un'azione di sabotaggio dell'attività di riqualificazione del territorio portata avanti dalle associazioni operanti sul territorio, che denunciano tale stato delle cose da tempo.

Si attende, dunque, un intervento energico sia del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sia del Ministero dell'interno, prima che la situazione testé descritta degeneri. Nel prendere atto che il rappresentante del Governo non ha indicato una tempistica precisa in ordine all'adozione dei provvedimenti necessari, fa notare che il suo gruppo continuerà a monitorare la situazione, tornando, se necessario, a sollecitare interventi al riguardo da parte dell'Esecutivo.

5-01284 Macina: Sulla necessità di introdurre una tutela assicurativa per i responsabili delle squadre di soccorso e di addestramento dei Vigili del fuoco in caso di colpa grave.

Maurizio CATTOI (M5S), illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è cofirma-

tario, rileva come essa sia volta a segnalare un caso specifico per introdurre una questione generale.

Ricorda infatti come l'atto di sindacato ispettivo prenda spunto dalla vicenda di Pier Paolo Balzi, capo reparto addetto al comando provinciale dei Vigili del fuoco della Spezia, condannato dal tribunale della Spezia con sentenza dell'8 agosto 2017, quale « responsabile di manovra », per lesioni colpose a nove mesi di carcere e al pagamento di una provvisoria di 200 mila euro (in appello, cinque mesi e 180 mila euro), per l'infortunio occorso al vigile esperto Silvio Guani il 29 agosto 2012.

Ritiene, alla luce di tale vicenda, che l'Amministrazione debba farsi carico delle richieste risarcitorie di terzi, anche ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, e chiede se il Governo non ritenga che, in casi quale quello oggetto dell'interrogazione in titolo, l'Amministrazione possa assumere l'onere delle conseguenze economiche e se, a tal fine, non ritenga di adottare le iniziative necessarie per la tempestiva introduzione di uno strumento di tutela complessiva dei responsabili delle squadre di soccorso e di addestramento, prevedendo la stipula di una polizza assicurativa per colpa grave.

Il Sottosegretario Stefano CANDIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*). Precisa, inoltre, di ritenere che, in sede di rinnovo contrattuale, possa essere valutata la possibilità di una partecipazione agli oneri sostenuti dai dipendenti per l'eventuale copertura assicurativa per colpa grave, stante l'impossibilità per l'Amministrazione, in virtù della giurisprudenza consolidata, di farsi direttamente carico di tale copertura.

Maurizio CATTOI (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta e rileva come il tema sia meritevole di essere seguito con attenzione, al fine di individuare soluzioni che tutelino il personale, in particolare quello di livello non dirigenziale.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 15.05.

Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Atto n. 10.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviata nella seduta del 28 novembre 2018.

Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di rinviare il seguito dell'esame della proposta di nomina, al fine di consentire al suo gruppo di svolgere un'ulteriore riflessione su tale nomina, così da definire la posizione politica al riguardo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, chiede a tutti i gruppi di esprimere il loro avviso in relazione alla richiesta di rinvio avanzata dal deputato Sisto, rilevando peraltro come la proposta di nomina del professor Blangiardo a Presidente dell'ISTAT sia all'esame della Commissione da circa due mesi e come dunque i gruppi abbiano avuto molto tempo per

maturare la loro posizione politica rispetto a tale nomina.

Giovanni DONZELLI (FdI) esprime la posizione favorevole del gruppo Fratelli d'Italia alla richiesta di rinvio avanzata, facendo peraltro presente che il gruppo stesso è a favore della proposta di nomina, ed accoglie quindi positivamente un'iniziativa che può favorire l'espressione di un parere positivo su di essa.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) dichiara l'orientamento favorevole del suo gruppo alla richiesta di rinvio, rilevando come la previsione, contenuta nella normativa in materia, del *quorum* dei due terzi dei componenti della Commissione ai fini dell'espressione del parere favorevole sulla nomina, renda ancor più necessaria un'attenta valutazione politica da parte dei gruppi circa la nomina stessa.

Anna MACINA (M5S) rileva come il suo gruppo non abbia obiezioni rispetto alla richiesta di rinvio avanzata.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) dichiara la posizione favorevole del suo gruppo alla richiesta di rinvio del seguito dell'esame.

Gennaro MIGLIORE (PD) si dichiara stupito della richiesta di rinvio avanzata dal gruppo di Forza Italia, la quale evidentemente risponde ad intese politiche di

cui non è a conoscenza e di cui il Partito democratico non è certamente parte. Esprime pertanto grande perplessità rispetto ad una decisione che evidenzia una oggettiva contiguità tra i gruppi di maggioranza, il gruppo di Forza Italia e il gruppo di Fratelli d'Italia, che spesso aderisce alle posizioni della maggioranza.

Roberto SPERANZA (LeU) esprime la contrarietà del proprio gruppo rispetto alla richiesta di rinvio, evidenziando come tale scelta incida anche sui dipendenti dell'ISTAT e sull'operatività di tale istituto, il quale risulta privo del Presidente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, alla luce dell'orientamento largamente maggioritario dei gruppi in tal senso, avverte che il seguito dell'esame della proposta di nomina è rinviato alla prossima settimana.

Francesco Paolo SISTO (FI), con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Migliore, assicura che la richiesta di rinvio del seguito dell'esame avanzata dal gruppo di Forza Italia non nasconde alcun intreccio o patto inconfessabile, ma risponde esclusivamente all'esigenza di maturare ulteriormente la posizione del gruppo stesso rispetto alla proposta di nomina.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-01280 Magi: Sulle modalità di intervento da parte della guardia costiera libica in risposta alle richieste di soccorso di migranti nella zona di ricerca e soccorso (SAR).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Signori Deputati,

sul versante del contrasto al traffico dei migranti nel Mediterraneo, il Governo ha da tempo intrapreso una serie di iniziative volte ad incrementare la capacità operativa della Guardia Costiera libica nelle attività di controllo e di sicurezza rivolte al contrasto dell'immigrazione illegale, nonché nelle attività di soccorso in mare.

In tale quadro si colloca la cessione a quel Paese di 12 imbarcazioni, già in uso alla Guardia di Finanza e alla Capitaneria di Porto, come previsto dal decreto-legge n. 84 del 2018

Al riguardo, informo che:

2 Guardacoste Classe « Corrubia » da 27 metri, sono state già consegnate alla Guardia Costiera libica, la prima il 21 ottobre e la seconda il 22 novembre scorsi, e condotte in quel Paese a cura dallo stesso equipaggio libico addestrato a Gaeta;

per le restanti 10 unità navali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto la cessione alle Autorità libiche, che avverrà a mezzo di idoneo vettore navale sulla base di un apposito Memorandum d'intesa, in corso di perfezionamento.

Al medesimo fine, confermo che il Ministero dell'interno ha già indetto una gara di appalto per l'acquisto di 20 gommoni (14 da 12 metri e 6 da 9 metri) da destinare alla Guardia Costiera libica, nell'ambito di un progetto cofinanziato dall'UE nel quadro del *Trust Fund* europeo.

La rafforzata capacità di controllo delle frontiere marittime e di soccorso in mare da parte delle Autorità libiche ha fatto registrare nel corso del 2018 un significativo, drastico, decremento del numero dei migranti sbarcati provenienti da quell'area. Infatti, a fronte di 934 eventi di sbarco, per complessive 107.212 persone nel 2017, si sono registrati nel 2018 136 sbarchi per complessivi 12.977 migranti giunti sulle nostre coste, con una riduzione pari all'88 per cento.

Con riferimento, inoltre, alle operazioni di soccorso in mare con sbarco in Libia informo che nel corso del 2018 la Guardia Costiera di quel Paese ha recuperato nell'area SAR di propria competenza 12.780 migranti a cui si aggiungono 788 migranti recuperati da parte di motopescherecci e altre imbarcazioni. Nel 2017 i migranti recuperati dalla stessa Guardia Costiera erano state 5.773 e 345 da altre imbarcazioni.

La riduzione delle partenze dalla Libia ha comportato il sensibile ridimensionamento del numero dei dispersi nel Mediterraneo centrale come si evince dai dati elaborati dall'UNHCR. In particolare, nel 2016 i morti e i dispersi in mare risultavano 4.567 a fronte dei 2.872 del 2017 e dei 1.311 del 2018.

Si informa, da ultimo, che tra il 19 ed il 21 gennaio scorso le Autorità libiche sono intervenute su n. 6 eventi SAR, soccorrendo un totale complessivo di 476 migranti.

La conformità alla legge e al diritto internazionale della scelta del Governo italiano di fornire sostegno alle autorità

libiche nelle attività di soccorso in mare e controllo delle frontiere è stata, peraltro, recentemente confermata dalla recente sentenza del TAR del Lazio n. 176 del 7 gennaio 2019, su ricorso presentato nel 2017 dall'Associazione Studi Giuridici per l'immigrazione (ASGI), con cui era stata contestata la legittimità dello stanziamento di 2,5 milioni di euro a valere sul « Fondo Africa », con cui Ministero degli esteri e Ministero dell'interno si erano impegnati a finanziare la messa in efficienza di quattro motovedette già appartenenti alla Libia, la fornitura di materiale e un piano di formazione per gli equipaggi.

La pronuncia ha confermato nel merito la strategia complessiva italiana ed europea all'interno della quale si inscriveva l'iniziativa. Il progetto del Ministero, so-

stengono i giudici amministrativi italiani, « grazie alla formazione del personale libico e alla fornitura di sostegno tecnico mira a restaurare standard minimi di legalità in una zona caratterizzata da gravi problematiche di ordine pubblico e interessata da molteplici traffici criminali [...] Non può quindi ritenersi che il supporto fornito vada ad alimentare o sostenere pratiche contrarie al diritto internazionale posto che l'intervento dello Stato italiano mira proprio ad evitare il consolidamento o la diffusione di tali pratiche e la repressione dei traffici criminali, traffici che non possono che prosperare in mancanza di controllo da parte dell'autorità pubblica, libica o italiana, ciascuna necessariamente operante nell'ambito della propria sovranità ».

ALLEGATO 2

5-01282 Migliore: Sulla mancata applicazione dell'obbligo di rappresentanza dei due sessi nella composizione delle giunte comunali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,

la questione dell'equilibrio di genere negli organi di governo delle istituzioni elettive ha costituito negli ultimi anni un tema centrale nel dibattito politico che è seguito alla riforma dell'articolo 51 della Costituzione con la quale è stato stabilito che la Repubblica promuova con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

In tale direzione, il legislatore statale ha negli ultimi anni dedicato crescente attenzione all'attuazione del principio costituzionale sia sul versante dell'accesso alle diverse competizioni elettorali che su quello della partecipazione agli organi di governo delle istituzioni rappresentative.

Come ricordato dagli Onorevoli interroganti, in tale ambito, la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha stabilito all'articolo 1 comma 137, che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.

Sul tema la giurisprudenza amministrativa, a fronte dei casi di mancata applicazione della norma, è più volte intervenuta, affermando che si tratta di una disposizione a carattere cogente ed « ineludibile parametro di legittimità » degli atti adottati (Consiglio di Stato, V, sentenza n. 4626/2015). È stato, altresì, chiarito che la norma può essere derogata solo per garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni politiche, quando l'impossibilità di assicurare la presenza dei due generi sia adeguatamente provata tramite un'accurata e ap-

profondita istruttoria, motivata nel provvedimento sindacale di nomina degli assessori.

Sullo specifico tema, peraltro, il Ministero dell'interno, ancor prima del consolidarsi del predetto orientamento giurisprudenziale, aveva già richiamato l'attenzione dei comuni con un'apposita circolare del 2014, finalizzata ad un puntuale rispetto di tali principi.

Per quanto riguarda il caso prospettato dagli Onorevoli interroganti e riguardante la composizione della giunta comunale del Comune di Teglio in provincia di Sondrio, informo che il Prefetto di quella provincia, anche a seguito di esposto di un consigliere comunale di minoranza, ha richiamato per due volte il Sindaco al rigoroso rispetto della norma di legge, invitandolo ad avviare l'istruttoria prevista dalla citata circolare ministeriale.

Va, tuttavia, sottolineato che la norma in questione non prevede specifiche sanzioni per il mancato rispetto della percentuale di genere e, in assenza di poteri amministrativi di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali, i provvedimenti di composizione della giunta comunale possono essere fatti valere esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo.

Informo, comunque, che dai dati presenti nell'Anagrafe degli amministratori locali, istituita presso il Ministero dell'interno, si rileva che, ad oggi, nei 3.547 Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, su un totale di 14.961

assessori, 6.554 sono di genere femminile, per una percentuale di quasi il 44 per cento.

Concludo osservando che una eventuale modifica ordinamentale finalizzata a conferire una maggiore cogenza al principio

di parità di genere nella composizione delle giunte potrà essere oggetto di riflessione nell'ambito del percorso avviato in seno alla Conferenza Stato-Città, in vista della revisione organica dell'ordinamento degli enti locali.

ALLEGATO 3

5-01283 Prisco: Sullo sgombero dei centri sociali « Askatasuna » e « Asilo occupato » di Torino.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Signori Deputati,

le sedi dei centri sociali « Asilo occupato » e « Askatasuna » di Torino, insistono, a poca distanza l'uno dall'altro, rispettivamente, in Piazza della Repubblica e nel quartiere Aurora, aree urbane connotate da altissima densità di cittadini stranieri e da problematiche connesse alla micro criminalità diffusa.

Il centro sociale « Asilo occupato » è in uno stabile di proprietà del comune di Torino, occupato fin dal 1998 da soggetti di area anarchica ed è utilizzato come alloggio di esponenti del movimento ma anche come sede di incontri, dibattiti e concerti. La struttura, nel tempo, è stata più volte sgomberata e nuovamente occupata.

In questo contesto è da tempo al centro dell'attenzione delle Forze dell'Ordine e, su segnalazione di queste, dell'Autorità Giudiziaria, la vicenda che riguarda la Consigliera della VII circoscrizione comunale, Patrizia Alessi, oggetto di azioni di disturbo da parte del movimento anarchico, per l'attività politica svolta a sostegno della riqualificazione del quartiere Aurora.

Con riferimento, poi, al centro sociale « Askatasuna », organizzazione di area marxista-leninista, diretta filiazione del movimento di autonomia operaia degli anni '70, l'occupazione, risalente al 1996, riguarda anch'essa uno stabile di proprietà comunale, adibito in passato a scuola materna.

Nel suo ambito gravitano un centinaio di attivisti che, anche in questo caso, allo scopo di autofinanziarsi organizzano assemblee, incontri politici ed altro.

Negli anni numerosi esponenti dei citati centri sociali sono stati sottoposti a misure cautelari e/o di prevenzione nonché a procedimenti penali conclusi con condanne di varia entità.

Risulta, inoltre, che alcuni esponenti dei centri in parola hanno agevolato l'occupazione di locali, tra cui quelli menzionati nell'interrogazione, da parte di immigrati e famiglie in condizioni di marginalità sociale.

Ciò detto, è evidente che le occupazioni arbitrarie costituiscono un fenomeno diversificato e possono essere oggetto di protagonismo da parte di famiglie con disagio abitativo, di gruppi dell'antagonismo politico, di illegalità diffuse.

È fondamentale, quindi, agire in chiave di prevenzione, attraverso una costante e attenta vigilanza del territorio e degli immobili non utilizzati, ciò per impedire fenomeni di illegalità e di evitare il consolidarsi di situazioni di fatto.

È altresì necessaria una rigorosa politica degli sgomberi, utile anche a ridurre il numero delle situazioni risalenti nel tempo, secondo i mirati percorsi previsti dalle più recenti disposizioni di legge.

Richiamo in tal senso le norme contenute nel cosiddetto decreto « sicurezza ed immigrazione », che, oltre a contemplare un inasprimento delle pene per gli organizzatori ed i promotori dell'occupazione, introducono misure per salvaguardare i diritti dei proprietari degli immobili attraverso:

la prevenzione di nuove occupazioni, secondo le direttive che saranno impartite dai Prefetti a livello provinciale;

la fissazione di una procedura da seguire per il rilascio degli immobili abusivamente occupati, nella quale sono coinvolte tutte le Amministrazioni interessate;

l'indicazione di un termine certo, che non potrà in ogni caso superare un anno, entro il quale la medesima procedura deve concludersi;

il riconoscimento al proprietario o altro avente diritto di un indennizzo per la mancata disponibilità del bene, senza dovere attendere i tempi più lunghi del giudizio civile.

Il Governo confida che le citate nuove procedure potranno finalmente portare a soluzione i numerosi casi di occupazioni arbitrarie, alcuni dei quali risalenti nel tempo.

In aderenza alle nuove direttive in materia di occupazioni, i casi segnalati dagli onorevoli interroganti sono, quindi, attentamente monitorati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, per procedere all'individuazione delle modalità, dei tempi e delle priorità degli interventi di sgombero.

ALLEGATO 4

5-01284 Macina: Sulla necessità di introdurre una tutela assicurativa per i responsabili delle squadre di soccorso e di addestramento dei Vigili del fuoco in caso di colpa grave.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Signori Deputati,

Il grave incidente verificatosi a La Spezia nel 2012, citato dagli onorevoli interroganti, ha colpito il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non solo per le sofferenze patite dall'infortunato e dai suoi familiari ma anche per le vicende giudiziarie che ne sono seguite.

Mi sia consentito quindi di evitare, al momento, ogni commento o valutazione circa la dinamica degli accadimenti, atteso che la relativa vicenda processuale risulta ancora in corso.

Ricordo che il Capo Reparto Pierpaolo Balzi, istruttore SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) presso il Comando di La Spezia, in seguito all'infortunio occorso in data 29 agosto 2012 al collega Vigile Esperto Silvio Guani, è stato condannato, con sentenza dell'8 luglio 2017 del Tribunale di La Spezia e in solido con il Ministero dell'Interno quale responsabile civile, alla pena di 9 mesi ed al pagamento di una provvisoria di 200 mila euro in favore del predetto vigile e dei suoi familiari.

Tale decisione è stata appellata dal Balzi e dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova. La Corte d'Appello di Genova con sentenza del 6 giugno 2018 ha accolto l'appello dell'Avvocatura erariale e ha dichiarato la nullità della sentenza in relazione alla condanna dell'Amministrazione dell'interno, riducendo peraltro l'entità della condanna e l'importo della provvisoria per il Balzi, che ha comunque proposto ricorso per Cassazione, attualmente pendente.

L'esito della decisione di Appello determina l'impraticabilità di qualsiasi solu-

zione transattiva o di eventuali, ulteriori, azioni volte a surrogare o manlevare lo stesso dipendente, come confermato nell'orientamento espresso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova.

Con riferimento, invece, all'introduzione di una copertura assicurativa per colpa grave nei confronti dei responsabili delle squadre di soccorso ed addestramento, giova far presente che il contratto collettivo nazionale di lavoro « Area I – dirigenza », del 21 aprile 2006, prevede l'attivazione, anche per il personale dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di una copertura per i rischi professionali relativi alla responsabilità civile verso terzi unicamente per colpa lieve. La predetta copertura, che comprende anche le spese per la tutela legale, è pertanto esclusa nei casi di dolo o colpa grave.

Si evidenzia, al riguardo, che la giurisprudenza contabile ha costantemente affermato la illegittimità della stipula di polizze per queste ultime fattispecie con assunzione dell'onere del pagamento del relativo premio a carico dell'amministrazione. Un tale contratto, infatti, produrrebbe come effetto la completa deresponsabilizzazione del ruolo dirigenziale, in contrasto con i principi fondamentali del sistema di responsabilità dei pubblici dipendenti e con il carattere personale della responsabilità amministrativa.

Sul punto è intervenuto anche il legislatore che, nella legge finanziaria per il 2008, ha sancito la nullità – nonché la rilevanza a titolo di danno erariale – dei contratti di assicurazione stipulati dall'amministrazione in favore dei propri

dipendenti a copertura dei rischi connessi con la responsabilità amministrativo-contabile.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'eventuale iniziativa volta ad introdurre « uno strumento di tutela complessiva dei responsabili delle squadre di soccorso e di addestramento », ovvero di una copertura

assicurativa anche per il personale operativo non dirigente dei Vigili del Fuoco, limitatamente alle ipotesi di colpa lieve e di sentenza irrevocabile di assoluzione, potrebbe, in analogia a quanto già previsto per il personale dirigente, essere demandata alla fase negoziale dei periodici rinnovi contrattuali.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 Gallo. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso. C. 766 Colletti e C. 1302, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	53
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 62 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Nuovo testo C. 395 Gallo.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2019.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, il relatore, onorevole Marchetti, ha svolto la relazione illustrativa.

Riccardo Augusto MARCHETTI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE:

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Jacopo Morrone.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.

C. 766 Colletti e C. 1302 approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2019.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che la Commissione ha concluso il ciclo delle audizioni informali e che è stata svolta una seduta di discussione generale.

Enrico COSTA (FI), con riferimento alla proposta di legge C. 1302, approvata dal Senato, che presumibilmente verrà adottata come testo base, si esprime in maniera critica sull'introduzione della circostanza aggravante, prevista dal comma 3 dell'articolo 1, che prescindendo dalla volontà dell'imputato scatta allorché colui che ha accettato la promessa di voti risulti eletto. Nel ritenere non condivisibile tale scelta, che condiziona l'applicazione dell'aggravante non ad un comportamento dell'interessato ma agli esiti di una consultazione elettorale, stigmatizza l'abitudine ormai diffusa per cui un ramo del Parlamento discute e modifica i testi di legge e l'altro si limita a ratificarli, a meno di inconvenienti, come nel caso del provvedimento cosiddetto « anti-corruzione ». In secondo luogo, manifesta la propria contrarietà alla previsione, in base alla quale il reato di scambio elettorale politico-mafioso si configura non già se il soggetto che offre voti utilizza comporta-

menti intimidatori, ma piuttosto se il soggetto in questione appartiene ad un'associazione di tipo mafioso. A tale proposito rileva infatti le lacune del testo normativo, che non chiarisce in maniera univoca da quali elementi, se da una sentenza di condanna o dalla voce del popolo, il candidato debba ricavare la consapevolezza circa l'appartenenza o meno del soggetto ad un'associazione mafiosa. Evidenziando l'elemento psicologico del reato conseguente a tali previsioni, nel sottolineare che è obiettivo comune punire i casi di scambio elettorale politico-mafioso, ravvisa l'opportunità di svolgere un dibattito produttivo sull'argomento al fine di introdurre i necessari miglioramenti al provvedimento in esame.

Giulia SARTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare.

Piera AIELLO (M5S), *relatrice*, al termine del ciclo di audizioni informali svolto, nel corso del quale, a suo avviso, sono emersi interessanti spunti di riflessione ai fini di un aggiornamento del testo, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1302, approvata dal Senato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 1302, approvata dal Senato.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che, come concordato in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base testé adottato è fissato alle ore 12 di venerdì 1° febbraio. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Atto n. 62.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in

oggetto, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2019.

Giulia SARTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore, onorevole Gianfranco Di Sarno, aveva svolto la relazione illustrativa. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, fissando a lunedì 28 gennaio, alle ore 18, il termine per la presentazione di osservazioni e rilievi da valutare ai fini dell'inserimento nella proposta di parere da predisporre da parte del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande (*Esame e rinvio*) 55

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, sottolinea che l'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e Cuba, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016 ed entrato in vigore in via provvisoria per le parti di competenza dell'Unione europea il 1° novembre 2017, è finalizzato a promuovere le relazioni tra l'UE e Cuba, affinché raggiungano un livello che rispec-

chi i saldi legami storici, economici e culturali tra le Parti.

Rileva che, oltre a creare un solido quadro favorevole al rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione bilaterale in un gran numero di settori, l'Accordo fornisce la base per un'azione comune su questioni internazionali e in consessi multilaterali. Evidenzia che l'Accordo stabilisce inoltre i principi e gli obiettivi generali delle relazioni tra l'UE e Cuba e crea una struttura istituzionale per la sua gestione.

Segnala che l'Accordo entrerà in vigore integralmente quando sarà ratificato da tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Il Parlamento europeo ha ratificato l'Accordo il 5 luglio 2017.

Osserva che attualmente le relazioni tra l'Unione europea e Cuba sono disciplinate da una risalente Posizione comune del 2 dicembre 1996 che, al fine di incoraggiare il processo di transizione verso una democrazia pluralistica e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché di favorire il miglioramento delle condizioni di vita del popolo cubano, prevede l'intensificazione del dialogo politico, l'aiuto umanitario e azioni mirate di cooperazione economica a sostegno dell'attuazione dell'apertura economica.

Sottolinea che il testo dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione si compone di 89 articoli, suddivisi in cinque parti.

Rileva che la Parte I, relativa alle disposizioni generali, sancisce i principi e gli obiettivi dell'Accordo (articolo 1 e articolo 2), ribadendo l'impegno a favore di un sistema multilaterale solido, nel pieno rispetto del diritto internazionale, dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

Evidenzia che la Parte II, relativa al dialogo politico (articoli 3-14), ne definisce gli obiettivi – tra i quali si segnala il rafforzamento del dialogo su temi di interesse comune, lo scambio di opinioni sulle rispettive posizioni nei consessi internazionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite come fulcro del sistema multilaterale – e stabilisce la gamma di settori strategici comuni che formerà l'oggetto del dialogo politico: diritti umani; commercio illegale di armi; disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa; lotta contro il terrorismo; gravi crimini di portata internazionale; misure coercitive unilaterali; lotta contro la tratta di esseri umani e traffico di migranti; lotta contro la produzione, il traffico e il consumo di droghe illecite; lotta contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad esso associate; sviluppo sostenibile.

Segnala che la Parte III è dedicata alla cooperazione e al dialogo strategico settoriale e si articola in sette titoli: il Titolo I (articoli 15-21) che ne fissa gli obiettivi, i principi, le modalità di dialogo, le procedure di cooperazione, definendo altresì gli attori della cooperazione (istituzioni del governo cubano e gli organismi pubblici da essi designati, amministrazioni locali, organizzazioni internazionali e rispettive agenzie, agenzie di sviluppo degli stati membri dell'UE, rappresentanti della società civile); i settori della cooperazione (sviluppo sostenibile; diritti umani e buon governo; sostenibilità ambientale; prevenzione delle catastrofi; prospettiva di genere; persone in stato di vulnerabilità; sviluppo delle capacità nazionali; gestione

della conoscenza); le risorse disponibili per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione.

Osserva che il Titolo II (articoli 22-26) riguarda le questioni più propriamente connesse al dialogo politico-istituzionale: democrazia, diritti umani e buon governo, rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto, modernizzazione della pubblica amministrazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti, individuandone obiettivi e modalità di cooperazione per il loro raggiungimento.

Sottolinea che il Titolo III (articoli 27-36), dedicato alla promozione della giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione, stabilisce meccanismi di cooperazione nei settori della protezione dei dati personali, della prevenzione e repressione del traffico di droga, delle armi leggere, del riciclaggio di denaro, della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, dell'emigrazione, del traffico di persone e di migranti.

Evidenzia le disposizioni relative al potenziale contributo della società civile per il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'Accordo e il comune impegno a promuovere una maggiore partecipazione della società civile alle attività di cooperazione.

Rileva che la Parte IV è dedicata allo sviluppo e alla coesione sociale e prevede la creazione di canali di collaborazione nel campo delle politiche economiche, commerciali, di bilancio e delle politiche sociali. In particolare, segnala che nel settore dell'istruzione le Parti s'impegnano a condividere le esperienze e le migliori prassi e a promuovere lo scambio di studenti, ricercatori e docenti. Inoltre iniziative di cooperazione sono previste nel settore della sanità pubblica, della protezione dei consumatori, della cultura e del patrimonio culturale. Iniziative di cooperazione sono altresì previste a favore delle persone in stato di vulnerabilità, anche al fine di garantire pari opportunità e a creare opportunità economiche e politiche sociali specifiche.

Osserva che le Parti s'impegnano ad azioni di cooperazione volte a rafforzare la

politica di genere in tutti gli ambiti e a promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale e culturale. Particolare attenzione è rivolta ai programmi volti alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere. Segnala che l'Unione europea e Cuba si impegnano a promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla società e a promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili.

Sottolinea che il Titolo V (articoli 47-49) si occupa della cooperazione nel settore dell'ambiente, della gestione del rischio di catastrofi e di cambiamenti climatici e prevede azioni di cooperazione che possono comprendere il trasferimento e l'utilizzo di tecnologie pulite sostenibili e relativo *know-how*, promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, sostegno alle iniziative poste in essere da Cuba volte a aumentare la resistenza alle catastrofi e miglioramento della capacità di gestione sostenibile dell'approvvigionamento idrico.

Evidenzia che il Titolo VI (articoli 50-58) si occupa dello sviluppo economico e prevede una serie di attività di cooperazione nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca, del turismo sostenibile, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, dell'energia, comprese le energie rinnovabili, dei trasporti, delle statistiche, della modernizzazione del modello economico-sociale e della buona *governance* in materia fiscale.

Rileva che il Titolo VII (articolo 59) ha per oggetto l'integrazione e cooperazione regionali: in esso viene sottolineata l'importanza della cooperazione tra Cuba e i suoi vicini caraibici, in particolare nei settori prioritari individuati nella strategia comune relativa al partenariato Caraibi-UE.

Osserva che la Parte IV (articoli 60-80), relativa a scambi e cooperazione commerciale, definisce gli obiettivi della cooperazione nel settore, prefiggendosi in particolare di rafforzare le relazioni economiche e commerciali, di promuovere l'integrazione di Cuba nell'economia mondiale, di rafforzare il contributo del commercio sostenibile e di sostenere la diversifica-

zione dell'economia cubana, in un clima di miglioramento per gli investimenti. Sottolinea che le disposizioni prevedono l'agevolazione degli scambi e la cooperazione su questioni quali gli ostacoli tecnici agli scambi e le norme al fine di migliorare le prospettive di rafforzamento delle relazioni economiche.

Evidenzia che la Parte V (articoli 81-89), relativa alle disposizioni istituzionali e finali, istituisce un quadro istituzionale, composto da un Consiglio congiunto (articolo 81), riunito a livello ministeriale almeno ogni due anni e presieduto alternativamente da un rappresentante UE e da Cuba, i cui compiti consistono nel vigilare sulle attività volte al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, nel guidarne l'attuazione e nell'esaminare i principali problemi insorti nell'ambito dell'accordo, nonché le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse, e da un Comitato misto (articolo 82), che assiste il Comitato congiunto, composto di rappresentanti delle Parti e da alti funzionari.

Conclusivamente, auspica una rapida conclusione della proposta di legge in esame, d'iniziativa della Presidente della commissione affari esteri, poiché la sua approvazione s'inserirebbe pienamente nell'importante stagione d'intensificazione delle relazioni bilaterali italo-cubane, sul piano culturale (caratterizzato dallo svolgimento Settimana della cultura italiana a Cuba, giunta alla sua XXII edizione), sul piano economico-commerciale (il nostro Paese è tra i fra i primi dieci partner commerciali della Repubblica caraibica) e sul piano della cooperazione, dal momento che l'Italia è presente con programmi bilaterali e con il finanziamento ad organizzazioni multilaterali e ad alcune organizzazioni non governative.

Laura BOLDRINI (LeU) chiede chiarimenti circa il riferimento, nella relazione introduttiva della proposta di legge, al tema del « commercio di armi » nel contesto del dialogo politico. Tale riferimento appare contraddittorio rispetto agli obiettivi di disarmo e non proliferazione delle

armi di distruzione di massa, che pure sono parte integrante dell'Accordo di cooperazione.

Iolanda DI STASIO (M5S), *relatrice*, precisa che si fa riferimento al coordinamento degli sforzi per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi.

Vito COMENCINI (Lega) si associa alle considerazioni della collega Di Stasio.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si intende rinunciato il termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comandante delle Scuole della Marina militare di Ancona, Ammiraglio di Divisione Alberto Bianchi e del Comandante delle Scuole dell'Aeronautica militare/3 Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Umberto Baldi, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni » (1012 Perego di Cremona)	59
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01269 Rossini Roberto: Sulla normativa in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici	60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	61
5-01270 Tondo: Sull'impiego di contingenti militari nelle missioni internazionali	60
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	62
5-01271 Pagani: Sulla designazione del consigliere giuridico del Ministro della difesa	60
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	63
AVVERTENZA	60

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 gennaio 2019.

Audizione del Comandante delle Scuole della Marina militare di Ancona, Ammiraglio di Divisione Alberto Bianchi e del Comandante delle Scuole dell'Aeronautica militare/3 Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Umberto Baldi, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni » (1012 Perego di Cremona).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 15.35.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01269 Rossini Roberto: Sulla normativa in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.

Roberto ROSSINI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto ROSSINI (M5S) si dichiara soddisfatto della risposta che ha fornito i chiarimenti richiesti e assicura che sarà suo impegno riferire gli elementi in essa riportati alle istituzioni locali interessate.

5-01270 Tondo: Sull'impiego di contingenti militari nelle missioni internazionali.

Renzo TONDO (Misto-NcI-USEI) illustra l'interrogazione in titolo prendendo atto che, con riferimento all'invio di contingenti di nostri militari nelle missioni internazionali, i gruppi parlamentari che sostengono l'attuale Governo hanno cambiato il loro orientamento rispetto alle posizioni assunte nella passata legislatura.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Renzo TONDO (Misto-NcI-USEI) manifesta apprezzamento per la risposta che, entrando nel merito, espone molto chiaramente la posizione del Governo sul tema delle missioni internazionali.

Auspica, quindi, che sulla materia ci possa essere quanto prima un approfondito dibattito in Parlamento e sottolinea come per risolvere il problema del traffico di esseri umani nel Mediterraneo occorra, a suo avviso, aumentare il numero dei Paesi interlocutori nell'ambito della gestione dei flussi migratori dalle regioni subsahariane verso l'Europa.

5-01271 Pagani: Sulla designazione del consigliere giuridico del Ministro della difesa.

Roger DE MENECH (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in

titolo rilevando che, rispetto al tema della trasparenza, la posizione oggi assunta dai colleghi del Movimento 5 Stelle è molto distante da quella sostenuta sino a poco più di un anno fa.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roger DE MENECH (PD) osserva che la risposta fornita dal rappresentante del Governo rafforza la premessa politica che ha sollecitato la presentazione dell'atto di sindacato ispettivo, dando conferma della mancata trasmissione alla Corte dei conti del decreto di nomina del consigliere giuridico del Ministro.

Rileva, quindi, che il tema posto non riguarda tanto il requisito professionale della persona designata, bensì il fatto che per la nomina si sia adottato un criterio fiduciario, abbandonando così la battaglia per la trasparenza che nella scorsa legislatura il Movimento 5 Stelle ha condotto criticando con veemenza l'operato di chi allora stava al governo.

Ritiene, inoltre, che non sia opportuno minare l'autorevolezza delle istituzioni del dicastero della difesa e invita a fare chiarezza informando i cittadini in modo corretto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01269 Rossini Roberto: Sulla normativa in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In linea generale, l'attività di « bonifica sistematica » – il cui obiettivo è assicurare l'incolumità pubblica – viene svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio, relativamente alle « specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati... », in linea con l'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 1° ottobre 2012, n. 177.

Tale attività si configura, quindi, in un rapporto tra soggetti privati, laddove l'Amministrazione militare, in virtù delle vigenti disposizioni in materia, è chiamata, attraverso gli Organi Tecnici periferici, a provvedere all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato, oltre che a esercitare le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scopriamento di ordigni che possono essere eseguite su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato.

Il sopracitato *iter* autorizzativo implica l'instaurazione di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, così come regolamentato dalla legge 241/90 e successive modifiche, che vede quali attori da una parte l'organo periferico (della Difesa) competente per settore e territorio e dall'altra il soggetto interessato/committente.

Al riguardo, l'articolo 89 del d.lgs. n. 81/2008 chiarisce che per committente deve intendersi il « soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione »; inoltre « nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto ».

La definizione di « soggetto interessato » è riportata, altresì, nella direttiva – consultabile *online* – emanata dalla Direzione dei lavori e del demanio della Difesa (direttiva tecnica GEN-BST 001 ed. 2017):

« soggetto pubblico o privato, ovvero il committente che, in quanto titolare di un interesse che comunque insiste sul bene stesso, intende eliminare il rischio di ordigni bellici da cui possano derivare minacce alla sicurezza del sito interessato da eventuali opere di costruzione o altri interventi, avvalendosi di Imprese Specializzate nel settore della Bonifica Bellica Sistematica e regolarmente iscritte all'Albo istituito con decreto ministeriale 11 maggio 2015, n. 82 ».

Resta inteso che tutte le responsabilità derivanti da danni a persone o cose imputabili ad una imperfetta e incompleta esecuzione della ricerca ricadono sulle rispettive ditte specializzate interessate che, per tale aspetto, rilasciano specifica Dichiarazione di Garanzia sull'attività svolta.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01270 Tondo: Sull'impiego di contingenti militari nelle missioni internazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'interrogante per consentire al Dicastero l'opportunità di ribadire la posizione del Governo in merito al tema, quanto mai attuale, della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Ritengo siano eloquenti, al riguardo, le parole pronunciate dal Ministro della difesa lo scorso 19 dicembre alla Camera, in occasione del dibattito per la proroga delle Missioni internazionali relative all'ultimo trimestre del 2018: « Proseguiremo nel nostro sforzo per dare risposte e fronteggiare le diverse minacce che direttamente ed indirettamente riguardano gli interessi del Paese ».

Da queste parole emerge – ritengo – che il punto della questione non sia l'essere a favore o contro l'impegno internazionale, bensì lo stabilire cosa rivesta effettivo rilievo per l'interesse nazionale e agire di conseguenza, calibrando il contributo italiano in funzione degli obiettivi del Governo e delle esigenze del Paese.

Ed è questa, onorevoli colleghi, la direzione nella quale l'Esecutivo, attraverso il Dicastero, sta operando le sue scelte, ben ponderate e ben ribadite nel Contratto di Governo: mi riferisco, in particolare, alla scelta di recuperare risorse da aree che, anche grazie al contributo dei militari italiani, sono oramai in via di stabilizzazione – a mero titolo di esempio, pensiamo a Mosul in Iraq, o all'Ovest dell'Afghanistan – per reimpiegarle là dove insistono più attuali minacce alla sicurezza nazionale.

Pensiamo, sempre a titolo di esempio, all'area sub-sahariana e, in particolare, allo stesso Niger che l'interrogante ha

menzionato: uno Stato afflitto da strutturali problemi di sicurezza – *in primis* traffici illegali e terrorismo di varia matrice – il cui impatto sul nostro Paese è di tutta evidenza. Ebbene, in Niger, su richiesta delle autorità locali, un anno fa è stata avviata una missione bilaterale di supporto che siamo riusciti solo recentemente a sbloccare dopo un lungo stallo politico, e che potrà finalmente svilupparsi in direzione della stabilizzazione dell'area.

Naturalmente – e mi accingo a concludere – siamo ben consapevoli del fatto che rimodulare una presenza militare è un processo complesso e articolato, che richiede un approfondito esame anche in merito alle conseguenze di una eventuale riduzione dell'impegno, in termini di personale e assetti, in aree divenute di minor interesse strategico.

Ebbene, è anche nell'ottica di questa consapevolezza che il Dicastero sta operando tali valutazioni, finalizzate ad assicurare un impiego dello Strumento militare ancor più efficace, oculato e, soprattutto, calibrato alle concrete e attuali necessità del Paese, sempre nel rispetto degli impegni assunti in seno alle Alleanze e Organizzazioni di cui siamo parte.

Sento, infine, di dover concludere questo mio intervento ringraziando tutti i nostri soldati, marinai, avieri e carabinieri per quanto svolgono quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini e del Paese ovunque essa possa essere, direttamente o indirettamente, compromessa.

Non è retorica – il mondo ce li invidia. Grazie.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01271 Pagani: Sulla designazione del consigliere giuridico del Ministro della difesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro della difesa intenda assumere « per porre rimedio alla grave situazione di designazione illegittima verificatasi », in riferimento alla nomina della Dottoressa Poli in qualità di Consigliere giuridico.

Al riguardo, si sottolinea che la nomina in argomento avviene su base fiduciaria.

Nella fattispecie, la Dottoressa Poli è stata scelta nella considerazione degli elevatissimi requisiti professionali posseduti e della specifica competenza in materia di ordinamento militare, previo collocamento nella posizione di fuori ruolo deliberato, per l'incarico in esame, dal Consiglio della Magistratura militare (C.M.M.).

A parere dell'Amministrazione, la nomina è legittima per effetto della piena equiparazione tra magistrati ordinari e magistrati militari, stabilita dall'articolo 52 del Codice dell'Ordinamento militare. Tale indirizzo normativo trova, peraltro, riscontro anche nell'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012, n. 190, laddove i magistrati militari sono allineati a quelli ordinari proprio con riferimento alla figura del Consigliere giuridico negli Uffici di diretta collaborazione.

D'altro canto, il decreto ministeriale di nomina espressamente ha motivato sul

punto, richiamando anche la citata delibera di autorizzazione all'incarico adottata dal C.M.M. (organo di autogoverno della magistratura militare), oltre ad aver evidenziato il requisito di professionalità dell'essere stato un magistrato ordinario.

Inizialmente, il decreto non era stato inviato al controllo della Corte dei conti in ragione di una precedente prassi, ma è stato prontamente trasmesso una volta richiesto telefonicamente dalla stessa Corte dei conti.

Nel merito del quesito, è attualmente in corso la fase iniziale dell'interlocuzione istituzionale prevista ai fini del controllo preventivo di legittimità, pertanto la procedura può dirsi appena iniziata e gli esiti tuttora sconosciuti, come da comunicato stampa della Corte dei conti del 21 gennaio 2019.

L'Amministrazione, convinta della correttezza formale e sostanziale del provvedimento, non ritiene neanche ipotizzabili in astratto i profili di danno erariale evidenziati nell'atto.

Pertanto, il Dicastero resta in attesa, come previsto dalla normativa vigente in tema di controllo preventivo di legittimità degli atti ministeriali, delle eventuali determinazioni della Corte dei conti, così come pubblicizzato da plurime agenzie di stampa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	65
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009</i>)	73
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	66

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 62 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	66
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 65.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 66.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati. Atto n. 67.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 68 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di legittima difesa.**C. 1309, approvato dal Senato, e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*).

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1309, approvato dal Senato, e abb., recante Disposizioni in materia di legittima difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

essendo ormai concluso l'esercizio finanziario 2018, poiché ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente riferite a provvedimenti non approvati in via definitiva entro la fine dell'anno costituiscono economie di bilancio, si rende necessario modificare la norma di copertura di cui all'articolo 8, comma 2, facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e adeguando di conseguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019-2021;

in tal senso, la predetta relazione tecnica è stata positivamente verificata a condizione che sia riformulato il comma 2 dell'articolo 8, imputando l'intero onere, valutato in 590.940 euro annui a decorrere

dall'anno 2019, all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero della giustizia, che reca le occorrenti disponibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.

C. 1354, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel segnalare che la relazione tecnica di

cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, non è stata ancora ultimata, chiede un ulteriore rinvio ai fini della conclusione dell'esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018.

C. 1432 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, nel segnalare che la relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, non è stata ancora ultimata, chiede un ulteriore rinvio ai fini della conclusione dell'esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone

ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.

Atto n. 62.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è stato redatto in attuazione dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 25 ottobre 2017, n. 163, per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. All'Allegato A della citata legge è prevista, al punto 20, l'adozione, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, del decreto legislativo occorrente per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, che reca norme sull'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE), il cui termine di recepimento scade il 5 maggio 2019.

In particolare, l'articolo 5 della direttiva riguarda il « Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ». Il paragrafo 1 dispone che: « Lo Stato membro di esecuzione assicura che la persona ricercata goda del diritto al patrocinio a spese dello Stato dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva ». Significativa è la regola posta dal paragrafo 2 dell'articolo 5, e cioè che: « Lo Stato membro di emissione assicura che la persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione

penale e che esercita il diritto di nominare un difensore sul territorio di quello Stato membro affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione, in virtù dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/487/UE, abbia il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di emissione nell'ambito di tale procedimento nello Stato membro di esecuzione, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia ». Il paragrafo 3 aggiunge poi che il diritto al beneficio di cui ai due paragrafi precedenti può essere subordinato a una valutazione delle risorse a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, che si applica analogamente a quanto previsto in generale per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali. L'articolo 4, sul « Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali » prevede che gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell'interesse della giustizia. Gli Stati membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto di tutti i fattori pertinenti e obiettivi quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell'interessato, nonché il costo dell'assistenza di un difensore e il livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, gli indagati o imputati sono privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della sanzione in questione, per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia necessaria nell'interesse della giustizia. In ogni caso, la verifica del merito può considerarsi soddisfatta nelle situazioni seguenti: a) quando l'indagato o l'imputato è con-

dotta dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e b) durante la detenzione. Il patrocinio a spese dello Stato è concesso solamente ai fini del procedimento penale in cui la persona interessata è indagata o imputata per un reato.

In merito all'articolo 1 recante modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inerente l'applicabilità dell'istituto del gratuito patrocinio anche nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo e, posto che la relazione tecnica assicura che si tratta di disposizione che si limita alla mera « formalizzazione » di adeguamento della normativa nazionale alla normativa comunitaria e che la prassi applicativa adottata dalle Corti d'Appello, in virtù di una valutazione estensiva dell'articolo 75, comma 1, del testo unico delle spese di giustizia, avrebbe sinora già consentito l'accesso al beneficio dell'istituto del gratuito patrocinio relativamente ai soggetti interessati da procedimenti di esecuzione di mandato d'arresto europeo (MAE), non ha nulla da osservare. Ritiene ad ogni modo utile evidenziare che la mera attestazione della neutralità di nuove norme dovrebbe essere sempre accompagnata in relazione tecnica dalla puntuale illustrazione degli elementi e dei dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Pertanto, andrebbero comunque richiesti elementi informativi integrativi della relazione tecnica a dimostrazione della neutralità della norma, corredati di dati che siano idonei a comprovare l'avvenuto sostenimento negli ultimi 5 anni di oneri per il gratuito patrocinio per tale tipologia di procedimenti, in termini analoghi a quanto effettuato relativamente all'articolo 2.

Relativamente all'articolo 2 recante modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in merito alla modifica alla disciplina dei casi di esclusione dal gratuito patrocinio ritiene utile premettere

che la norma reca un ampliamento della platea di accesso al gratuito patrocinio così come previsto dalla legislazione vigente, stabilendo che d'ora innanzi valga l'esclusione del diritto al beneficio, pur in presenza dei requisiti di legge, solo per i soggetti condannati con sentenza « definitiva » per un reato di natura « tributaria », mentre la norma vigente escludeva, sino ad oggi, tutti gli indagati e condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati « tributari ». Per i profili contabili, osserva che la novella incide su fattori di spesa inequivocabilmente riconducibili ad oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, circostanza che autorizza il ricorso agli strumenti di flessibilità previsti in bilancio in presenza di oneri di spesa che eccedano le previsioni di stanziamento annuali. Per i profili di quantificazione, posto che la relazione tecnica procede alla valutazione del nuovo e maggior onere basandosi sulla individuazione dei procedimenti penali connessi ai reati tributari, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, ritiene che andrebbero innanzitutto esplicitate le fonti attraverso cui sia possibile operare un riscontro rispetto alla tipologia e al numero dei procedimenti ivi analiticamente indicati. Con riferimento all'adozione della percentuale del 2 per cento quale valore medio dei procedimenti penali iscritti nel triennio, al netto di quelli conclusi con condanna, che risulterebbero mediamente interessati dall'istituto del gratuito patrocinio, andrebbe illustrato il criterio di determinazione di tale percentuale, da cui scaturisce per la relazione tecnica una stima di 800 procedimenti penali in materia tributaria, in ragione annua, che potranno essere interessati dalla attuazione del gratuito patrocinio a carico dello Stato. In merito poi al grado di prudenzialità dell'onere unitario assunto dalla relazione tecnica (3.000 euro), ritiene utile richiedere gli elementi e parametri assunti nel relativo calcolo atteso che lo stesso è da riferire ai soli procedimenti penali connessi a reati di natura tributaria.

In relazione all'articolo 3 recante modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in merito all'esclusione dal beneficio del gratuito patrocinio per gli imputati di reati tributari, anche alla luce delle considerazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa, non ha osservazioni da formulare.

Per ciò che concerne l'articolo 4 recante disposizioni finanziarie, relativamente al comma 1, con riferimento alla copertura degli oneri relativi all'articolo 2, che viene posta a carico del fondo per il recepimento della normativa europea di cui al capitolo 2815 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economica e delle finanze del bilancio 2019/2021, non ha osservazioni da formulare. In merito ai commi 2 e 3, dal momento che ivi è prevista la formale clausola di « neutralità » per le restanti norme contenute nel provvedimento, rammenta che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, prevede che, per le disposizioni corredate di siffatte clausole, la relazione tecnica debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, restando in ogni caso precluso il ricorso a tale istituto in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) manifesta perplessità in ordine alla previsione recata dall'articolo 2 dello schema in esame, in base alla quale verranno ammessi al gratuito patrocinio, contrariamente a quanto previsto dal diritto vigente, anche gli indagati, gli imputati e i

condannati in via non definitiva per reati tributari. Ritiene infatti non meritevoli di tutela soggetti che potrebbero risultare privi di sostanze proprio perché non hanno dichiarato al fisco i propri redditi ed evidenzia l'onere che graverà sull'erario in conseguenza di tale previsione.

Dal punto di vista procedurale evidenzia inoltre le difficoltà applicative della norma derivanti dalla possibilità che il procedimento penale e quello tributario relativi a una medesima fattispecie, che procedono parallelamente, si concludano in momenti diversi.

Maura TOMASI (Lega), *relatrice*, pur ricordando come gli indagati e gli imputati debbano essere considerati non colpevoli fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, si dichiara comunque d'accordo, in linea di principio, con quanto evidenziato dal collega D'Ettore.

Claudio BORGHI, *presidente*, si riserva di approfondire la questione sollevata dall'onorevole D'Ettore, sottolineando comunque come la Commissione bilancio debba concentrare il proprio esame sui profili finanziari del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo.

Atto n. 65.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali.

Atto n. 66.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi all'assi-

stenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati.

Atto n. 67.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali.

Atto n. 68.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, fa presente che i quattro schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto in esame provvedono alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF per l'anno 2017, con riferimento alle scelte effettuate dai contribuenti sulle dichiarazioni dei redditi del 2014, relative ai redditi percepiti nell'anno 2013.

Evidenzia che il piano di riparto è elaborato sulla base della nuova disciplina normativa di cui all'attuale testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, vigente a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013. Segnala che tale disciplina normativa prevede che la quota dell'otto per mille di diretta gestione statale venga ripartita, di regola, in cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo e che i beneficiari del contributo vengano individuati sulla base delle valutazioni espresse dalle cinque Commissioni tecniche costituite per ognuna delle tipologie di intervento previste.

Ricorda che per il riparto delle risorse relative all'anno 2017 sono stati presentati quattro distinti schemi di decreto, riferiti alle seguenti tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille di diretta gestione statale:

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo (Atto n. 65);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alle calamità naturali (Atto n. 66);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati (Atto n. 67);

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali (Atto n. 68).

Segnala che non è stato invece presentato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di assegnazione delle risorse per la quinta categoria, relativa all'edilizia scolastica. Per quanto concerne tale fattispecie, evidenzia che la relazione illustrativa spiega che, analogamente allo scorso anno, per l'anno 2017 non sono state presentate istanze in quanto con l'articolo 1, commi 160 e 172, della legge n. 107 del 2015, cosiddetta « La buona scuola », le risorse per il triennio 2015-2017 sono state destinate al piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri.

Ricorda che la presentazione al Parlamento dei provvedimenti è avvenuta il 9 gennaio 2019, in linea con la tempistica stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 12 febbraio di ogni anno e l'adozione entro il 19 marzo.

Segnala che con i quattro schemi in esame si provvede al riparto della quota dell'otto per mille IRPEF, di pertinenza statale per il 2017, nell'importo complessivo di 24.056.763 euro. Sottolinea che, considerando anche la quota assegnata alla categoria relativa all'edilizia scolastica,

pari a 6.014.190 euro, le risorse complessivamente assegnate per le finalità dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale raggiungono i 30.070.953 euro.

Evidenzia come si tratti di un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a 181.066.782 euro. Fa presente che tale differenza deriva dalla circostanza che il suddetto importo risulta decurtato da diverse disposizioni legislative vigenti, che ne hanno disposto la destinazione ad altre finalità.

Sulla questione della riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale ricorda che è ripetutamente intervenuta la Corte dei Conti, la quale sin dai primi anni di applicazione dell'istituto, ma sistematicamente a partire dal 2004, ha stigmatizzato la prassi della distrazione, per esigenze di bilancio, della maggior parte delle risorse che i contribuenti destinano allo Stato nella scelta effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, verso finalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985.

Rileva che questa criticità è stata peraltro risolta dalla legge 163 del 2016, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, la quale ha introdotto il divieto di utilizzo delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille di pertinenza statale per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate.

Tuttavia, come anche sottolineato dalla Corte dei conti, evidenzia che le disposizioni normative intervenute finora continueranno ad incidere in diminuzione e in modo continuativo sulla capienza dei fondi dell'otto per mille di competenza statale, dato il carattere permanente delle riduzioni fin qui previste.

A fronte delle decurtazioni evidenziate ritiene vada peraltro considerato l'importo aggiuntivo derivante dal recupero di parte delle somme delle annualità precedenti a titolo di restituzioni per risparmi sulle somme assegnate, per lavori non fatti o per economie di attività, o per retroces-

sione del contributo per mancato inizio delle attività medesime, che quest'anno ammonta a 65.000 euro.

Ricorda che la normativa che disciplina il riparto prevede che qualora il Consiglio dei ministri, su proposta del suo Presidente, intenda derogare al criterio della ripartizione in cinque quote uguali, il Governo è tenuto a trasmettere alla Camera una relazione che dia conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri suddetti.

Segnala che, in attuazione della suddetta facoltà di deroga, il Consiglio dei ministri, con delibera 8 novembre 2018, ha disposto la riduzione del 50 per cento delle quote relative alle categorie « Fame nel mondo » e « Assistenza ai rifugiati », per un ammontare di euro 3.007.095 ciascuna, ed è stato conseguentemente disposto l'incremento di tale somma, pari a 6.014.190 euro, alla quota della categoria « Calamità naturali », che raggiunge così un totale di euro 12.028.381.

Inoltre, con riguardo alla categoria dei beni culturali, segnala che, con delibera 27 settembre 2017, il Consiglio dei ministri ha deciso di derogare al criterio concernente la distribuzione territoriale degli interventi tra le cinque aree geografiche previste dalla normativa, destinando la quota relativa a tale categoria unicamente ad interventi nelle zone colpite dal sisma verificatosi nel Centro-Italia a far data dal 24 agosto 2016. Fa presente che tale scelta è volta ad anticipare agli anni 2017 e 2018 l'applicazione delle disposizioni di deroga introdotte dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, il quale prevede che la quota parte dell'otto per mille dell'IRPEF relativa alla conservazione dei beni culturali sia destinata, per dieci anni, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito dei suddetti eventi sismici.

Evidenzia che, in relazione alle suddette deroghe, la relazione illustrativa degli schemi di riparto in esame prevede che, con successiva relazione, verrà dato conto delle motivazioni per cui il Governo ha

derogato ai criteri generali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998.

Fa presente che, come indicato nel preambolo degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille IRPEF di pertinenza statale per il 2017, sono pervenute 344 domande, di cui 80 per la fame nel mondo, di cui 76 ammesse alla valutazione tecnica; 55 per calamità naturali, di cui 45 ammesse alla valutazione tecnica; 190 per conservazione beni culturali, di cui 36 ammesse alla valutazione tecnica; 19 per assistenza ai rifugiati, tutte ammesse alla valutazione tecnica.

Segnala che, delle istanze pervenute, 191 sono state escluse per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Tra queste, 144 sono relative alla categoria « Conservazione dei beni culturali », escluse in quanto riferite ad interventi in zone non rientranti nelle aree colpite dal sisma di cui al decreto-legge n. 8 del 2017.

Evidenzia che sono stati ammessi alla valutazione delle Commissioni tecniche 153 progetti. Ai fini della ripartizione, sono state ammesse a finanziamento le istanze che hanno conseguito il punteggio più alto nella valutazione, fino a concorrenza della somma disponibile per ogni categoria.

Fa presente che, nel complesso, le istanze ammesse al finanziamento sono risultate 37, con una percentuale di ammissione, ossia un rapporto tra domande ammesse e domande presentate, pari al 10,8 per cento. Nel dettaglio, si tratta di:

17 istanze, per un importo di 3,007 milioni di euro, per interventi relativi alla fame nel mondo, con una percentuale di ammissione (rapporto domande ammesse/domande presentate) pari al 21,3 per cento;

10 istanze, per un importo di 12,028 milioni di euro, per interventi relativi alle calamità naturali, con una percentuale di ammissione pari al 18,2 per cento;

9 istanze, per un importo di 6,014 milioni di euro, per interventi relativi alla

conservazione dei beni culturali, con una percentuale di ammissione pari al 4,7 per cento;

1 istanza, per un importo di 3,007 milioni di euro, per interventi relativi all'assistenza ai rifugiati, con una percentuale di ammissione pari al 5,3 per cento.

Infine, per il dettaglio della normativa che attualmente disciplina la materia, per gli interventi di rideterminazione della quota dell'otto per mille disposti dal legislatore nel corso del tempo a copertura di oneri derivanti da interventi legislativi, nonché per il dettaglio delle istanze presentate ed ammesse al finanziamento, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con quanto evidenziato dal relatore.

Pietro NAVARRA (PD) chiede che il seguito dell'esame sia rinviato, ai fini di poter approfondire i contenuti degli schemi di decreto in esame e della relativa documentazione predisposta dagli uffici.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309,
approvato dal Senato, e abb.**

**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 17, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009**

9304



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO X

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e finanze
23 GEN. 2019
Prot. n. A-569

Roma,

23 GEN. 2019

Prot. n. 12811/2019
Entrata prot. n. 12540/2019
Allegati: 1
Risposta a Nota del

All'Ufficio legislativo Economia
Sede
e p.c. All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Sede
All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 1309 e connessi – Testo unificato recante: *“Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”*. Testo e relazione tecnica aggiornata.

Si fa riferimento al provvedimento di iniziativa parlamentare indicato in oggetto.


Al riguardo, tenuto conto che l'esercizio finanziario 2018 si è concluso e che, come previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge 196 del 2009, le quote dei fondi speciali di parte corrente riferita all'esercizio 2018, dei provvedimenti non approvati in via definitiva, costituiscono economie di bilancio, si rende necessario modificare la norma di copertura di cui all'articolo 8, comma 2, facendo decorrere l'onere dall'anno 2019 e adeguando di conseguenza la copertura finanziaria al corrente triennio 2019 – 2021.

Pertanto, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnico-finanziaria aggiornata al triennio di riferimento 2019-2021, pervenuta dal Ministero della giustizia, con nota prot. n. 2542 del 21 gennaio 2019 a condizione che l'articolo 8, comma 2 del disegno di legge venga modificato come segue:

“2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."

Il Ragioniere Generale dello Stato.



RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge sono rivolte a modificare e perfezionare l'istituto della legittima difesa, il quale trova il suo fondamento nella necessità di autotutela immediata della persona, necessità che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, viene riconosciuta entro determinati limiti una deroga alla prerogativa dello Stato dell'uso della forza per reprimere alcune tipologie di reato.

La relativa disciplina è contenuta nell'art. 52 del codice penale, che detta altresì i requisiti fondamentali, in presenza dei quali è esclusa la punibilità: l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui); la necessità della difesa; l'attualità del pericolo; l'ingiustizia dell'offesa; il rapporto di proporzione tra difesa e offesa. In particolare, la proposta normativa tende a focalizzare la criticità di alcune situazioni, ritenute meritevoli di particolare tutela quali soprattutto quelle collegate a reati commessi presso l'abitazione/domicilio della persona con coinvolgimento dei familiari: significativi, in tali casi, gli interventi diretti ad aggravare le sanzioni penali già previste, ad escludere la responsabilità per i danni subiti e quindi il risarcimento a favore di colui che si sia introdotto volontariamente ed arbitrariamente nelle sfere di dimora e pertinenze altrui nonché all'estensione della perseguibilità d'ufficio qualora la violazione domiciliare sia commessa per perpetrare altri reati come il furto o la rapina. La disciplina in esame, poi, trova applicazione anche nel caso in cui il fatto reato venga compiuto nelle immediate adiacenze dei luoghi dove viene esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale quando sia dimostrata la volontà di introdursi in tali posti con violenza alle cose ed alle persone o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa alle stesse.

Oltre alla legittima difesa, il provvedimento in esame ridisegna i limiti dell'eccesso colposo, previsto dall'articolo 55 c.p., soprattutto per escludere la punibilità di alcune condotte, allargando il raggio di operatività dell'istituto, che ricorre allorché sussistono i presupposti di fatto di una causa di giustificazione (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, legittima difesa, uso legittimo delle armi, stato di necessità), ma l'agente per colpa ne travalica i limiti. Nella prospettiva disegnata, quindi, si pone attenzione alle dinamiche collegate ai furti in abitazione ed ai furti con strappo, fattispecie di reato per le quali le pene risultano sensibilmente aggravate e per le quali la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena diventa collegata e subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Articolo 1

(Modifiche agli articoli 52 del codice penale)

Le modifiche apportate all'articolo 52 del codice penale, sono finalizzate ad introdurre rilevanti innovazioni riguardo alla disciplina della scriminante soggettiva della legittima difesa, allargando le ipotesi di ricorso a tale causa di giustificazione quando i reati sono commessi in ambito domiciliare o in luoghi ove si estrinseca la vita privata e lavorativo-professionale di una persona come proiezione della propria libertà individuale.

Mediante il riferimento all'art. 614 c.p. (violazione di domicilio) è stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma) oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma). In tali ipotesi, è sempre autorizzato il ricorso a "un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo" per la difesa legittima della "propria o altrui incolumità" o dei "beni propri o altrui".

In relazione, poi, alla difesa dei beni, ai fini della sussistenza della scriminante: a) il reo non deve avere desistito (dall'azione illecita) b) deve sussistere il pericolo di aggressione.

In presenza delle indicate condizioni, è stata introdotta una sorta di presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa.

E' introdotto, infine, il quarto comma dell'articolo 52 a precisare che la presunzione di legittima difesa sussiste ogni qual volta si compia un atto per respingere l'intrusione altrui posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.

Le modifiche introdotte hanno natura precettiva e ordinamentale. La valenza delle predette disposizioni, tuttavia, è suscettibile di determinare sostanziali effetti a livello processuale: infatti, il numero dei casi giudizialmente accertati di legittima difesa, alla luce delle previsioni introdotte col presente provvedimento, sarà determinante ai fini della quantificazione dell'onere finanziario che lo Stato sarà chiamato ad anticipare ai fini di sostenere le spese legali di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, cui si rimanda.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

La disposizione pone attenzione alle ipotesi di c.d. eccesso colposo di legittima difesa, con la previsione, contenuta nella nuova dizione dell'articolo 55, comma 2 c.p., di escludere la fattispecie del reato colposo commesso a tutela della propria o altrui incolumità fisica o libertà personale o sessuale, qualora l'agente sia stato indotto in errore da un "grave turbamento psichico" derivante dalla situazione di pericolo in atto causato dalla persona contro la quale è stata diretta la reazione difensiva che, nel perpetrare il reato, si sia avvalsa di circostanze di tempo (ad esempio ore serali o notturne) di luogo o abbia minacciato o paventato abusi ad altre persone (ad esempio i familiari) anche con riferimento all'età (ad esempio figli o persone anziane).

Le modifiche introdotte hanno natura precettiva e ordinamentale. La valenza delle predette disposizioni, tuttavia, è suscettibile di determinare effetti sotto il profilo finanziario: infatti, si ritiene che il numero dei casi giudizialmente accertati possa subire un incremento attesa la rilevanza sociale e mediatica del fenomeno trattato nell'attuale momento storico. Come già rappresentato all'articolo precedente, la quantificazione dell'onere finanziario riguarderà le spese legali che lo Stato sarà chiamato a sostenere, problematica che verrà affrontata in sede di esame del successivo articolo 8, cui si rimanda.

Articolo 3

(Modifica all'articolo 165 del codice penale)

La norma in esame mira a fornire una tutela maggiore, anche a livello processuale, per coloro che hanno subito furti nelle abitazioni e furti con strappo, ipotesi delittuose per le quali le sanzioni penali risultano sensibilmente aggravate e per le quali la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena diventa collegata e subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

La disposizione ha natura precettiva e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica: si rileva, piuttosto, che la condizione necessaria di sottoporre il beneficio della sospensione al risarcimento del danno potrà determinare effetti deflattivi e di contenimento del contenzioso civile prodromico alla definizione del procedimento penale.

Articolo 4

(Modifica all'articolo 614 del codice penale)

La previsione in esame, relativa all'ipotesi delittuosa della violazione di domicilio di cui si è già ampiamente discusso, riguarda il sensibile inasprimento delle sanzioni penali correlate al reato de quo: l'entità delle stesse varia da uno a quattro anni nelle ipotesi ordinarie e da due a sei anni nelle ipotesi aggravate. *La disposizione, di natura ordinamentale e precettiva non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.*

Articolo 5

(Modifica all'articolo 624-bis del codice penale)

Anche tale previsione, analogamente alla precedente, la quale è relativa all'ipotesi delittuosa di furto in abitazione e di furto con strappo, di cui si è già ampiamente discusso, riguarda il sensibile inasprimento delle sanzioni penali correlate al reato de quo: l'entità delle stesse varia da quattro a sette anni nelle ipotesi ordinarie e da cinque a dieci anni nelle ipotesi aggravate. Anche la sanzione pecuniaria è aumentata: la stessa da 927 euro a 2.000 euro, passa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 2.500 euro. *La disposizione, di natura ordinamentale e precettiva non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, l'innalzamento degli importi della medesima comporterà un flusso erariale positivo, allo stato non quantificabile, per le casse dello Stato.*

Articolo 6

(Modifica all'articolo 628 del codice penale)

La norma modifica la misura della pena prevista per il reato di rapina nel caso ordinario e nel caso di concorrenza di alcune circostanze aggravanti. Nella prima ipotesi l'entità della pena è variata nel minimo che da quattro passa a cinque anni, mentre nel caso aggravato di cui al terzo comma, la sanzione della reclusione cambia nel minimo passando da cinque a sei anni, mentre la sanzione della multa, la stessa da 1.290 euro a 3.098 euro, passa da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 4.000 euro. Infine, nel caso delle circostanze aggravanti di cui al quarto comma, la sanzione della reclusione cambia nel minimo passando da sei a sette anni, mentre la sanzione della multa, la stessa da 1.538 euro a 3.098 euro, passa da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 4.000 euro. *La disposizione, di natura ordinamentale e precettiva*

non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria, l'innalzamento degli importi della medesima comporterà un flusso erariale positivo, allo stato non quantificabile, per le casse dello Stato.

Articolo 7

(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

L'articolo in esame conferma la non punibilità della condotta di chi agisce per "legittima difesa" secondo i criteri ed i presupposti già illustrati nel secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 52 c.p., atteso che si prevede l'esclusione della responsabilità in sede civile e, quindi, l'eventuale risarcimento dei danni subiti dagli autori dei reati (violazione di domicilio, furto in abitazione, furto con strappo) di cui si discute nel presente provvedimento. Invece, il secondo comma dell'articolo, pur prevedendo e confermando l'esenzione da responsabilità penale di chi abbia agito con eccesso di colpa, trovandosi nelle situazioni descritte dall'articolo 55, secondo comma c.p., lascia comunque aperta la strada ad eventuali azioni in sede civile da parte del suddetto autore del reato, che risulti in qualche modo danneggiato da colui che ha posto in essere la reazione all'evento delittuoso. In questa ipotesi, la valutazione della misura dell'indennità concessa a titolo risarcitorio è rimessa all'equo apprezzamento del giudice che valuterà le concause (tra cui sono determinanti la gravità, le modalità realizzative ed il contributo della condotta del c.d. "danneggiato") che hanno contribuito ad ingenerare nella persona un comportamento di eccessiva tutela. *La disposizione, rimanendo circoscritta nell'ambito civile e regolando le situazioni private delle parti in causa, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*

Articolo 8

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

La disposizione in esame introduce l'articolo 115-bis del D.P.R. 115/2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di spese di giustizia*): l'articolo di nuova formulazione, stabilisce che qualora nei confronti della persona che ha commesso il fatto in presenza delle condizioni di cui agli articoli 52, secondo, terzo, e quarto comma e 55, secondo comma c.p., sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, l'onere relativo all'onorario ed alle spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte venga assunto dallo Stato

il quale provvede ad anticiparle, al fine di sostenere le spese legali, attenendosi alle modalità già previste dagli articoli 82 ed 83 del predetto T.U. : inoltre, con deroga alla previsione di cui al comma 2 dell'art. 82, vengono anticipate anche le spese documentate e le indennità di trasferta - sebbene nella misura minima consentita - del difensore che sia iscritto all'albo degli avvocati di altro distretto di corte di appello.

La valutazione finanziaria, in mancanza di dati analitici di riferimento, è stata redatta su una stima presuntiva dei costi medi per gradi di giudizio, relativi alle spese per la refusione dei costi alle parti alle quali è stata riconosciuta, in sentenza o con altro provvedimento, la scriminante della legittima difesa ai sensi dell'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto ovvero l'esclusione dalla punibilità ai sensi dell'art. 55, comma secondo c.p., per un delitto compiuto nell'ambito delle mura "domestiche" come intese ai fini del presente provvedimento.

Il dato è relativo ai procedimenti pendenti nel corso del 2016 - anno di riferimento più recente per il quale è possibile estrapolare un dato oggettivo - alla luce dei dati forniti dall'Ufficio centrale di statistica del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, confrontati con i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica e relativi alle cause definite per tipologia dei possibili reati avvenuti con perpetrazione di una violazione di domicilio, allo scopo utilizzando una stima prudenziale del 10% di ipotesi di legittima difesa e di eccesso colposo.

PROSPETTO I

Tipo di delitto	A Numero delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria	B Numero persone denunciate/arrestate	C Numero casi pendenti	D Numero casi definiti	Casi di legittima difesa/eccesso colposo (10% sui dati della colonna D)
Furti con strappo	16.672	1.824	912	274	27
Furti in abitazione	214.053	14.591	7.296	2.189	219
TOTALE	230.725	16.415	8.208	2.462	246

Pertanto, secondo il prospetto sopra riportato si può ipotizzare che vi sia una media di 246 casi all'anno per i quali lo Stato è chiamato ad anticipare le somme dovute per onorari e spese legali al difensore della persona alla quale è stata giudizialmente riconosciuta la scriminante soggettiva

della legittima difesa o dell'eccesso colposo ai sensi della presente proposta di legge, con un costo medio di assunzione erariale dell'onere, quantificato in circa 3.000,00 euro per tipologia di tutela legale.

Considerato in via prudenziale che una percentuale del 20% dei soggetti interessati dai casi in esame potrà avvalersi del ricorso al patrocinio a spese dello Stato di cui all'articolo 76 del sopra citato D.P.R. 115/2002, per un ammontare di 147.735 euro, che trovano apposita copertura con tale istituto, l'onere complessivo dell'intervento normativo "de quo" può quantificarsi, prudenzialmente, in complessivi euro 590.940 all'anno.

I suddetti dati vengono riassunti nel Prospetto II qui di seguito riportato:

PROSPETTO II

Casi di legittima difesa/eccesso colposo (10% sui dati della colonna D del prospetto I)	Costo medio delle spese legali anticipate dallo Stato in euro	Costo medio totale delle spese legali anticipate dallo Stato in euro
246	3000	738.675
Gratuito patrocinio (20% dei casi)	Costo medio del gratuito patrocinio a carico dello Stato in euro	Costo medio totale delle spese per gratuito patrocinio in euro
49	3000	147.735
totale costo annuale (al netto del 20% per gratuito patrocinio)		590.940

Alla copertura dell'onere valutato in 590.940 euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente (Tabella A), triennio 2019-2021, utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia, che presenta le occorrenti disponibilità.

Si rappresentano infine i possibili effetti finanziari, comunque positivi per l'Erario, di difficile quantificazione, derivanti dal comma 1 dell'articolo 8, secondo cui, nel caso di riapertura

delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata.

Articolo 9

(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

La norma modifica, in parte, il comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Tale modifica è finalizzata a trattare in udienza, con priorità assoluta, i processi relativi alle fattispecie delittuose di cui agli articoli 589 e 590 c.p. verificatesi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma e 55, secondo comma del codice penale.

Si tratta di una norma procedurale, rispondente a criteri di economicità processuale e di ampio respiro mediatico e sociale che, comunque, non è in grado di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, atteso che gli adempimenti sia delle cancellerie sono istituzionali ed ordinari: agli stessi, pertanto, potrà provvedersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato

23 GEN. 2019

La relazione tecnico-finanziaria è positivamente verificata a condizione che l'articolo 8, comma 2, del testo del disegno di legge sia modificato come segue:

"2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 590.940 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01272 Tabacci e Gebhard: Interpretazione delle disposizioni relative alle detrazioni per figli a carico	83
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	87
5-01275 Fregolent: Accesso alle prestazioni del Fondo per il ristoro dei risparmiatori (FIR) ...	84
5-01273 Osnato: Nomina del Presidente della Consob	84
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	89
5-01274 Centemero: Applicabilità del regime forfettario per il 2019 ai professionisti con diversi codici ATECO	84
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	90

INTERROGAZIONI:

5-01109 D'Incà: Adozione di correttivi alla disciplina della contribuzione perequativa del fondo di solidarietà comunale	85
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	91
5-01178 Trano: Notifica ai debitori, da parte dell'Agenzia delle entrate, del fermo amministrativo dei veicoli	85
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	93
5-01179 Centemero: Interpretazione autentica in materia di regime agevolato per i titolari di partite IVA	85
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	94
5-01180 Fregolent: Nomina del Presidente della CONSOB	86
5-01190 Giacomoni: Ripristino dell'aliquota agevolata IRES per le associazioni del terzo settore	86
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	95

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza della Presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 15.20.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la

trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Avverte quindi che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione Giacomoni 5-01212 sarà svolta in un'altra seduta.

5-01272 Tabacci e Gebhard: Interpretazione delle disposizioni relative alle detrazioni per figli a carico.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, benché non possa ritenersi pienamente soddisfatta, poiché la disposizione in discussione appare del tutto irragionevole e fonte di numerosi problemi. Nel caso, ad esempio, di due coniugi che abbiano quattro figli e che si separino consensualmente, potranno accordarsi sulla ripartizione delle detrazioni soltanto per quanto riguarda i primi tre figli e non per il quarto. Si tratta di una disparità di trattamento difficilmente comprensibile, che costituisce un elemento di indubbia illogicità. Si riserva pertanto di intervenire nelle sedi opportune per proporre la modifica della norma in questione.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA ritiene che si tratti di un problema di ordine contabile e a nome del Governo si dichiara pronto a valutare eventuali modifiche normative avanzate nelle sedi opportune.

5-01275 Fregolent: Accesso alle prestazioni del Fondo per il ristoro dei risparmiatori (FIR).

Luigi MARATTIN (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo sottolineando come in ordine alla norma in esame non sussista alcun dubbio interpretativo, in quanto il Governo intende includere nel provvedimento sia le quattro banche citate dagli interroganti (Banca Etruria, Banca Marche, Carichieta e Cariferrara) che le due banche popolari venete. Non è pertanto necessario intervenire con modifiche della normativa primaria; potrà eventualmente essere emanata in proposito una circolare interpretativa.

Quanto all'eventualità dell'avvio di una procedura di infrazione riguardante la presunta incompatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato delle disposizioni relative al fondo di ristoro per i risparmiatori, fa presente che al momento non è pervenuta al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte della Commissione europea, alcuna segnalazione o comunicazione in merito.

Luigi MARATTIN (PD) chiede al Sottosegretario di poter acquisire per iscritto la risposta fornita.

5-01273 Osnato: Nomina del Presidente della Consob.

Marco OSNATO (FdI) illustra la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco OSNATO (FdI) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, che tuttavia non può ritenere soddisfacente. Considera, infatti, che il conflitto d'interessi che fa capo al presidente vicario della Consob rappresenti un grave *vulnus* all'autonomia e all'indipendenza dell'istituto e chiede che il Governo si impegni a svolgere le necessarie verifiche.

Rileva come il Governo affermi di assumersi la responsabilità politica della meditata decisione; allo stesso modo dovrà allora assumersi anche la responsabilità di tenere in sospenso la nomina del presidente di una autorità di vitale importanza per il Paese, in un momento storico estremamente delicato quale è quello attuale. Auspica pertanto si giunga il più presto possibile ad una decisione in merito.

5-01274 Centemero: Applicabilità del regime forfettario per il 2019 ai professionisti con diversi codici ATECO.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) si ritiene soddisfatto per la risposta ricevuta, dal momento che ciò che rileva è l'attività effettivamente svolta dal professionista e non relativo il codice Ateco.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza della Presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia VIL-LAROSA.

La seduta comincia alle 15.40.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata tramite l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-01109 D'Incà: Adozione di correttivi alla disciplina della contribuzione perequativa del fondo di solidarietà comunale.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federico D'INCÀ (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita. Sot-

tolinea come il problema sia molto sentito nel territorio veneto, in particolare nei comuni colpiti da eventi alluvionali. Il fondo perequativo nasce dalla disponibilità da parte dei comuni a fornire risorse aggiuntive, ma vi sono comuni, prevalentemente turistici, con un alto numero di seconde case ed un valore elevato dell'IMU che, anche a causa degli eventi atmosferici avversi, si trovano oggi in difficoltà e richiedono pertanto maggiore attenzione. Occorrerebbe a suo avviso prevedere un fondo perequativo tra comuni, che abbia una propria autonomia.

5-01178 Trano: Notifica ai debitori, da parte dell'Agenzia delle entrate, del fermo amministrativo dei veicoli.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Invita inoltre gli onorevoli interroganti ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze eventuali segnalazioni al riguardo.

Raffaele TRANO (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e ribadisce l'importanza di notificare al cittadino il fermo amministrativo del veicolo. Accoglie, infine, l'invito del Sottosegretario ad inviare al Ministero segnalazioni di casi specifici.

5-01179 Centemero: Interpretazione autentica in materia di regime agevolato per i titolari di partite IVA.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giulio CENTEMERO (Lega) ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita e sottolinea l'importanza di tale questione per i giovani che svolgono attività di praticantato, rammentando che una buona formazione produce una buona economia.

**5-01180 Fregolent: Nomina del
Presidente della CONSOB.**

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo, richiamando la risposta fornita ai presentatori dell'interrogazione a risposta immediata 5-01273 Osnato, vertente su analogo argomento (*vedi allegato 2*). Ribadisce come il Governo stia affrontando con i necessari tempi di riflessione la questione, e si assume di ciò la piena responsabilità, nella consapevolezza che la nomina del Presidente della Consob debba avvenire nel più breve tempo possibile. Proprio in considerazione della delicatezza della questione, occorre infatti pervenire alla migliore scelta possibile, nell'interesse del Paese.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ricorda al Sottosegretario che l'interrogazione presentata era volta a comprendere a che punto fosse la procedura di nomina del presidente della Consob, in un momento storico in cui la vigilanza dell'autorità svolge un ruolo fondamentale e nel quale è necessario fornire certezze agli investitori. Non può pertanto ritenersi soddisfacente la risposta secondo la quale al momento vi è la piena operatività di quattro membri su cinque dei componenti, poiché, in ogni caso, il vertice dell'Autorità è ancora vacante. Il Partito democratico continuerà dunque a sollecitare il Governo su una questione di primaria importanza,

che desta seria preoccupazione e che non può essere ulteriormente rinviata.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA ribadisce che l'*iter* di nomina del presidente della Consob è stato avviato, anche se la procedura non si è perfezionata.

5-01190 Giacomoni: Ripristino dell'aliquota agevolata IRES per le associazioni del terzo settore.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VIL-LAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*). Aggiunge inoltre che il Governo, sebbene non possa fornire tempi certi al riguardo, conferma il proprio impegno a riconfermare l'aliquota agevolata agli enti del terzo settore, trattandosi di un problema non certo di merito quanto piuttosto di coordinamento normativo.

Raffaele BARATTO (FI) ringrazia il Sottosegretario ed auspica che l'aliquota agevolata venga ripristinata al più presto perché gli enti *non profit* sono in grande difficoltà. Non possono essere infatti considerati alla stregua delle altre associazioni coloro che fanno volontariato e che creano valore aggiunto per tutto il Paese.

Carla RUOCCO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-01272 Tabacci e Gebhard: Interpretazione delle disposizioni relative alle detrazioni per i figli a carico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame chiede chiarimenti interpretativi in merito alla disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

Gli Onorevoli interroganti, in particolare, chiedono se sia possibile interpretare la disposizione di cui al citato articolo 12, comma 1-*bis*, del TUIR, alla stregua di quanto stabilito dal comma 1, lettera *c*) del medesimo articolo 12, consentendo che, anche nel caso di almeno quattro figli a carico, possano intervenire accordi diversi fra i genitori per la ripartizione delle detrazioni.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.

Il comma 1, lettera *c*) dell'articolo 12 del TUIR, concernente le detrazioni per carichi di famiglia, detta le regole di ripartizione tra i genitori della detrazione spettante per figli a carico, non essendo possibile ripartire la predetta detrazione in base alla convenienza economica.

Tale criterio può essere derogato nella sola ipotesi in cui i genitori, non legalmente ed effettivamente separati, si accordino per attribuire l'intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Come chiarito con la circolare n. 15/E del 2017 attraverso la previsione di tale accordo, il legislatore ha inteso, in linea di principio, evitare che, a causa dell'incapienza dell'imposta di uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico. È possibile, tuttavia, dar corso

all'accordo anche in assenza di tale condizione « di incapienza » poiché la norma, nel consentire l'attribuzione dell'intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non vi fa espresso riferimento.

Per i genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la ripartizione della detrazione tra i genitori è diversamente disciplinata a seconda che sia stabilito o meno l'affidamento congiunto dei figli.

È, infatti, previsto che « la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa ».

In relazione alla possibilità riconosciuta ai genitori separati di accordarsi circa l'attribuzione della detrazione, nella citata circolare n. 15/E del 2007 è stato precisato che, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori separati e non separati, le disposizioni in materia di attribuzione della detrazione debbano essere interpretate secondo criteri unitari e che, dunque, in caso di affidamento del figlio

ad uno solo dei genitori l'accordo può essere finalizzato a ripartire la detrazione nella misura del 50 per cento ovvero ad attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato e, nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'accordo può avere il contenuto di attribuire l'intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Al di fuori delle predette ipotesi, la norma prevede che, nel caso in cui il genitore affidatario non possa fruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, quest'ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, un importo pari al 50 per cento della detrazione stessa.

Ai sensi del comma 1-*bis* del medesimo articolo 12 del TUIR, in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione che è ripartita in misura pari al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati, ovvero attribuita in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

A differenza di quanto previsto con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico, i genitori non possono accordarsi per ripartire l'ulteriore detrazione in misura diversa.

Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12, se l'ulteriore detrazione per figli di cui al citato comma 1-*bis* del medesimo articolo 12 è di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita delle detra-

zioni per coniuge, delle altre detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR, nonché delle detrazioni per oneri e spese, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia 31 gennaio 2008 sono state individuate le modalità di erogazione del predetto credito che può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o, a scelta del contribuente, riportato a nuovo per computarlo in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo ovvero chiesto a rimborso.

Ciò posto, a parere dell'Agenzia delle entrate, deve ritenersi che non sia necessario applicare estensivamente il criterio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) del TUIR, in ordine alla possibilità dei genitori di accordarsi sulla attribuzione delle detrazioni per figli a carico, atteso che la finalità di tale disposizione di impedire che una parte della predetta detrazione non possa essere fruita in caso di incapienza dei genitori, è perseguita anche in presenza di almeno quattro figli a carico mediante il comma 3 dell'articolo 12, ai sensi del quale la quota di detrazione non fruita per incapienza dell'imposta lorda dei genitori è restituita sotto forma di credito d'imposta in base al citato decreto interministeriale 31 gennaio 2008.

ALLEGATO 2

5-01273 Osnato: Nomina del Presidente della Consob.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216, il Presidente ed i quattro membri della CONSOB sono scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi dell'articolo 47-*quater* del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 2008, la durata del mandato è di sette anni, non rinnovabile; ciò evidentemente a garanzia dell'autonomia dei componenti.

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di organizzazione e funzionamento della CONSOB, il Presidente della Commissione, nel caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal componente presente con

maggiore anzianità nell'ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età.

Peraltro, quattro dei cinque componenti della Commissione sono attualmente in carica e ciò consente interinalmente l'ordinato svolgimento delle funzioni di istituto; non risulta, in effetti, alcuna compromissione delle pertinenti attività.

Nello svolgimento degli adempimenti istruttori, per la designazione di cui trattasi il Governo sta compiendo le valutazioni di propria competenza, nel rispetto delle prerogative dei vari soggetti istituzionalmente coinvolti nella procedura.

In particolare, l'impulso procedimentale consiste, formalmente, nella formulazione di una proposta da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale non è stata ad oggi perfezionata.

Il Governo si assume la responsabilità politica della meditata decisione, al fine di garantire l'imparzialità, l'autorevolezza e la piena funzionalità della Commissione.

ALLEGATO 3

5-01274 Centemero: Applicabilità del regime forfettario per il 2019 ai professionisti con diversi codici ATECO**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, sulla base delle nuove disposizioni introdotte in materia di regime forfettario per l'anno 2019, chiedono di sapere se il Governo non ritenga opportuno chiarire – con circolare esplicativa o tramite *faq* sul sito dell'Agenzia delle entrate – l'applicabilità del regime forfettario ai professionisti con codice ATECO diverso. A titolo esemplificativo gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se un soggetto che esercita l'attività contraddistinta dal codice ATECO 749099 (altre attività professionali) e che detiene una partecipazione di controllo (90 per cento) in una società immobiliare esercente l'attività di intermediazione nella mediazione immobiliare (codice ATECO 683100), a cui dedica circa il 70 per cento della propria attività lavorativa, possa continuare ad applicare, per il periodo d'imposta 2019, il regime forfettario.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 57, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 9, lettera *c*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto una causa inibente all'accesso al regime forfettario laddove prevede che non possono avvalersi di tale regime, tra l'altro, « gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano

direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni ».

La *ratio legis* sottesa alla predetta causa ostativa è quella di evitare artificiose frammentazioni delle attività d'impresa o di lavoro autonomo svolte al solo scopo di beneficiare di una tassazione più favorevole. Perché tale requisito venga rispettato, onde evitare abusi, deve essere presa come riferimento l'attività effettivamente svolta. Pur in presenza di due codici attività formalmente distinti in base alla classificazione ATECO, qualora il contribuente eserciti, di fatto, un'attività collegata a quella effettivamente svolta, ad esempio, da una società a responsabilità limitata, ciò inibisce, secondo l'impostazione normativa, la permanenza nel regime forfettario.

Pertanto, piuttosto che il riferimento a codici ATECO tra loro diversi, deve essere verificata l'effettiva correlazione tra le due attività esercitate, ciò comportando un esame delle fattispecie volto a verificare se l'attività svolta individualmente è correlabile a quella prodotta in forma associata.

In tale ottica, il caso rappresentato, sia pur a titolo esemplificativo, non può trovare risposta, mancando uno degli elementi necessari per la verifica dell'applicabilità della disposizione in commento, in quanto non è specificato il tipo di attività svolta individualmente dall'esercente arti e professioni.

ALLEGATO 4

5-01109 D'Incà: Adozione di correttivi alla disciplina della contribuzione perequativa del fondo di solidarietà comunale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, nel rappresentare come diversi comuni veneti che contribuiscono sia all'alimentazione che alla contribuzione perequativa del fondo di solidarietà comunale (FSC) abbiano evidenziato un saldo negativo delle loro posizioni, chiede di conoscere quali correttivi, anche di natura normativa, si intendano adottare al fine di limitare il danno patito dai predetti comuni. Ciò, in ogni caso, senza pregiudicare la funzione perequativa del fondo di solidarietà comunale.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Occorre anzitutto premettere che, dal punto di vista tecnico, l'attuale assetto normativo che regola la distribuzione ai comuni delle risorse assegnate a titolo di FSC già prevede una serie di meccanismi di natura normativa per poter intervenire al fine di evitare sperequazioni tra i comuni. Infatti, la legge 11 dicembre 2017, n. 232 all'articolo 1, comma 449, modificato a partire dal 1° gennaio 2018, stabilisce che, limitatamente ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota di FSC pari al 45 per cento per l'anno 2018, al 60 per cento per l'anno 2019, all'85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, è distribuita tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Con riferimento alla stima della capacità fiscale si fa presente che – come peraltro indicato dallo stesso Onorevole

interrogante – i comuni in questione sono contraddistinti da una elevata capacità fiscale pro-capite dovuta in particolare alla componente immobiliare (IMU/TASI). In particolare, i comuni indicati nell'interrogazione in esame presentano per l'anno 2018 una capacità fiscale media pro-capite (1.205 euro) pari al triplo di quella media pro-capite nazionale dei comuni della medesima fascia di popolazione (420 euro).

Deve, poi, comunque precisarsi che l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequatale di tali comuni è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare.

Sempre nell'ottica dell'attuazione del metodo perequativo, occorre inoltre richiamare il successivo comma 450 del medesimo articolo 1, il quale dispone che al risultato che si ottiene dalla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard viene applicato un apposito correttivo finalizzato a limitare le variazioni delle risorse di riferimento che, tra un anno e l'altro, superino determinate soglie rispetto all'ammontare delle risorse storiche.

L'importo risultante da tale meccanismo è ulteriormente rettificato in virtù dell'applicazione del correttivo di cui al comma 450-bis dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, il quale prevede che le quote delle risorse da distribuire sono attribuite a favore dei comuni che presentano contemporaneamente una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall'aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard,

una variazione negativa della dotazione netta del FSC 2017 rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento di cui al comma 450 dello stesso articolo 1 e una variazione negativa della dotazione netta del FSC 2017 rispetto alla dotazione netta del FSC 2016.

La disposizione della legge di bilancio 2017 contenuta nel comma 450-*bis* stabilisce inoltre che, limitatamente all'anno 2017, il riparto viene effettuato in proporzione alla distanza dalla percentuale del -1.3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del FSC 2017 e la dotazione netta del FSC 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450.

Tale meccanismo è stato assicurato a regime a partire dall'anno 2018 in virtù dell'articolo 14, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Occorre altresì aggiungere che la lettera *d-bis*) del comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 prevede un importo, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, destinato a essere ripartito tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al predetto comma 450, una variazione negativa della dotazione del FSC per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa.

Si deve in ultimo osservare che la sede naturale in cui possono essere rappresentate e valutate le particolari esigenze dei comuni è la Conferenza Stato città ed autonomie locali alla quale devono essere sottoposti i criteri di riparto del FSC al

fine di acquisire l'accordo per la successiva adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

A tale proposito, si ricorda che nella seduta della Conferenza Stato città e autonomie locali del 29 novembre scorso il Governo e l'ANCI hanno stipulato un accordo volto a mantenere per l'anno 2019 i criteri applicati per il riparto del fondo 2018 e, in particolare, la medesima percentuale del 45 per cento applicata in ordine al criterio della capacità fiscale e dei fabbisogni *standard*.

L'articolo 1, comma 921, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ha dato, poi, attuazione al citato accordo in particolare confermando per l'anno 2019 gli stessi importi indicati per ciascun ente in merito al riparto del fondo 2018.

Infine, la Ragioneria Generale dello Stato evidenzia quanto segue.

Il comma 29-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, introdotto dal comma 883 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ha previsto che la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, con cadenza biennale, a partire all'anno 2018, presenti una relazione alla commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dal funzionamento dello schema perequativo. Nell'ambito della predetta relazione, ancora in corso di definizione, verranno esaminati eventuali profili critici dell'attuale criterio di riparto del Fondo di solidarietà comunale, ivi quelli inclusi quelli segnalati dai comuni veneti richiamati dall'Onorevole interrogante, nonché eventuali ipotesi integrative e correttive del criterio stesso.

ALLEGATO 5

5-01178 Trano: Notifica ai debitori, da parte dell'Agenzia delle entrate, del fermo amministrativo dei veicoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante – nell'evidenziare le problematiche connesse all'applicazione del cosiddetto fermo amministrativo del veicolo, previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nei casi di omessa notifica al debitore del relativo preavviso – chiede « se il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga opportuno “prevedere l'obbligo, da parte dell'agente della riscossione, della notifica al debitore del fermo amministrativo del veicolo” ».

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 86 richiamato prevede che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il concessionario può disporre fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

La procedura di iscrizione del fermo cosiddetto amministrativo è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, prima di iscrivere il fermo amministrativo di un bene mobile registrato, adempie puntualmente alle cennate prescrizioni dell'articolo 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e provvede a notificare il preavviso di fermo.

L'Agenzia precisa che non risultano specifiche segnalazioni di fenomeni di omessa notifica di tale comunicazione.

Deve precisarsi che, in caso di temporanea assenza del debitore presso il suo domicilio fiscale, la notifica dell'atto si perfeziona, necessariamente, non mediante consegna dello stesso nelle mani del destinatario (che è assente), bensì nelle forme della cosiddetta « irreperibilità relativa », a seguito del compimento degli adempimenti previsti in tali casi dalla legge, vale a dire il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione del relativo avviso alla porta dell'abitazione e l'invio di una raccomandata A.R.; ciò, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile (articoli 139 ss.) e alle norme settoriali (articoli 25 e 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) che ad esse sul punto rinviano.

Tanto premesso, l'eventuale introduzione dell'obbligo di notifica al debitore del fermo cosiddetto amministrativo del veicolo, oltre che del preavviso di fermo, configurerebbe un adempimento aggiuntivo a carico dell'agente della riscossione, ultroneo rispetto a quelli già previsti dal sopracitato articolo 86 e che necessita di un apposito intervento normativo.

Inoltre, per evitare che il relativo costo resti a carico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione – e, quindi, possa ripercuotersi sul bilancio dello Stato – occorre necessariamente prevedere che l'onere dell'adempimento stesso debba gravare sul debitore moroso, ovvero, ove il credito risulti inesigibile, sul singolo ente pubblico creditore, determinandosi comunque, in tale ultima ipotesi, comunque un onere per la collettività.

ALLEGATO 6

5-01179 Centemero: Interpretazione autentica in materia di regime agevolato per i titolari di partite IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine all'interpretazione della nuova lettera *d-bis*) del comma 57, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In particolare si chiede se la disposizione debba essere interpretata nel senso che possano considerarsi «... incluse nel regime agevolato le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, rsi rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, giova evidenziare che il comma 54 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che «I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000».

L'applicazione di tale regime è tuttavia subordinato al rispetto delle altre condizioni previste dal successivo comma 57 della medesima legge.

Tra queste vi è quella richiamata dall'onorevole interrogante, lettera *d-bis*) del comma 57, in base alla quale non possono avvalersi del regime forfetario «...le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro».

Tale previsione mira ad evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo.

Pertanto, qualora siano rispettate le condizioni suddette, non vi sono ostacoli all'accesso al regime agevolato per le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale.

ALLEGATO 7

**5-01190 Giacomoni: Ripristino dell'aliquota agevolata IRES
per le associazioni del terzo settore.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare l'ordine del giorno 9/01334-B/214 approvato dal Governo in sede di discussione del disegno di legge di bilancio finalizzato a reintrodurre la previgente normativa in materia di aliquote fiscali agevolate per gli enti che svolgono attività di volontariato, chiedono, dunque, di sapere quando verrà reintrodotta l'aliquota agevolata IRES per le associazioni che operano nel terzo settore.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Il comma 51 dell'articolo 1 della legge 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), attraverso l'abrogazione dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ha disposto il venir meno dell'aliquota agevolata prevista, ai fini IRES, nei confronti degli enti di assistenza e beneficenza, dagli enti ospe-

dalieri, dagli istituti di istruzione e di studio senza fini di lucro, accademie, corpi scientifici, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e dagli enti con le stesse finalità sociali.

Come ricordato dagli Onorevoli interroganti, nel corso della discussione del disegno di legge di bilancio 2019 è stato approvato un ordine del giorno favorevole alla reintroduzione dell'abroganda agevolazione.

A tal proposito, nel far presente che non è al momento possibile fornire indicazione certa relativamente ai tempi e alle modalità di intervento normativo, si conferma l'impegno del Governo a valutare quanto prima il ripristino dell'aliquota agevolata nei confronti dei soggetti in esame.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	96
7-00121 Frassinetti: Iniziative per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00013</i>)	96
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	104

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 877 Azzolina (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
Norme in materia di accesso ai corsi universitari. C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1414 Ascani</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00121 Frassinetti: Iniziative per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe.

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00013*)

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 16 gennaio 2019.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ricorda che il tema oggetto della discussione è già stato dibattuto dalla VII Commissione nel corso della passata legislatura e che il Governo, accogliendo le sollecitazioni allora emerse, ha emanato la circolare dell'8 febbraio 2018 con la quale le istituzioni scolastiche di ogni ordine e

grado sono state invitate, nella piena autonomia organizzativa e didattica, a prevedere iniziative volte a diffondere la conoscenza dei tragici eventi che costrinsero centinaia di migliaia di italiani, abitanti dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, a lasciare le loro case, spezzando secoli di storia e di tradizioni. Ritenendo troppo specifico e puntuale l'impegno richiesto al Governo dalla risoluzione in titolo per la promozione della proiezione nelle scuole del film « Red-Land-Rosso », anche in considerazione del fatto che le scuole godono di una loro autonomia, esprime l'avviso che la risoluzione dovrebbe contenere indicazioni più ampie in merito all'utilizzo di strumenti per accrescere la conoscenza dei fatti storici di cui si parla, considerato che, oltre al film in questione, ci sono altri modi per rendere nota la tragedia delle foibe.

Antonio PALMIERI (FI), dopo aver premesso che il gruppo di Forza Italia ha sottoscritto la risoluzione, condividendone i contenuti, ricorda che si deve al Governo Berlusconi l'approvazione della legge 30 marzo 2004, n. 92, con la quale il 10 febbraio è stato ufficialmente individuato quale giorno del ricordo della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. In merito all'impegno chiesto al Governo per la proiezione del film « Red-Land-Rosso », cui faceva riferimento la deputata Piccoli Nardelli, ritiene che esso consenta di dare concretezza agli altri impegni contenuti nella risoluzione e che sia uno strumento utile a rendere visibile quel pezzo di storia.

Giuseppe BASINI (Lega) dichiara il proprio appoggio alla risoluzione, che dà rilevanza ad un capitolo della storia patria poco conosciuto, aiutando gli italiani a riappropriarsene attraverso la divulgazione della conoscenza dei fatti. Ritiene che la risoluzione costituisca una lodevole iniziativa, che potrebbe incontrare il sostegno di tutti i commissari.

Ketty FOGLIANI (Lega) sottoscrive la risoluzione, suggerendo nel contempo che

la Commissione dovrebbe visitare la Foiba di Basovizza.

Patrizia PRESTIPINO (PD) desidera esprimersi nella duplice veste di testimone, in quanto cresciuta nel quartiere romano Giuliano Dalmata, dove trovarono una nuova casa molti esuli dall'Istria e dalla Dalmazia, e di insegnante da sempre attivamente impegnata a far conoscere alle giovani generazioni la tragedia delle foibe. Sottolinea che furono le testimonianze dirette di coloro che ripararono in quel quartiere a metterla per la prima volta a conoscenza degli orrori delle foibe, che la maggior parte degli italiani, compresi molti suoi colleghi, appresero solo a distanza di tanti anni dai fatti. Ricorda, inoltre, che il 10 febbraio 2008, nel corso del suo mandato di presidente del XII Municipio di Roma, quando Veltroni era sindaco, in occasione della celebrazione del quarto Giorno del Ricordo, venne inaugurato nel quartiere il primo monumento romano dedicato alle vittime delle foibe, alla cui erezione lei e la sua parte politica si dedicarono con convinzione volendo lasciare un riconoscimento tangibile a questi martiri della storia. Anche lei ritiene che in passato non si sia parlato abbastanza di quella strage, che oggi tocca il cuore di tutti gli italiani, e che quella tragedia debba essere ricordata per quello che fu, al di là dell'appartenenza politica, perché la morte non è né di destra né di sinistra.

Rossano SASSO (Lega), nel sottoscrivere la risoluzione, sottolinea come nella VII Commissione la discussione si incentri su temi differenti e sempre interessanti, che inducono a stimolanti riflessioni. Esprime il proprio rammarico per i tanti anni in cui interessi politici di parte hanno oscurato in varie forme – il negazionismo di Togliatti, il giustizialismo di Napolitano, il riduzionismo di Occhetto – la tragedia delle foibe, di cui lui stesso, fino al 1989, è stato ignaro, ostacolando la diffusione di un'informazione completa e corretta sui massacri perpetrati sul confine orientale dell'Italia. Osserva che la riconciliazione

nazionale non può che passare anche attraverso la piena e condivisa consapevolezza delle proporzioni di quella tragedia. Ritiene, pertanto, necessario che si faccia di più per diffondere la conoscenza di una strage che fu gravissima e non deve essere dimenticata.

Alessandra CARBONARO (M5S), premesso di conoscere bene il tema, anche grazie alla sua passata esperienza teatrale, che l'ha portata a conoscere l'esistenza di un luogo della memoria – noto come Magazzino 18 – al Porto Vecchio di Trieste: è dove gli esuli dall'Istria e dalla Dalmazia abbandonarono tutte le loro cose, prima di lasciarsi alle spalle le loro città, le case, le radici. È convinta che siano tante le storie personali mai raccontate del tipo di quella della Norma Cossetto del film « Red Land-Rosso »: storie che meriterebbero anch'esse di essere conosciute. Ritiene quindi importante puntare i riflettori sul passato, non solo per apprendere quanto è accaduto, ma soprattutto perché serva come monito per il futuro.

Lucia CIAMPI (PD), anch'ella in qualità di insegnante, si sente particolarmente toccata dal tema di cui si parla, del quale nella scuola si è preso atto solo dagli anni Novanta, dopo la caduta del muro di Berlino, grazie ai docenti più sensibili, che hanno preso atto che molto era stato nascosto e hanno ritenuto giusto portarlo alla luce. Ricordando altri gravi episodi della storia recente, quali l'esodo della popolazione giuliano-dalmata e le stragi naziste e fasciste lungo la dorsale appenninica, sottolinea la necessità che la storia venga conosciuta per intero e che gli stermini vengano ricordati a prescindere dalla matrice politica che li ha causati. Ritiene che il Governo precedente abbia mostrato un'ampia sensibilità rispetto al tema delle foibe, come dimostra la circolare del Ministero emanata lo scorso anno e indirizzata alle scuole, che, a suo avviso, non hanno bisogno di ulteriori sollecitazioni per prestare al tema la dovuta attenzione. Ritiene invece che debba essere

rispettata la loro autonomia e che la scelta degli strumenti da utilizzare debba essere lasciata alla discrezionalità degli insegnanti, in accordo con indicazioni di carattere generale rispetto a un obiettivo che resta certamente condivisibile.

Daniele BELOTTI (Lega), dopo aver preso atto che esiste un'evidente concordia di tutte le forze politiche sul tema trattato dalla risoluzione Frassinetti, ricorda che il Consiglio regionale della Lombardia è stato tra i primi a promuovere iniziative della memoria, indicendo un concorso rivolto a tutte le scuole di primo e secondo grado della regione, connesso ai temi legati alla Giornata del Ricordo. Rilevando, tuttavia, lo scarso numero di progetti presentati, ritiene che sia necessario incentivare l'impegno attraverso qualcosa di più pratico per sopperire alla carenza di tempo, impegno e passione non sempre diffusi tra gli insegnanti. Trova utile lo strumento della proiezione di un film per suscitare maggiore interesse e sviluppare ulteriormente la conoscenza di questo pezzo di storia che dovrebbe essere testimoniata da chi l'ha vissuta e subita, non raccontata da chi potrebbe avere interesse a deformarne i contenuti alterando la realtà per pregiudizi politici di parte.

Domenico FURGIUELE (Lega) sottoscrive la risoluzione e apprezza la condivisione unanime che emerge dal dibattito, che segna una marcata differenza rispetto a quanto avvenuto nei cinquant'anni successivi agli eventi. Ricorda l'alto numero di profughi che hanno trovato rifugio nelle città del Sud, come testimoniano le tante lapidi che costellano i cimiteri meridionali. Dopo aver sottolineato le responsabilità politiche che hanno spinto a tacere la verità, invita a ridare giustizia ai fatti partendo proprio dalla scuola e dalla toponomastica con una ricostruzione storica autentica, anche se impopolare.

Giorgia LATINI (Lega) sottoscrive la risoluzione, condividendo tutte le considerazioni espresse dai colleghi della Commissione. Sottolinea quindi l'ampia condi-

visione che si riesce a raggiungere in VII Commissione quando si affrontano temi importanti come quello della risoluzione in esame.

Federico MOLLICONE (FdI) reputa altamente nobile il consenso raggiunto tra tutti i colleghi, su un tema che, invece, ha conosciuto fasi alterne da quando è stata istituita la Giornata del Ricordo. Reputa necessario che, come comunità nazionale, si giunga ad un'unità della memoria per ricordare tutti gli atti di violenza terroristica e massiccia – compresi quelli degli anni di piombo – al di là dei contesti storico-politici, com'è nello spirito della risoluzione in discussione.

Vittoria CASA (M5S) sottolinea l'importanza di salvaguardare l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento nelle celebrazioni legate al «Giorno del ricordo» istituito dalla legge n. 92 del 2004. A suo avviso le tematiche legate ai massacri delle foibe – come alla Shoah – vanno portate avanti attraverso linguaggi e strumenti scelti dal personale scolastico preposto.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) ritiene giusto e opportuno approvare la risoluzione in esame, senza tuttavia che nessuno se ne appropri, e anzi in spirito di condivisione proprio come avvenne nel dibattito sulla legge n. 92 del 2004, considerata, infatti, una legge *bipartisan*. Sottolinea che non esiste più alcuna forma di negazionismo da parte del suo schieramento politico e che la memoria e la storia costituiscono un patrimonio di tutti, che va fatto vivere.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI, dopo aver ricordato che il Ministero ha già emanato una circolare l'8 febbraio del 2018 e che le istituzioni scolastiche godono di autonomia, esprime il parere favorevole del Governo sulla risoluzione, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Paola FRASSINETTI (FdI) accoglie le modifiche proposte dal Governo e ringra-

zia tutti i colleghi della Commissione per il dibattito costruttivo e per il sostegno. Sottolinea che l'autonomia scolastica è importante, ma deve essere esercitata in modo critico: nel caso di specie, occorre che il racconto dei massacri delle foibe sia portato nelle scuole dai testimoni, o almeno da storici, e non da figure dai contorni imprecisati e prive di titolo per parlare, che raccontano i fatti in modo distorto e tendenzioso. Osserva che ciò in qualche caso è avvenuto in passato, il che indica che la circolare non è stata sufficiente e che occorre dare alle scuole indirizzi più chiari.

Anna ASCANI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime l'avviso che i colleghi già intervenuti abbiano espresso chiaramente le ragioni del voto favorevole del suo gruppo e si dichiara felice di constatare che è possibile convogliare le diverse posizioni su obiettivi comuni per raggiungere risultati condivisi da maggioranza e opposizione.

Paolo LATTANZIO (M5S) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, che sottoscrive una risoluzione che offre spunti importanti per la riconciliazione nazionale. Ritiene infatti indispensabile partire dalla costruzione di una condivisa e storicamente fondata narrazione del passato, e auspica che questo serva di impulso per avviare un ragionamento anche su quello che accadde nei cosiddetti «anni di piombo».

Antonio PALMIERI (FI) annuncia il voto favorevole di Forza Italia, ribadendo che la risoluzione è coerente con la legge n. 92 del 2004, approvata sotto l'ultimo Governo Berlusconi.

La Commissione approva la risoluzione in titolo nel nuovo testo (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il viceministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Lorenzo Fioramonti.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado.

C. 877 Azzolina.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2018.

Virginia VILLANI (M5S) ricorda che in occasione dell'esame alla Camera della proposta di legge n. 1066, recante misure per contrastare le condotte di maltrattamento o di abuso negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, ha presentato un ordine del giorno inteso alla riduzione del numero degli alunni nelle classi, nella convinzione che l'eccessivo affollamento delle stesse classi, oltre al resto, problemi di gestione e tenuta degli alunni da parte degli insegnanti, sottraendo energie e tempo all'insegnamento. Rileva quindi che la proposta in esame va esattamente nella stessa direzione, perché parte dalla difficoltà di gestire classi troppo numerose. Ritene che quello delle cosiddette «classi pollaio» non sia un problema da minimizzare e che sia sbagliato considerarlo circoscritto alle sole scuole del Mezzogiorno. La riduzione del numero degli alunni nelle singole classi è finalizzata a garantire maggiore qualità della formazione e più alti *standard* di sicurezza nelle scuole. Non comprendendo il senso degli interventi contrari al provvedimento, che non hanno senso se davvero

si ambisce a realizzare una scuola di qualità, auspica che il dibattito possa proseguire con lo stesso spirito di convergenza che ha animato quello testé conclusosi sulla risoluzione Frassinetti.

Antonio PALMIERI (FI) sottolinea che l'intervento della deputata Aprea nella seduta del 16 gennaio era volto ad esprimere perplessità sull'effettiva realizzabilità dell'intervento normativo, che ha un forte impatto finanziario sui saldi di bilancio. Evidenzia il rischio che l'*iter* parlamentare finisca per arenarsi a causa della mancanza di risorse e delle relative coperture finanziarie. Invita quindi a fare ogni opportuna valutazione e a chiarire quale sia l'impatto finanziario del provvedimento sulla base di dati concreti e ufficiali forniti dal Governo in merito all'effettiva consistenza numerica delle classi sovraffollate, e non di dati dedotti da esperienze personali e soggettive. Reputa inoltre opportuna una verifica degli effetti prodotti dalla norma del decreto-legge 112 del 2008, soprattutto per capire la situazione attuale di affollamento delle classi scolastiche.

Lucia CIAMPI (PD) concorda sull'opportunità di effettuare un monitoraggio degli effetti prodotti dalla riforma del 2008 sul numero di alunni per classe, ritenendo che, anche qualora la percentuale di classi sovraffollate fosse solo dello 0,34 per cento, come sostenuto da alcuni osservatori dei fatti della scuola, potrebbe comunque essere opportuno intervenire. Ricorda, però, che una modifica del rapporto alunni/docente comporterebbe inevitabilmente la necessità di adeguamento delle strutture scolastiche e dell'organico sia di docenti sia di personale ATA. Condivide l'obiettivo della proposta di legge, peraltro presente anche nella legge n. 107 del 2015, ma ritiene che vadano adeguate proporzionalmente le risorse finanziarie, umane e strumentali. Chi governa non deve limitarsi ad

auspicare una soluzione, ma deve anche essere realistico e comprendere i limiti in cui opera, a cominciare dal vincolo di bilancio. Conclude, ricordando che gli interventi sulla consistenza degli organici delle istituzioni scolastiche devono essere discussi e concordati con le regioni.

Federico MOLLICONE (FdI) dichiara di condividere la finalità della proposta di legge, perché il problema della composizione delle classi è reale e non consiste nel solo sovraffollamento, esistendo altri fattori che ostacolano la didattica, tra cui il problema dell'integrazione degli stranieri. Sottolinea, in proposito, che nelle grandi città i docenti devono spesso confrontarsi con un numero di studenti stranieri elevato, il che implica difficoltà oggettive nello svolgimento delle lezioni, atteso che si tratta di alunni che conoscono poco l'italiano. Gli ostacoli legati alla comprensione della lingua da parte degli alunni stranieri, in alcuni casi presenti nelle classi in numero superiore a quello degli italiani, provocano a volte un vero e proprio « blocco didattico » in danno degli studenti di lingua italiana. Conclude, sottolineando l'aspetto della sicurezza dell'edilizia scolastica e l'urgenza di provvedere alla realizzazione di interventi in funzione antisismica nelle scuole.

Vittoria CASA (M5S), *relatrice*, premezzo che il dibattito è appena iniziato e che quello in discussione non è un testo chiuso, che la sua parte politica non intenda cioè modificare per migliorarlo alla luce delle proposte che verranno auspicabilmente anche dall'opposizione, invita i colleghi a collaborare per costruirne insieme il contenuto, precisando che gli oneri finanziari potranno essere spostati sull'anno finanziario 2020, al fine di evitare un impatto sul bilancio in corso.

Evidenzia che si tratta di una proposta di legge che tiene conto degli aspetti afferenti all'inclusione e alla dispersione scolastica e rimarca che la questione del sovraffollamento delle classi è tra quelle comprese nel contratto di Governo.

Ai fini del prosieguo dell'esame chiede al Governo di fornire dati dettagliati, a livello sia nazionale, sia di singole regioni, con esposizione disaggregata per tipologia di scuola – dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado – relativi al numero, nell'anno scolastico in corso, nelle scuole statali, rispettivamente, degli alunni e dei docenti, e al relativo rapporto (dato medio e valori minimo e massimo); al numero delle classi con alunni disabili e studenti superiori a 20 per classe, al numero delle classi della scuola dell'infanzia con un numero di alunni rispettivamente: inferiore a 18, compreso tra 18 e 22, compreso tra 23 e 26, superiore a 26; al numero delle classi della scuola primaria con un numero di alunni rispettivamente: inferiore a 15, compreso tra 15 e 21, compreso tra 22 e 26, superiore a 26; al numero delle classi della scuola secondaria di primo grado con un numero di alunni rispettivamente: inferiore a 18, compreso tra 18 e 22, compreso tra 23 e 27, superiore a 27; al numero delle classi della scuola secondaria di secondo grado con un numero di alunni rispettivamente: inferiore a 25, compreso tra 25 e 30, superiore a 30.

Preannuncia quindi che intende proporre alla Commissione, quando sarà il momento, di svolgere audizioni per ascoltare le voci della scuola e realizzare un'ampia e approfondita istruttoria.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) domanda se i dati pubblicati *online* da « Tuttoscuola » non possano essere considerati una base di partenza sufficiente per iniziare l'esame.

Vittoria CASA (M5S), *relatrice*, esprime l'avviso che si tratti di dati troppo aggregati per poter essere utilizzati.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di accesso ai corsi universitari. C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1414 Ascani).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 dicembre 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1414 Ascani. Vertendo la suddetta proposta su identica materia, comunica di averne disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del regolamento, ai progetti di legge in titolo.

Manuel TUZI (M5S), *relatore*, ad integrazione delle relazioni già svolte per l'esame in sede referente delle proposte di legge assegnate alla Commissione in materia di accesso ai corsi universitari, riferisce sulla proposta 1414 Ascani e altri. Evidenzia che essa si basa sul presupposto della necessità di mantenere un numero programmato di accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia al fine di assicurare un'elevata qualità della formazione e dei servizi offerti dall'università, oltre all'adeguamento del numero dei laureati alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale. Infatti secondo i presentatori della proposta – come emerge dalla relazione di accompagnamento – l'accesso libero determinerebbe la presenza di un numero di immatricolati impossibile da gestire per il sistema universitario italiano in termini di spazi fisici, docenti, lavoratori e formazione professionale. Il provvedimento si compone di 5 articoli. L'articolo 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università siano autorizzate a incrementare, nel limite del 10 per cento, il numero dei posti disponibili, definito annualmente con decreto del MIUR, per le immatricolazioni degli studenti stranieri al corso di laurea magi-

strale in medicina e chirurgia. L'articolo 2 introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, corsi di orientamento con frequenza obbligatoria nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, con uno stage presso gli ospedali per l'orientamento per le facoltà mediche, demandando ad un decreto del MIUR la definizione dei relativi contenuti e modalità di svolgimento. Vengono previsti, inoltre, corsi annuali con frequentazione obbligatoria organizzati dagli atenei, finalizzati alla preparazione alle prove selettive nazionali per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, per i corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché per i corsi di diploma universitario di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, per i corsi di laurea in scienza della formazione primaria e per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. L'articolo 3 dispone un'autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro dal 2019 per l'adeguamento dell'edilizia universitaria al maggior numero di studenti iscritti. La relazione illustrativa della proposta sottolinea che il rischio di riduzione di medici specialisti nel Servizio sanitario nazionale è da collegarsi allo scarso numero di borse di studio o di contratti di formazione specialistica previsti ogni anno (circa 6.000 contratti a fronte di 10.000 laureati). Per l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici l'articolo 4 della proposta in esame dispone un incremento di spesa pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, 45 milioni per l'anno 2020, 68,4 milioni per l'anno 2021, 91,8 milioni per l'anno 2022 e 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2023. L'articolo 5 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento.

Anna ASCANI (PD) evidenzia che la proposta è volta ad aumentare il numero minimo di accessi, pur nel rispetto della programmazione del numero, che comunque resta necessaria per evitare l'ingolfa-

mento delle aule e il deterioramento della qualità didattica.

Ritiene, inoltre, che il numero degli accessi debba essere diversificato. Ricorda che la sua proposta reca anche disposizioni in materia di edilizia universitaria, essendo questo tema strettamente connesso a quello del numero di studenti ammessi ai corsi.

Illustra quindi le disposizioni della proposta in materia di orientamento alla scelta per gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e di orientamento allo svolgimento dei *test* di ammissione. Ricorda che la materia richiede una programmazione in accordo con le regioni, auspicando quindi che una rappresentanza dei presidenti di regione possa essere ascoltata nell'ambito del ciclo di audizioni che la Commissione sta svol-

gendo. Si augura che gli spunti contenuti nella proposta di legge di cui è prima firmataria possano essere d'aiuto nel dibattito e valutati con attenzione dalla maggioranza, trattandosi di suggerimenti di buon senso in favore degli studenti, delle università e del Paese.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

7-00121 Frassinetti: Iniziative per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe (8-00013).**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premessi che:

con la legge 30 marzo 2004, n. 92, è stato istituito dal Parlamento italiano il «Giorno del ricordo», al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani, giuliani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;

tale giornata è dedicata alla celebrazione ed alla memoria della complessa vicenda del confine orientale e, all'interno di questa, del martirio degli italiani infoibati, del loro assassinio di massa organizzato dalle bande comuniste del maresciallo Tito, raccapricciante segno di una pulizia etnica che fu attuata in terre teatro di uno storico e tragico scontro di nazionalismi che durò fino al 1948, provocando l'esilio forzato di 350 mila italiani dall'Istria, da Fiume e da tutta la Dalmazia;

all'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2004 si fa espresso riferimento al fatto che tali commemorazioni debbano essere realizzate per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado e che istituzioni ed enti debbano favorire la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende;

negli ultimi anni tale ricorrenza è stata celebrata da parte delle più alte cariche istituzionali;

nonostante tutto, purtroppo, oggi in Italia c'è chi tende a minimizzare la tragedia delle foibe e dell'esodo e, paradossalmente, proprio la scuola è l'istituzione che tende a dimenticare maggiormente questa pagina tragica della storia italiana. Infatti, tutti i testi scolastici dovrebbero contemplare questa drammatica vicenda e, invece, in alcuni casi, la stessa non viene nemmeno menzionata, disattendendo in questo modo una delle principali finalità indicate dalla legge n. 92 del 2004;

da tempo in molte scuole a parlare delle foibe e dell'esodo sono associazioni che il più delle volte tendono a minimizzare l'evento o comunque ad effettuare ricostruzioni negazioniste che non corrispondono alle oggettività storiche, così offendendo i martiri italiani;

pertanto, pare necessario che, per scongiurare questo pericolo, sia più opportuno che a essere chiamati a ricordare e a spiegare nelle scuole questi tragici eventi siano i testimoni diretti di quei fatti o gli appartenenti ad associazioni di esuli istriano-giuliano-dalmati;

in occasione della 75esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è stato presentato il film «Red Land-Rosso Istria» sostenuto dalla regione Veneto e patrocinato dai comuni di Padova, Venezia, Abano Terme, Galzignano Terme, Arquà Petrarca, San Polo che ricostruisce in modo storicamente oggettivo ed equilibrato le tragiche vicende delle

foibe e in particolare il martirio di Norma Cossetto, medaglia d'oro al merito civile della Presidenza della Repubblica,

impegna il Governo:

ad incrementare le iniziative nelle scuole sul tema di cui in premessa, avviando anche progetti per docenti e studenti mediante seminari di studio a loro dedicati e affidati a docenti che ne garantiscano il carattere scientifico;

ad adottare le iniziative di competenza, anche mediante il coinvolgimento dell'apposito Gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per garantire che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, siano i testimoni di quelle vicende, gli appartenenti ad associazioni di esuli istriano-giuliano-dalmati insieme agli storici che collaborano con le università, ad incontrare gli studenti, al fine di trasmettere e conservare la memoria della storia e della tragedia dei confini orientali;

a promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, proiezioni di filmati relativi al tema, come indicato nell'apposita sezione del portale di Agiscuola, in occasione del « Giorno del ricordo »

(8-00013) Frassinetti, Lollobrigida, Fidanza, Rizzetto, Mollicone, Varchi, Foti, Aprea, Saccani Jotti, Belotti, Acunzo, Anzaldi, Ascani, Azzolina, Basini, Bella, Carbonaro, Casa, Casciello, Ciampi, Colmellere, Di Giorgi, Fogliani, Franceschini, Frate, Furgiuele, Gallo, Latini, Lattanzio, Mariani, Marin, Marrocco, Marzana, Melicchio, Nitti, Palmieri, Patelli, Piccoli Nardelli, Prestipino, Racchella, Rossi, Sasso, Testamento, Toccafondi, Torto, Tuzi, Villani.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 63 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ... 106

RISOLUZIONI:

7-00065 Deiana: Salvaguardia della specie marina «*Pinna Nobilis*» (*Discussione e rinvio*) . 107

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Professore Piero Farabollini, sull'attività della struttura commissariale 108

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 63.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in

titolo, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2019.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro il prossimo 29 gennaio.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO, fa presente preliminarmente che il decreto di riparto si basa sulla direttiva europea del 2018 che, tra l'altro, ha previsto il consolidamento dei risultati raggiunti con la prosecuzione delle attività realizzate con le precedenti cinque direttive, con l'obiettivo del rafforzamento delle esperienze di coordinamento tra gli Enti parco.

Facendo seguito alle richieste avanzate dal deputato Morgoni di valutare in modo specifico la situazione relazionale degli Enti parco del Gran Sasso Monti della Laga e dei Monti Sibillini e dei Comuni interessati sottoposti ad enormi ed oggettive difficoltà a seguito del recente sisma,

evidenza che, con separati provvedimenti, sono stati finanziati interventi per il ripristino della sede e per la conservazione e protezione della faglia del Monte Vettore del parco dei Monti Sibillini, per il ripristino dei sentieri e per la promozione di entrambi i parchi, per un importo complessivo di 1,6 milioni di euro.

Osserva pertanto che le quote previste per il riparto vanno ad integrare i finanziamenti specifici per i parchi colpiti dal sisma che hanno ricevuto i richiamati finanziamenti straordinari in ragione della particolare criticità del contesto. Sono all'esame le integrazioni di progetti per l'esercizio 2019 in ragione della realizzazione degli interventi già finanziati.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel ringraziare il rappresentante del Governo per aver prontamente risposto alle istanze avanzate dal collega Morgoni, da lui stesso rappresentate al Governo, si riserva di presentare in una successiva seduta una proposta di parere anche alla luce dei chiarimenti forniti dal sottosegretario.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 14.40.

7-00065 Deiana: Salvaguardia della specie marina « Pinna Nobilis ».

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Paola DEIANA (M5S), dà lettura della risoluzione a propria firma.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO, nel condividere lo spirito dell'atto di indirizzo, invita la presentatrice a valutare una possibile riformulazione degli impegni in esso contenuti.

In particolare, con riguardo al primo impegno, propone che sia riformulato come segue: « a valutare ulteriori iniziative, con il coinvolgimento del ministero della salute, di ISPRA e dell'istituto superiore di sanità, volte a integrare, ove occorrente, l'esistente monitoraggio ambientale con profili di natura veterinaria ed epidemiologica di competenza del ministero della salute ».

Propone quindi la seguente riformulazione del secondo impegno: « ad assumere le iniziative necessarie a prevedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, risorse per promuovere ricerche scientifiche volte a preservare dall'estinzione la *Pinna nobilis* ».

Vincenza LABRIOLA (FI), sottolinea che le problematiche ambientali non hanno alcun colore politico e pertanto ritiene poco opportuno quanto contenuto nell'ultimo capoverso della premessa, in cui si fa riferimento all'impegno del Movimento 5 Stelle a tutela dell'ambiente. Non ritiene infatti corretto strumentalizzare un tema ambientale per fini di parte.

Osserva che la specie « *Pinna nobilis* » è presente non solo in Sardegna ma in tutto il Mediterraneo e in particolare nell'area marina di Taranto, dove non è mai stato avviato un monitoraggio della specie cui si fa riferimento nell'atto di indirizzo. Ritiene opportuno che tale monitoraggio venga esteso a tutto il Mediterraneo e che vengano stanziati risorse adeguate, al fine di evitare l'approvazione di un mero atto « di bandiera », senza alcuna efficacia concreta.

Auspica che i presentatori della risoluzione accolgano la richiesta da lei avanzata, vedendosi altrimenti costretta a presentare un proprio atto di indirizzo analogo che preveda il monitoraggio anche

nelle altre aree marine in cui è presente la specie « *Pinna nobilis* », indice della qualità dei nostri mari.

Paola DEIANA (M5S), avendo piena contezza che la moria della specie oggetto dell'atto di indirizzo è purtroppo caratteristica non dei soli mari prospicienti la Sardegna, rassicura la collega Labriola che l'intervento richiesto non si limita alla sola Sardegna, ma a tutte le aree marine in cui la specie è presente.

Fa presente, inoltre, che l'unico ambiente marino in cui non è stato attivato il monitoraggio sono le acque interne, ossia le lagune, in quanto escluse dal protocollo *Marine Strategy*. Starà poi ad ISPRA, in ossequio agli impegni di cui alla risoluzione, emanare apposite linee guida finalizzate ad effettuare, in accordo con le regioni, i monitoraggi nelle acque interne.

Vincenza LABRIOLA (FI), insiste sulla necessità che la risoluzione espliciti che il monitoraggio debba riguardare tutto il Mar Mediterraneo ed essere eseguito con risorse certe. Osserva che a suo giudizio la risoluzione della collega Deiana è del tutto sbilanciata sulla regione Sardegna.

Giudicherebbe più opportuno che la Commissione approvasse un testo condiviso da tutte le parti politiche che faccia riferimento non solo alla Sardegna ma a tutto il mar Mediterraneo. Nel caso non la si voglia modificare, ritiene opportuna la presentazione di altri atti di indirizzo che affrontino lo stesso tema con riguardo alle altre aree marine in cui la specie è presente.

Umberto BURATTI (PD), auspica che su siffatti temi ambientali la Commissione non si divida e si esprima in modo unanime e con una posizione condivisa, essendo nell'interesse di tutti preservare le ricchezze dei mari italici, anche attraverso la tutela dell'esemplare cosiddetto « *Pinna nobilis* ».

Patrizia TERZONI (M5S), concorde- mente con la presentatrice, condividendo

l'esigenza che la Commissione esprima una posizione unitaria sui temi ambientali sottolineata dai colleghi che l'hanno preceduta, dichiara a nome del proprio gruppo la disponibilità a sopprimere l'ultimo capoverso della premessa della risoluzione.

Tommaso FOTI (FdI), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede che venga sottoposta all'Ufficio di presidenza della Commissione la richiesta di audire il responsabile del sottocomitato per la toponomastica autostradale, in relazione alla decisione di cambiare il nome al casello autostradale da « Piacenza Nord » a « bassa Lodigiana ». Chiede inoltre che la Commissione acquisisca gli atti del predetto sottocomitato in ordine al citato cambio di denominazione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nel ricordare che si è recentemente svolta una sua interrogazione a risposta immediata sullo stesso tema, cui il Governo ha fornito una risposta accolta da lui favorevolmente, si riserva di valutare la richiesta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 gennaio 2019.

Audizione del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Professore Piero Farabollini, sull'attività della struttura commissariale.

L'audizione si è svolta dalle 15 alle 16.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00053 Foti: Ampliamento dell'attività di Poste Italiane Spa nel settore dei servizi assicurativi e finanziari	109
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	113
5-00607 Anzaldi: Funzionamento dell'ufficio postale di Militello in Val di Catania	110
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	115
5-00885 Capitanio: Ritardi relativi alla realizzazione della rete pubblica a banda ultralarga da parte di Open Fiber	110
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	117
5-00947 Paita: Gravi disagi per i clienti di telefonia mobile della rete Tim verificatisi in data 12 novembre 2018	110
ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)	120

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 Gallo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	110
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1245 Mulè, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112

INTERROGAZIONI

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Andrea Cioffi.

La seduta comincia alle 14.10.

5-00053 Foti: Ampliamento dell'attività di Poste Italiane Spa nel settore dei servizi assicurativi e finanziari.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tommaso FOTI (FdI), intervenendo in replica, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e ribadisce l'importanza di un'attenta riflessione circa l'opportunità che Poste Spa consolidi la sua presenza sul mercato assicurativo, dal momento che tale settore non rientra tra le sue attività istituzionali auspicando altresì che le sue funzioni rimangano distinte.

In particolare, esprime apprezzamento per l'ipotesi che Poste Italiane possa stipulare accordi di partnership per il coinvolgimento dei principali gruppi assicurativi. Riguardo al ruolo del presidente di

Poste Italiane ed alla disciplina applicabile agli amministratori ribadisce la necessità di escludere l'insorgere di eventuali conflitti di interessi nell'esercizio delle funzioni attribuite.

5-00607 Anzaldi: Funzionamento dell'ufficio postale di Militello in Val di Catania.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele ANZALDI (PD), intervenendo in replica, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, pur apprezzando l'intenzione di porre rimedio alle segnalate carenze di organico. Sul punto preannuncia che intende continuare a monitorare l'evolversi della situazione al fine di garantire il superamento delle descritte criticità.

5-00885 Capitanio: Ritardi relativi alla realizzazione della rete pubblica a banda ultralarga da parte di Open Fiber.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Massimiliano CAPITANIO (Lega), intervenendo in replica, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando che il Governo possa procedere tempestivamente ad interventi di semplificazione normativa e amministrativa per la costituzione delle nuove infrastrutture, anche nell'ambito del decreto-legge in materia di semplificazioni attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

5-00947 Paita: Gravi disagi per i clienti di telefonia mobile della rete Tim verificatisi in data 12 novembre 2018.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaella PAITA (PD), intervenendo in replica, nel segnalare che si tratta di un'interrogazione assai risalente nel tempo, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sollecitando il Governo a prestare sempre la massima attenzione ai descritti fenomeni, che richiedono una tempestiva ed efficiente risposta da parte dei gestori telefonici.

Alessandro MORELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica.

Nuovo testo C. 395 Gallo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Davide SERRITELLA (M5S), *relatore*, ricorda che la IX Commissione Trasporti è chiamata ad esprimere un parere, per le parti di competenza, alla VII Commissione Cultura, sulla proposta di legge Gallon. 395, recante « Interventi in materia di accesso aperto all'informazione scientifica » nel testo risultante dagli emendamenti approvati.

La proposta di legge, che consta di un solo articolo, intende modificare la disciplina in materia di libero accesso alle informazioni scientifiche prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici, recata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013).

In relazione ai profili di interesse della Commissione, evidenzia che la normativa per la promozione dell'accesso aperto all'informazione scientifica è estesa anche ai materiali audio e video inerenti la ricerca e la divulgazione scientifica.

Viene inoltre prevista la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari entro sei mesi (anziché 18 mesi) dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche ed entro dodici mesi (anziché 24 mesi) per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.

In particolare evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), modifica il comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2013, prevedendo che, al fine di ottimizzare le risorse disponibili, e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge: *a*) adotta strategie coordinate per realizzare l'interoperabilità delle banche dati rispettivamente gestite; *b*) promuove la creazione di un'infrastruttura nazionale per la diffusione e il ricorso all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, adottando linee guida per rendere interoperabili le banche dati delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche adottando i *software* di gestione già esistenti e promuovendone la creazione di nuovi. Individua, inoltre, il soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura nazionale; *c*) promuove e favorisce la creazione e l'adozione di sistemi ad accesso aperto, istituendo sistemi premiali per le università e gli enti pubblici di ricerca.

L'articolo 1, comma 1, lettera *c*), prevede inoltre l'introduzione di una nuova disposizione in base alla quale il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove il potenziamento e la valorizzazione dell'informazione e della divulgazione scientifica su tutte le piattaforme e i canali della RAI, nell'ambito del contratto nazionale di servizio stipulato

con la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, da realizzare anche mediante iniziative congiunte con le università e gli enti pubblici di ricerca e favorisce e sostiene l'offerta multimediale in ambito scientifico e culturale attraverso l'utilizzo delle tecnologie più innovative della Rai.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Federica ZANELLA (FI), nel condividere l'impianto generale del provvedimento in esame, richiama la rilevanza del problema della tutela della proprietà intellettuale. In particolare critica l'intervento in materia di riduzione del c.d. periodo di embargo previsto per la pubblicazione in formato aperto delle pubblicazioni tecnico-scientifiche e per le aree disciplinari umanistiche, che può risultare dannoso per gli stessi ricercatori rendendo più difficoltoso l'accesso alle pubblicazioni scientifiche necessarie per il raggiungimento di livelli elevati nei *ranking* internazionali. Sottopone dunque all'attenzione della Commissione e del relatore l'opportunità di modificare il testo della Commissione Cultura, ritenendo una soluzione congrua quella di prevedere, per la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali accessibili a titolo gratuito, una riduzione a 12 mesi, anziché a 6, e a 18 mesi, anziché a 24, dei termini decorrenti dalla prima pubblicazione rispettivamente per le aree tecnico-scientifiche e per le aree umanistiche e sociali. Sul punto chiede al relatore di valutare una modifica della proposta di parere in tal senso, al fine di contemperare le esigenze di tutela della proprietà intellettuale e quelle di massima diffusione delle opere medesime.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere sul provvedimento in esame, anche al fine di approfondire le questioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.45.**Modifiche al codice della strada.**

C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1245 Mulè, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2019.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 17 gennaio scorso si è stabilito di procedere ad un ciclo di audizioni informali e di nominare un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato.

Avverte che in data 22 gennaio è stata assegnata la proposta di legge C. 1358 Meloni e Lollobrigida: « Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di parcheggi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori che trasportano bambini fino al terzo anno di età », che sarà abbinata alle proposte di legge in esame in quanto vertente su identica materia.

Ricorda infine che in data 9 gennaio è stata abbinata la proposta di legge C. 681 Baldelli, con riferimento alla quale invita il relatore ad integrare la relazione già svolta.

Diego DE LORENZIS (M5S), *relatore*, illustra la proposta di legge Baldelli ed

altri n. 681, segnalando che essa riprende il contenuto di un emendamento approvato nella scorsa legislatura nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Trasporti delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada (C. 423 e abbinate).

Tale proposta di legge, che consta di un unico articolo, reca disposizioni in materia di nuove forme di pubblicità relative all'ammontare e all'utilizzo delle risorse derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità e delle altre violazioni previste dal codice della strada.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 142, comma 12-*quater*, del codice, prevedendo che ciascun ente locale pubblici sul proprio sito *internet* istituzionale, in formato dati di tipo aperto, la relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica in un'apposita sezione del proprio sito *internet* istituzionale le relazioni degli enti locali in un formato dati di tipo aperto e presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di pubblicità delle sanzioni, indicando in apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di pubblicazione. Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Segnala, infine, che una disposizione di analogo tenore è prevista dalla proposta di legge Schullian n. 219 (articolo 16) e, parzialmente, dalla proposta di legge Scagliusi n. 1368 (articolo 7).

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

ALLEGATO 1

5-00053 Foti: Ampliamento dell'attività di Poste Italiane Spa nel settore dei servizi assicurativi e finanziari.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente è opportuno chiarire che il tema in discussione esula dalle competenze primarie del MISE, posto che la società Poste, com'è noto, è controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Infatti, con decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le competenze in materia di regolazione e vigilanza del settore postale sono state trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Residuano, invece, al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di rilascio dei titoli abilitativi per lo svolgimento dei servizi postali e la verifica della, permanenza dei requisiti necessari richiesti dalla normativa agli operatori del settore.

Tuttavia, si risponde ai quesiti posti, concernenti la possibile entrata nel mercato nazionale dei servizi assicurativi della Società Poste Italiane S.p.A., sulla base delle valutazioni acquisite dall'IVASS per la parte di propria competenza.

In primo luogo, si osserva che l'Istituto di vigilanza assicurativa ha rappresentato che gli uffici di Poste Italiane, soggetto vigilato da Banca d'Italia per i servizi bancari e finanziari svolti attraverso la divisione Bancoposta, raccolgono presso il pubblico e distribuiscono alla clientela prodotti finanziari e assicurativi prevalentemente originati, per la componente assicurativa, dal Gruppo Poste Vita, di cui Poste Italiane detiene il controllo totalitario e presente sul mercato assicurativo dal 1999 (composto dalla capogruppo Poste Vita, da Poste Assicura e da due società strumentali).

In merito all'attività e alle quote di mercato di Poste Italiane nel comparto assicurativo, l'Istituto di vigilanza segnala che, sulla base dei dati 2017, il settore assicurativo è quello di maggior peso all'interno del Gruppo Poste Italiane, sia in termini di ricavi, sia in termini di risultato operativo.

Il progetto di ingresso nel mercato RC Auto, rileva l'IVASS, dovrebbe prevedere una *partnership* con un primario operatore del mercato italiano.

A tal riguardo, Poste Italiane ha confermato che « stante le peculiarità e la complessità del settore assicurativo automobilistico, ha avviato un'indagine di mercato mediante invio di una *request for proposal* (RFP) per valutare eventuali collaborazioni ».

Si tratterebbe, invero, di un approccio innovativo che, tenendo conto del ruolo sociale svolto, è teso a raggiungere la migliore combinazione per lo sviluppo di un'offerta assicurativa nel settore RC Auto.

L'eventuale modello distributivo, secondo la Società, inoltre, potrebbe prevedere la sottoscrizione di uno o più accordi di *partnership* con il coinvolgimento di principali gruppi assicurativi.

Occorre ricordare, altresì, che le scelte che attengono alla gestione dell'impresa sono regolate dall'articolo 2380-*bis* del Codice civile, i cui principi sono rafforzati, per le società quotate in borsa, dalle regole di *corporate governance*, queste ultime soggette al vaglio (ed approvazione) delle competenti Autorità di mercato e, succes-

sivamente, considerati con molta attenzione anche dagli investitori delle medesime società.

Ne discende, pertanto, che le scelte gestionali di una società quotata in borsa non debbano porsi in contrasto con le disposizioni dello statuto sociale, con le deliberazioni assunte dai competenti organi societari o con le normative primarie e secondarie che disciplinano l'attività dei soggetti di volta in volta interessati.

Riguardo al ruolo del Presidente ed alla disciplina applicabile agli Amministratori, l'Istituto di vigilanza ha evidenziato che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché coloro che svolgono funzioni fondamentali all'Interno dell'impresa di assicurazione e riassicurazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Quanto, poi, al ruolo assunto nell'associazione ANIA, si rappresenta che la posizione di Presidente, di norma, è stata ricoperta da un esponente del mondo assicurativo, nell'assunto che ciò possa contribuire alla migliore realizzazione degli scopi istituzionali dell'ANIA, tra cui quello di tutelare gli interessi del settore coniugandoli con gli interessi generali del Paese nella costruzione di un modello di

sviluppo sostenibile riconosciuto dalle Istituzioni e dall'opinione pubblica (cfr. articolo 2 dello Statuto associativo).

Sotto altro profilo, poi, si segnala che l'associazione non svolge attività operativa per conto delle associate, limitandosi a curare i profili di rappresentanza istituzionale degli interessi di settore, senza pertanto partecipare alla definizione delle strategie operative delle proprie associate, siano esse Poste Assicura o le altre società assicuratrici interessate alla partecipazione alla Gara.

In conclusione, l'IVASS ha comunicato che, ad oggi, dopo alcuni contatti preliminari e relativi agli aspetti macro del progetto di ingresso di Poste Italiane nel mercato della distribuzione delle polizze assicurative per la responsabilità civile auto, non sono pervenuti ulteriori o nuovi elementi d'informazione sui dettagli né sullo stato di avanzamento del progetto stesso.

Tuttavia, l'Istituto ha tenuto a confermare che l'iniziativa in parola rientra nel novero delle autonome scelte imprenditoriali delle singole imprese e che la medesima Autorità non mancherà comunque di valutare la compatibilità degli eventuali esiti del progetto in discorso con il quadro normativo di riferimento.

ALLEGATO 2

5-00607 Anzaldi: Funzionamento dell'ufficio postale di Militello in Val di Catania.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in parola, concernente una serie di criticità, anche occupazionali, riguardanti il funzionamento dell'ufficio postale di Militello in Val di Catania, si rappresenta quanto segue.

Premesso che la materia concernente il personale di Poste Italiane S.p.a. esula dalle competenze del Ministero dello sviluppo economico, in quanto riguarda profili gestionali meramente aziendali nonché da quelle dell'AGCOM, si riferisce quanto rappresentato dalla citata Società e dal Ministero dell'economia e delle finanze in proposito alla sopra esposta problematica.

In particolare, Poste Italiane, appositamente interpellata, ha comunicato che, in data 13 giugno 2018, è stato siglato un importante accordo sulle politiche attive del lavoro, il quale è stato sottoscritto da tutte le sigle sindacali che compongono il sistema di relazioni industriali dell'Azienda (CGIL, CISL, UIL, CISAL-FIALP, CONFSAL, UGL), e che, in applicazione del nuovo Piano Industriale ed in attuazione dei precedenti accordi sottoscritti in sede di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il citato accordo ha definito – con le Organizzazioni Sindacali – le modalità ed i criteri di gestione delle dinamiche degli organici per il triennio 2018-2020.

In tale quadro, l'Azienda ha confermato l'impegno a realizzare, nel periodo di riferimento, interventi occupazionali per non meno di 6000 posti di lavoro, a fronte di esodi volontari di lavoratori con contratto a tempo indeterminato e, per quanto attiene alla rete degli uffici postali, gli interventi di politiche attive sono stati

indirizzati verso le sedi territoriali che presentano una necessità di potenziamento dell'organico, anche valutando l'eventuale presenza di risorse che possono essere avviate a percorsi di riqualificazione professionale presso gli uffici postali.

Per quanto concerne la Sicilia, la società Poste ha informato nello specifico che, alla luce dell'elevato numero di lavoratori in modalità *part-time* presenti sul territorio siciliano, nonché dell'attuale situazione di eccedenza occupazionale, i posti disponibili per il 2018 sono stati individuati in coerenza con le esigenze organizzative della Società.

Con specifico riferimento all'ufficio di Militello in Val di Catania, la Società ha affermato che l'organizzazione dell'attività degli uffici postali e le consistenze del personale che vi opera vengono determinate in relazione ai volumi medi di traffico, alla tipologia dei servizi richiesti e ai bacini d'utenza serviti; indicatori, questi, sottoposti a continui controlli, finalizzati a verificare costantemente la congruenza delle risorse applicate.

Poste S.p.a., inoltre, ha aggiunto che l'ufficio di Militello « è dotato di tre risorse assegnate ai servizi di sportelleria, che permettono generalmente di soddisfare la domanda media giornaliera della Clientela » e che « recentemente, dai monitoraggi effettuati, è emerso un aumento dei tempi di attesa, soprattutto nelle giornate di maggior flusso di clientela ».

Da tali deduzioni, dunque, è emerso che l'Azienda sta provando a porre in essere diverse azioni correttive delle problematiche evidenziate dall'interrogante,

mediante l'invio di risorse in distacco anche da zone non limitrofe, e sta mirando ad un potenziamento dell'ufficio postale di Militello in Val di Catania.

Infine, si osserva che il Ministero dell'economia e delle finanze (in qualità di

azionista della società Poste italiane) ha aperto un'interlocuzione con l'Azienda al fine di rimodulare i numeri delle conversioni e delle stabilizzazioni previste nel citato accordo del 13 giugno 2018 sulle politiche attive del lavoro.

ALLEGATO 3

5-00885 Capitano: Ritardi relativi alla realizzazione della rete pubblica a banda ultralarga da parte di Open Fiber.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo ai quesiti posti dall'Onorevole Interrogante nell'atto in discussione, rappresentando quanto segue.

Il Piano Nazionale Banda Ultralarga è stato avviato nell'estate del 2016 con due diverse procedure di gara che riguardano 17 regioni italiane in cui sono presenti aree bianche in circa 6.500 comuni.

Già dalla fase di pubblicazione del bando e fino all'aggiudicazione, sono giunti alla società Infratel Italia, soggetto attuatore degli interventi previsti nel Piano, numerosi ricorsi da parte di operatori, che di fatto hanno rallentato notevolmente l'avvio delle attività, tanto che la sottoscrizione dell'ultimo dei due contratti con Open Fiber si è potuta avere soltanto a novembre 2017.

La terza procedura di gara, relativa all'aggiudicazione dei lotti riguardanti le tre residuali regioni rientranti nel grande progetto BUL, si è invece conclusa il 18 dicembre 2018 e si prevede la firma del contratto con il concessionario alla fine di gennaio 2019.

Pertanto, l'inizio delle progettazioni da parte di Open Fiber e la contemporanea gara ad evidenza pubblica svolta dal concessionario per individuare gli appaltatori incaricati di realizzare le opere, si sono potute avviare soltanto successivamente alla firma dei primi contratti.

Nonostante ciò, anche al fine di poter recuperare il *gap* dovuto al ritardo accumulato, nel corso del 2018 è stato dato avvio ai lavori in quasi 1.000 comuni; per il 2019 si prevede l'apertura dei cantieri in circa 2.000 comuni, mentre nei restanti

comuni l'esecuzione dei lavori nella realizzazione della rete è prevista nel corso del 2020.

Allo stato attuale, data la complessità delle opere da realizzare in aree intensamente distribuite del nostro territorio, si può ragionevolmente auspicare che le opere saranno completate entro il 2021.

Al fine di accelerare la commercializzazione dei servizi e garantire l'utilizzo della rete ai cittadini, le procedure contrattuali includono, tra l'altro, che non si debba attendere la fine dei lavori dell'ultimo comune interessato.

Una volta completata la messa a punto delle opere in tutto il territorio, Infratel procederà di fatto al collaudo delle medesime e al rilascio della concessione alla Società Open Fiber, la quale successivamente renderà disponibile la rete realizzata a tutti gli operatori.

Entro aprile 2019, è in programma l'avvio della commercializzazione nei primi comuni raggiunti dalla rete pubblica di accesso alla banda ultra larga con l'obiettivo di avere per l'anno in corso, almeno 500 comuni con servizi commercializzabili.

Il progetto prevede la realizzazione di Punti di Consegna Neutri (PCN) con i quali gli addetti del settore potranno accedere alle infrastrutture e ai servizi offerti dalla nuova rete. Al fine dell'aggiornamento sulla localizzazione dei suddetti punti di consegna e sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché per sincronizzare le attività propedeutiche necessarie all'attivazione dei medesimi servizi, è stato realizzato un portale *online* dedicato.

Già dal mese di dicembre 2018 sono state avviate dal concessionario le sperimentazioni della prestazione in tre diverse località, per consentire a tutti gli operatori interessati la verifica dei loro servizi di connettività sulla nuova rete.

In merito agli aspetti relativi alla garanzia della concorrenza e della trasparenza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica in esame, nonché il conseguente coinvolgimento di tutti gli operatori, si conferma che l'architettura adottata nel progetto è conforme alla citata delibera AGCOM 120/16/CONS.

Sentita nel merito, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha fatto presente di aver tenuto in massima considerazione quanto previsto dalla « Strategia italiana per la Banda Ultralarga » e dagli « Orientamenti dell'Unione europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga ».

Negli « Orientamenti », in particolare, l'Autorità ha evidenziato, al punto 42, che le Autorità Nazionali di Regolamentazione dovrebbero « pubblicare orientamenti ad uso delle autorità locali che includano raccomandazioni relative all'analisi del mercato, ai prodotti e alle tariffe di accesso all'ingrosso e principi di tariffazione, tenendo conto del quadro normativa in materia di comunicazioni elettroniche e delle relative raccomandazioni formulate dalla Commissione ».

Con la richiamata delibera n. 120/16/CONS, l'Autorità ha precisato di aver adottato le « Linee guida per le condizioni di accesso *wholesale* alle reti a banda ultralarga destinatarie di contributi pubblici » destinate sia alle Stazioni appaltanti – al fine di indirizzare la redazione dei bandi di gara per la realizzazione di reti a banda ultralarga con il contributo di finanziamenti pubblici in specifiche aree territoriali a fallimento di mercato (aree bianche NGA) – sia ai soggetti aggiudicatari di tali bandi, per individuare le modalità di accesso alle reti in fibra ottica realizzate con il contributo di finanziamenti pubblici.

In particolare, le linee guida individuano, *inter alia*, i servizi *wholesale* che il beneficiario dovrà rendere disponibili agli operatori terzi e declinano le relative condizioni di offerta differenziate in funzione del modello di finanziamento pubblico adottato, indipendentemente dalla tecnologia sottostante. Esse hanno anche l'obiettivo di garantire un'apertura della rete per assicurare la replicabilità delle offerte al dettaglio da parte degli operatori presenti sul mercato.

Con riferimento alle condizioni economiche, l'AGCOM ha segnalato che sono in corso di valutazione le condizioni economiche di offerta dei servizi di accesso offerti dalla società Open Fiber S.p.A. nelle aree bianche oggetto di Concessione.

Segnalo, infine, che il 14 gennaio scorso si è svolto presso il MiSE un incontro del Comitato di indirizzo e monitoraggio Infratel nella sua nuova composizione, istituito allo scopo di verificare gli obiettivi prefissati nel Piano Banda Ultra Larga (BUL).

Nel corso della riunione, alla quale ha partecipato anche il Presidente dell'UNCEM, l'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, si è discusso, tra l'altro, sulla realizzazione di progetti finalizzati a superare il *digital divide* nelle comunità montane e favorire, attraverso l'adozione di servizi di nuova generazione, la crescita e lo sviluppo sociale ed economica dei suddetti territori.

Il Comitato ha, inoltre, affrontato i temi relativi allo stato di avanzamento dei lavori per l'attuazione del progetto BUL 2018-2020 (per il quale è previsto il lancio di una nuova consultazione pubblica sulle aree nere e grigie del Paese il 21 gennaio 2019), del SINFI (il catasto delle infrastrutture del sottosuolo) e del piano di esecuzione del programma WiFi.Italia.it, che ha già avviato i progetti esecutivi di realizzazione dei punti di accesso *wi-fi free* in 140 comuni colpiti dal terremoto nel 2016.

Tra l'altro, entro la fine del mese corrente verrà avviata la procedura di

sportello per i comuni al di sotto dei 2000 abitanti per la fornitura degli Hot Spot WiFi.Italia.it.

Il Governo, dunque, sta seguendo con la massima attenzione il processo di realizzazione della infrastruttura di rete pub-

blica della banda ultralarga, al fine di garantire lo sviluppo delle nuove tecnologie ed assicurare che i servizi all'utenza avvengano senza ulteriori ritardi rispetto alle scadenze stabilite a livello nazionale ed europeo.

ALLEGATO 4

**5-00947 Paita: Gravi disagi per i clienti di telefonia mobile della rete
Tim verificatisi in data 12 novembre 2018.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Alla luce dei riscontri effettuati a seguito del disservizio verificatosi lo scorso 12 novembre 2018, per il quale molti clienti TIM con SIM ricaricabile si sono trovati improvvisamente un credito negativo, è emerso quanto segue.

La Società TIM ha riferito che in quella data era previsto un intervento di manutenzione evolutiva dei sistemi del prepagato (dalle ore 03.00 alle ore 05.30) già programmato. Durante il citato intervento, si è verificata un'anomalia del *software* applicativo, che ha determinato la mancata applicazione delle offerte/bundle sul traffico dati.

La conseguenza della citata anomalia è stata quella di un errato addebito sul credito per circa 143.000 linee mobili su un totale di oltre 20 milioni di utenti. Di queste, circa 84.000 linee sono andate erroneamente a fine credito ed hanno ricevuto la disabilitazione del traffico uscente.

L'anomalia *software* è stata risolta alle 12.30 con la conferma che si trattasse di un disservizio del *software* applicativo e non di un attacco informatico.

Entro le ore 14.00 sono state sanate le prime 11.500 utenze individuate, riabilitandole al traffico uscente.

Nel pomeriggio sono state completate le operazioni per individuare la totalità delle utenze impattate (143.000 rispetto alle circa 11.000 stimate inizialmente) e, dalle 19.00 alle 21.30, sono state sanate le

posizioni di tutti i clienti, riaccreditando, gli importi erroneamente addebitati, ripristinando il traffico uscente, ove necessario.

Alle 23.30 sono state completate tutte le operazioni di quadratura e verifica del corretto espletamento delle operazioni, con il ripristino del servizio anche nei confronti di alcune decine di clienti, cui doveva ancora essere effettuato.

Dal punto di vista della comunicazione ai clienti, TIM ha evidenziato che, il giorno stesso del disservizio, la Società ha prontamente informato i clienti, sia attraverso il *Customer Care* e le pagine *social* ufficiali, sia attraverso l'ufficio stampa, comunicando che si trattava di un *bug* (ossia di un disservizio del *software* applicativo) e che si stava rapidamente ripristinando la situazione e che si sarebbe proceduto altresì alla restituzione del credito ai clienti coinvolti.

Inoltre, il giorno successivo, TIM ha inviato un messaggio SMS ai clienti coinvolti per scusarsi per il disagio arrecato e riservando loro l'uso di 5 giga gratis per un mese.

In conclusione, il Ministero dello sviluppo economico non può che prendere atto delle attività poste in essere dalla Società TIM. Sul fronte della tutela del consumatore si conferma il massimo impegno del Governo nel costante dialogo con le autorità amministrative indipendenti competenti sul tema.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309, approvata dal Senato e abb. (<i>Parere alla II Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	125
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione. Nuovo testo C. 395 Gallo (<i>Parere alla VII Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	126

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55).	
Rappresentanti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi – Direzione generale per la lotta alla contraffazione del Ministero dello sviluppo economico	123
Rappresentanti dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMAR-TINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Davide Crippa.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Atto n. 61.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 22 gennaio 2019.

Fabio BERARDINI (M5S), *relatore*, ringrazia il Governo per aver acconsentito ad attendere il parere della Commissione sino alla giornata odierna. Si è trattato di un rinvio opportuno per approfondire, anche informalmente con il relatore dell'omologa Commissione del Senato, le questioni inerenti a un fondo che ripartisce venti milioni di euro. Sottolinea al riguardo come interventi finanziati negli esercizi passati non siano stati conclusi ed adeguatamente rendicontati. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con tre osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Davide CRIPPA ringrazia la Commissione e il relatore per le osservazioni formulate che si impegna ad accogliere. Si tratta, infatti, di osservazioni funzionali a riportare il riparto del fondo alla determinazione normativa originaria.

Sara MORETTO (PD) valuta nel complesso positivamente lo schema di decreto ministeriale in esame, in quanto coerente nella ripartizione del fondo con gli esercizi precedenti. Ritiene invece le osservazioni proposte dal relatore generiche, anche se condivisibili su un piano astratto e generale. Osserva, ad esempio, che la predisposizione di una relazione alle Commissioni parlamentari competenti non può essere prevista con un decreto ministeriale, ma con un apposito intervento normativo. È troppo generica ed indistinta anche la definizione di consumatori senza alcuna specificazione a quale categoria si faccia riferimento. Per questi motivi, preannuncia la posizione di astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di legittima difesa.

C. 1309, approvata dal Senato e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2019.

Lino PETTAZZI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Sara MORETTO (PD), non comprende il motivo della richiesta di un parere sul provvedimento in titolo alla X Commissione, anche se le è chiaro che questo esula dai poteri della Presidenza della Commissione. Ritiene forzato il riferimento all'equiparazione degli esercizi commerciali al domicilio per giustificare la necessità di un parere su un provvedimento che non incide sul sistema produttivo. Un tale riferimento giustificherebbe il coinvolgimento delle competenze della X Commissione in una miriade di altri provvedimenti, vertenti su disparate materie, solo per il richiamo agli esercizi commerciali. È da escludere, a suo avviso, e se lo augura, che si sia ritenuto di coinvolgere la X Commissione per il ritorno positivo del provvedimento sullo sviluppo delle imprese di armi. Il giudizio sulla proposta di legge in esame non può, quindi, che essere politico. Si tratta di una norma bandiera che non modifica la situazione attuale. Ricorda, infatti, che i casi di processi per legittima difesa sono tra i dieci e i dodici, tutti conclusi con sentenze di assoluzione, a dimostrazione dell'efficacia della norma-

tiva vigente. La dimostrazione dell'inefficienza della norma proposta risiede nel fatto che l'inserimento della locuzione « sempre » non avrebbe evitato il rinvio a processo nei casi richiamati, come il caso Pirolò, citato dalla relatrice nella Commissione di merito. Si tratta, inoltre, di una norma non solo inefficace, ma anche pericolosa. Per questi motivi preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, desidera ricordare che l'assegnazione di un provvedimento in sede consultiva è rimessa alla valutazione della Presidenza della Camera. Il compito della Presidente della Commissione è solo quello di inserire il provvedimento all'ordine del giorno della Commissione medesima, una volta pervenuta la richiesta di parere. Fa inoltre presente che la valutazione avviene in base al testo del provvedimento e non può, in questo caso, in alcun modo riferita alle imprese delle armi, come peraltro escluso anche dalla deputata Moretto.

Andrea DARA (Lega) osserva che l'assegnazione in sede consultiva alla X Commissione possa essere giustificata anche dai numerosi casi accaduti presso esercizi commerciali, come quello che ha coinvolto un gommista ad Arezzo dopo essere stato vittima di ben trentotto furti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione.

Nuovo testo C. 395 Gallo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2019.

Carlo PIASTRA (Lega), *relatore*, nel sottolineare la finalità del provvedimento di rendere più efficace la legislazione in materia, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Sara MORETTO (PD) ricorda che un analogo provvedimento era stato approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, in un testo diverso da quello ora proposto. Condivide, quindi, le finalità del provvedimento, ma non le modalità con cui vengono attuate col testo in esame. Per questi motivi, preannuncia la posizione di astensione del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 gennaio 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55).

Rappresentanti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi – Direzione generale per la lotta alla contraffazione del Ministero dello sviluppo economico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

Rappresentanti dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 23 gennaio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Atto n. 61.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori;

premesso che:

il Fondo cui afferiscono le entrate derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato rappresenta la principale fonte di finanziamento delle politiche di sostegno ai consumatori, a livello nazionale e regionale;

gli interventi individuati nello schema di decreto si collocano in continuità con le iniziative già promosse negli anni precedenti, così come la ripartizione dei finanziamenti alle singole Regioni;

sottolineata l'opportunità di adottare le necessarie iniziative per gli esercizi a venire, finalizzate ad assicurare la piena attuazione dell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento agli interventi in favore dei consumatori, si valuti l'opportunità di individuare misure di intervento più incisive a vantaggio dei consumatori, in coerenza con la linea dell'Esecutivo, nonché di introdurre parametri certi ed oggettivamente misurabili per la verifica, da parte del Ministero, dell'efficacia dei programmi finanziati;

b) valuti il Ministero dello sviluppo economico l'opportunità di svolgere un'azione di monitoraggio e vigilanza sullo stato di attuazione delle iniziative concluse o in corso di realizzazione tramite l'invio di una dettagliata relazione alle commissioni parlamentari competenti;

c) si valuti l'opportunità di adottare le necessarie iniziative per gli esercizi a venire, finalizzate ad assicurare la piena attuazione dell'articolo 148 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309, approvata dal Senato e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante « Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa » (C. 1309, approvata dal Senato, e abb.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione. Nuovo testo C. 395 Gallo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo della proposta di legge recante « Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica » (C. 395 Gallo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Nomina n. 15 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 127

RISOLUZIONI:

7-00044 Bucalo: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

7-00103 Vizzini: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

7-00128 Serracchiani: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette (*Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione delle risoluzioni n. 7-00044 e n. 7-00128 e approvazione della risoluzione n. 8-00012*) 129

ALLEGATO (*Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione*) 131

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONI.

La seduta comincia alle 13.50.

Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Nomina n. 15.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2019.

Andrea GIACCONI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri la deputata Costanzo ha svolto la relazione sulla proposta di nomina in esame e la Commissione ha proceduto all'audizione informale del professor Parisi. Poiché nessuno intende intervenire, invita la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Jessica COSTANZO (M5S), *relatrice*, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'audizione informale del prof. Parisi, ritiene di poter confermare la proposta di parere favorevole alla nomina, come anticipato nella seduta di ieri al termine della sua relazione.

Debora SERRACCHIANI (PD) preannuncia che il gruppo del Partito democratico non parteciperà al voto, intendendo con tale decisione stigmatizzare la grave violazione delle disposizioni che discipli-

nano le nomine la cui proposta è di competenza del Governo, culminata con la decadenza dei vertici dell'ANPAL prevista dall'articolo 1, comma 718, della legge di bilancio per il 2019.

Walter RIZZETTO (FdI), intervenendo per dichiarazioni di voto, pur rilevando la grande professionalità che contraddistingue il prof. Parisi, ritiene che nella sua relazione non abbia chiarito le modalità con le quali intende affrontare il lavoro che lo aspetta e, soprattutto, non reputa che l'esperienza pregressa del professore – maturata in un ambito, quello dello Stato del Mississippi, lontano dalla realtà italiana – sia esportabile in questa realtà, estremamente differente sia per estensione e numero di abitanti sia per le caratteristiche del mercato del lavoro. Anzi, sembrerebbe che il professor Parisi non abbia ancora maturato una piena conoscenza della realtà italiana, come dimostrano i dati positivi sul PIL e sulla crescita da lui citati, che appaiono in contraddizione con quelli forniti recentemente dal Ministro Tria, che ha prefigurato la stagnazione dell'economia italiana. Si augura, pertanto, che egli possa approfondire al più presto tutti gli aspetti necessari ad impostare il suo lavoro, a partire dalla situazione dei centri per l'impiego, la cui riforma è il presupposto per la realizzazione e la riuscita dei disegni del Governo in tema di reddito di cittadinanza. Volendo, pertanto, riconoscere al professor Parisi, che dimostra un positivo entusiasmo per le sfide che lo attendono, l'apertura di credito necessaria a metterlo in condizione di iniziare il suo lavoro, preannuncia l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia dalla votazione e coglie l'occasione per proporre alla Commissione di audire il prossimo presidente dell'ANPAL con regolarità, sia per verificare lo stato di avanzamento delle riforme che si propone di portare avanti sia per non fargli mancare l'apporto del Parlamento nell'implementazione delle riforme medesime. L'obiettivo, a suo giudizio, deve essere quello di scongiurare il pericolo che i centri per l'impiego, fallendo gli scopi che saranno loro assegnati, si

trasformino in casse da cui i disoccupati semplicemente riscuotano indennità, senza alcuna prospettiva di collocamento lavorativo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, assicura al collega Rizzetto che terrà conto della sua proposta di un'interlocuzione continua e regolare con il presidente dell'ANPAL, ritenendola utile e di buon senso.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), intervenendo per dichiarazioni di voto, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, ritenendo che la nomina proposta dal Governo si caratterizzi, finalmente, per la mancanza di coloritura politica e di interessi clientelari, essendo motivata esclusivamente dalla grande capacità del candidato, e non dalla militanza politica in questo o quel movimento. Si dichiara favorevole alla proposta del collega Rizzetto, ritenendo che l'interlocuzione periodica con il presidente dell'ANPAL permetterà, non solo alla maggioranza, ma a tutte le forze presenti in Parlamento di contribuire fattivamente all'elaborazione delle politiche per il lavoro.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ritiene che il collega Cubeddu non abbia voluto mettere in discussione il valore dell'attività politica in sé, che non può essere oscurato dal malcostume di quanti, nel passato, hanno ritenuto di poter decidere in materia di nomine sulla base di interessi di natura clientelare.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) precisa che con il suo intervento intendeva esprimere il suo apprezzamento per il metodo seguito nella selezione del candidato alla presidenza dell'ANPAL, che si caratterizza per essere svincolato da qualsiasi interesse di parte, non volendo quindi in alcun modo esprimere un giudizio negativo su coloro che hanno esercitato attività politica.

Andrea GIACCONE, *presidente*, non esordisce con altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la votazione

sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, segnalando che risulta in missione la deputata Ciprini.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	22
Astenuti	4
Maggioranza	12
Hanno votato sì	22
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aiello, Amitrano, Bilotti, Caffaratto, Caparvi, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Giaccone, Giannone, Invidia, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Pallini, Perconti, Segneri, Siragusa, Tripedi, Tucci e Vizzini.

Si sono astenuti i deputati: Bucalo, Cannatelli, Epifani e Rizzetto.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00044 Bucalo: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

7-00103 Vizzini: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

7-00128 Serracchiani: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione delle risoluzioni n. 7-00044 e n. 7-00128 e approvazione della risoluzione n. 8-00012).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che la Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00044 Bucalo, n. 7-00103 Vizzini e n. 7-00128 Serracchiani, in materia di iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette, rinviata, da ultimo, nella seduta dello scorso 16 gennaio.

Ricorda che in tale seduta la deputata Vizzini aveva preannunciato la riformulazione della sua risoluzione, che è pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta dell'Assemblea del 16 gennaio.

Gloria VIZZINI (M5S) interviene per proporre un'ulteriore modifica alla sua risoluzione n. 7-00103, meramente di carattere terminologico, ritenendo preferibile, nella parte relativa agli impegni che si chiede al Governo di assumere, definire i soggetti interessati dalla sua risoluzione quali « disabili » piuttosto che « affetti da disabilità ».

Il sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere favorevole sulla risoluzione n. 7-00103 Vizzini e propone alle firmatarie delle altre due risoluzioni, la n. 7-00044 Bucalo e la n. 7-00128 Serracchiani, di modificare i propri atti di sindacato ispettivo, per renderli omogenei rispetto alla risoluzione n. 7-00103 Vizzini. In mancanza delle modifiche proposte, il parere sulle risoluzioni n. 7-00044 Bucalo e n. 7-00128 Serracchiani, sia con riferimento alle premesse sia con riferi-

mento al dispositivo, è da intendersi contrario.

Carmela BUCALO (FdI) non ritiene di poter accogliere la proposta di riformulazione della sua risoluzione n. 7-00044, dal momento che questa, a differenza della risoluzione n. 7-00103 Vizzini, si propone la tutela della specifica categoria dei docenti di ruolo disabili, la cui partecipazione al concorso per l'assegnazione delle cattedre nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria potrebbe essere consentita, come da lei richiesto, nell'ambito della quota di riserva per i disabili, prevista dalla legge, senza ulteriori oneri. Si tratterebbe, pertanto, di evitare il licenziamento dei 1.530 docenti che hanno una disabilità superiore al 67 per cento e che, con la disoccupazione, metterebbero a

rischio anche la continuità delle cure. Per tali ragioni, ritiene preferibile far mettere ai voti la sua risoluzione.

Debora SERRACCHIANI (PD), constatata l'impossibilità di giungere alla definizione di un testo unitario degli atti di sindacato ispettivo in discussione, chiede che sia posta ai voti anche la sua risoluzione n. 7-00128.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge la risoluzione n. 7-00044 Bucalo, approva nella nuova formulazione la risoluzione n. 7-00103 Vizzini, che assume il numero 8-00012 (*vedi allegato*) e respinge la risoluzione n. 7-00128 Serracchiani.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

7-00103 Vizzini: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.

**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premessi che:

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, recante « Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese », interviene sulla vertenza dei diplomati magistrale ante 2001/2002, destinatari della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2018, ai quali è stato definitivamente negato l'accesso e/o la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (gae), dalle quali si attinge per il ruolo. Pertanto, al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico, la legge stabilisce una sospensione dell'applicazione della sentenza di 120 giorni dalla notifica;

tale scelta è apparsa doverosa rispetto all'iniziale differimento di 120 giorni nell'esecuzione delle sentenze che avrebbe gettato la scuola nel caos;

L'articolo 4, comma 1-*bis*, della medesima legge, dispone che « Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1 », ossia:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con

i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019;

il medesimo articolo 4, ai commi 1-*quater* e 1-*quinqüies*, prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisca per i ruoli dell'infanzia e della primaria due concorsi, uno ordinario e uno straordinario:

a) concorso straordinario sarà riservato ai diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 ed ai laureati in scienze della formazione primaria (Sfp) che abbiano svolto almeno due anni (180 giorni anche non consecutivi) di servizio presso le scuole statali nell'ultimo ottennio (le due annualità possono anche non essere consecutive);

b) il concorso ordinario (bandito, ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109, lettera b), e 110, della legge n. 107 del 2015, con cadenza biennale), per titoli ed esami, sarà invece rivolto a tutti gli abilitati, quindi ai diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 ed ai laureati in scienze della formazione primaria, senza il requisito delle due annualità;

asse portante della nuova disciplina è dunque il collegamento tra la necessità di dare seguito alla sentenza del Consiglio di Stato e quella di dare risposta ai diplomati magistrali e ai laureati in scienze della formazione primaria attraverso il bando di nuovi concorsi;

la disposizione prevista dall'articolo 4, comma 1-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, è esecutiva anche nei confronti di docenti diplomati magistrale appartenenti alle categorie protette, individuati ed assunti a tempo indeterminato in ottemperanza al computo delle riserve, previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante « Norme per il diritto al lavoro dei disabili »;

l'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nell'individuare le modalità di attuazione delle assunzioni obbligatorie, statuisce che per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 29 del 1993 (sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 165 del 2001) gli appartenenti alle categorie protette « iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2 della predetta legge in cui possono essere inseriti esclusivamente quelli che risultano disoccupati » hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso;

riguardo al requisito della iscrizione nel precitato elenco l'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999 (su cui si sono espressi il Consiglio di Stato, III sezione, del 30 maggio 2017, con sentenza n. 2562, e il T.A.R. Campania, V sezione del 3 agosto 2016, n. 4004, che a sua volta richiama la sentenza del Consiglio di Stato, VI sezione, del 14 dicembre 2016, n. 7395) « stabilisce *per tabulas* » che soltanto i soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto disoccupati, hanno titolo alla riserva dei posti (iscrizione, e dunque possesso dello stato di disoccupazione come condicio sine qua non, legittimante l'operatività di una

norma speciale recante deroga ai principi generali);

la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7395/2016, ribadisce infatti che « i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all'articolo 8, comma 2, per poter beneficiare della “riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”, sicché appare evidente che “lo status di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell'aliquota di posti a concorso” ». Tale condizione deve permanere sino al momento dell'assunzione, secondo l'opzione scrutinata dal Tar Campania;

l'articolo 25, comma 9-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114 del 2014, ha modificato il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 68 del 1999 (che al comma 2 prevedeva che i disabili risultati idonei nei concorsi pubblici potessero essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo, anche se non « versavano in stato di disoccupazione » e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso) abolendo l'inciso relativo alla disoccupazione;

il decreto legislativo n. 150 del 2015, emanato in attuazione della legge n. 183 del 2014 (« Jobs Act »), prevede che, per le persone con disabilità già iscritte alle liste del collocamento mirato, l'istituto della conservazione continua ad operare (legge n. 68 del 1999) e che tali persone potranno mantenere l'iscrizione se svolgono un'attività lavorativa che comporta, nel corso dell'anno solare, un reddito lordo non superiore a 8.000 euro per lavoro dipendente (anche a chiamata o intermittente o a progetto) e non superiore a 4.800 euro lordi per lavoro autonomo od occasionale;

alla luce di quanto esposto, resta la consapevolezza che la *ratio* dell'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 è quella di favorire l'inserimento lavorativo del soggetto svantaggiato che versi nello stato di disoccupazione; il quadro normativo, così

come ridefinito dall'articolo 25, comma 9-*bis*, della legge 114 del 2014, determina a carico dei docenti diplomati magistrali appartenenti alle categorie protette una evidente situazione di svantaggio derivante dall'impossibilità, per gli stessi, di poter presentare specifica domanda di partecipazione al concorso straordinario in quanto non iscritti negli elenchi del collocamento mirato;

l'articolo 4, comma 6, lettera *g*), del bando di concorso emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, così come formulato, evita il generarsi delle situazioni di pregiudizio testé citate per coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione — poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando —, indicando la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta,

impegna il Governo

a vigilare affinché, in applicazione delle disposizioni da ultimo citate, venga rispettato il diritto alla riserva dei posti previsto dalla vigente normativa di cui alla legge n. 68 del 1999, con particolare riferimento ai diplomati magistrale ante 2001/2002 disabili che, in quanto occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando del concorso straordinario, non possono produrre l'apposito certificato di disoccupazione, riconoscendo loro la possibilità di indicare la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

(8-00012) « Vizzini, Carbonaro, Amitrano, Villani, Giannone, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri, Trippedi, Perconti, Davide Aiello, Costanzo ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	137
AVVERTENZA	136

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
C. 491 Massimo Enrico Baroni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 gennaio 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 16 gennaio scorso sono state votate tutte le proposte emendative presentate all'articolo 3.

Avverte che si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Provenza, per l'espressione del parere su tali proposte.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Panizzut 4.1 e Gemmato 4.3 e parere contrario sull'emendamento Minardo 4.2.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Panizzut 4.1 e Gemmato 4.3 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Minardo 4.2.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 dicembre scorso era stato accantonato l'emendamento Pedrazzini 1.2, al fine di esaminarlo insieme alle proposte emendative presentate all'articolo 5.

Avverte, inoltre, che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento D'Arrando 5.13 e che il relatore, deputato Provenza, ha presentato due nuovi emendamenti

(*vedi allegato*). Segnala che il termine per la presentazione dei subemendamenti a tali nuovi emendamenti del relatore potrebbe essere fissato alle ore 19 della giornata odierna, salvo che i gruppi non rinuncino a tale facoltà.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Provenza, per l'espressione del parere sulle proposte emendative presentate all'articolo 5.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Nappi 5.11 e invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Menga 5.10, il cui contenuto è stato recepito nel proprio emendamento 5.15. Esprime, poi, parere contrario sull'emendamento Mugnai 5.2 e parere favorevole sull'emendamento Pedrazzini 5.3.

Dopo aver raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 5.15, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Bagnasco 5.4 e Pedrazzini 1.2, precedentemente accantonato, in quanto sarebbero anch'essi assorbiti dall'approvazione del proprio emendamento 5.15. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Pedrazzini 5.6, parere favorevole sull'emendamento Bologna 5.12, parere contrario sull'emendamento Pedrazzini 5.5 ed invita al ritiro dell'emendamento Rostan 5.1, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. Invita, inoltre, al ritiro degli emendamenti Bond 5.7 e Pedrazzini 5.8, precisando che appare preferibile seguire il percorso indicato con l'emendamento Pedrazzini 5.3, sul quale ha espresso parere favorevole, in quanto è opportuno che la legge stabilisca i principi e i criteri, affidando al decreto del Ministero della salute il compito di stabilire le modalità attuative, anche di carattere tecnico.

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Bagnasco 5.9, propone l'accantonamento dell'emendamento Businarolo 5.14, per poterlo poi discutere nell'ambito dell'esame delle proposte

emendative riferite all'articolo 6, e invita all'approvazione del proprio emendamento 5.16.

Il sottosegretario Armando BARTOLAZZI esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata la rinuncia dei rappresentanti di tutti i gruppi alla presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti presentati dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Nappi 5.11 (*vedi allegato*).

Rosa MENGA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mugnai 5.2 e approva l'emendamento Pedrazzini 5.3 (*vedi allegato*).

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, illustra l'emendamento 5.15, da lui presentato, precisando che esso mira a sintetizzare le sollecitazioni pervenute rispetto all'esigenza di assicurare la tutela della *privacy*, richiamando anche la normativa europea in materia. Con l'emendamento in oggetto, inoltre, si vuole inoltre superare l'attuale contenuto dei commi 5 e 6, anche al fine di evitare un eccessivo onere burocratico a carico del Ministero della salute.

La Commissione approva l'emendamento 5.15 del relatore (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'emendamento 5.15 del relatore risultano assorbiti gli emendamenti Bagnasco 5.4 e Pedrazzini 1.2, precedentemente accantonato, che pertanto non saranno posti in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pedrazzini 5.6, approva l'emendamento Bologna 5.12 (*vedi*

allegato) e respinge gli emendamenti Pedrazzini 5.5 e Rostan 5.1.

Dario BOND (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.7.

Claudio PEDRAZZINI (FI) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.8.

La Commissione respinge l'emendamento Bagnasco 5.9.

La Commissione concorda sulla proposta di accantonamento dell'emendamento Businarolo 5.14.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, illustra il proprio emendamento 5.16, sottolineando che la previsione di uno stanziamento specifico per l'istituzione del registro telematico rafforza sicuramente l'impianto del provvedimento in discussione.

La Commissione approva l'emendamento 5.16 del relatore (*vedi allegato*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avendo la Commissione terminato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Introduzione degli ausili e delle protesi destinati a persone disabili per lo svolgimento dell'attività sportiva tra i dispositivi erogati dal Servizio sanitario nazionale.
C. 665 Versace.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni.**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 4

Al comma 7, dopo le parole: al comma 1 *aggiungere le seguenti:* , con esclusivo riferimento, per quanto riguarda la lettera a), a condizioni che configurino una partecipazione qualificata nelle società, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.

* **4. 1.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Tiramani, Ziello.

Al comma 7, dopo le parole: al comma 1, *aggiungere le seguenti:* , con esclusivo riferimento per quanto riguarda la lettera a), a condizioni che configurino una partecipazione qualificata nelle società, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,.

* **4. 3.** Gemmato.

ART. 5

Al comma 2, dopo le parole: all'articolo 4, *sopprimere le seguenti:* , comma 5,.

5. 11. Nappi, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Armando, Lapia, Loreface, Mammì, Menga.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I dati pubblicati nel registro pubblico telematico possono essere riutilizzati solo alle condizioni previste dalla normativa sul riutilizzo dei dati pubblici, di cui alla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Rimane fermo che, ove si tratti di informazioni riferite a persone fisiche, il riutilizzo dei dati pubblicati deve avvenire in termini compatibili con gli scopi originari per i quali le stesse sono state raccolte dal Ministero della salute.

5. 3. Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli, Versace.

Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

5. Con l'accettazione dell'erogazione ovvero dei vantaggi derivanti da accordi da parte dei soggetti che operano nel settore della salute e delle organizzazioni sanitarie, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, nonché con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie, dei titoli obbligazionari e dei proventi derivanti da diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui all'articolo 4, comma 1, s'intende prestato il consenso alla pubblicità e al trattamento dei dati da parte dei predetti soggetti e organizzazioni, per le finalità di cui al presente articolo. Le imprese produttrici sono comunque tenute a fornire un'informativa ai soggetti che operano nel settore

della salute e alle organizzazioni sanitarie, specificando che le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono oggetto di pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute. Sono fatti salvi i diritti degli interessati di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché le forme di tutela, di natura giurisdizionale e amministrativa, ivi previste.

5. 15. Il Relatore.

Al comma 7, dopo le parole: l'Autorità nazionale anticorruzione aggiungere le seguenti: , l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

5. 12. Bologna, Nesci, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Loreface, Mammì, Menga, Nappi.

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2019 e a 50.00 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 16. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura 139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 140

RISOLUZIONI:

7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi e 7-00143 Nevi: Iniziative in materia di marchiatura delle uova. 140

7-00153 Incerti: Iniziative in materia di marchiatura delle uova (*Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00153 Incerti*) 140

ALLEGATO 1 (*Proposta di risoluzione unitaria delle risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi, 7-00143 Nevi e 7-00153 Incerti, predisposta dall'onorevole Cassese: Iniziative in materia di marchiatura delle uova*) 145

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 143

5-01276 Fornaro: Sulle misure volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del caporalato 143

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 148

5-01277 Spina: Sulle problematiche della attività di AGEA, con particolare riferimento all'eccesso di burocrazia che rallenta i pagamenti 143

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 150

5-01278 Cenni: Sulla disciplina delle misure preventive e degli indennizzi per i danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole 143

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 152

5-01279 Gallinella: Sull'adozione del decreto interministeriale volto ad attuare le disposizioni legislative in materia di fermo pesca « volontario » 144

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 154

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 gennaio 2019.

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella,

recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 15.15.

7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi e 7-00143 Nevi: Iniziative in materia di marchiatura delle uova.

7-00153 Incerti: Iniziative in materia di marchiatura delle uova.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio — Abbinamento della risoluzione 7-00153 Incerti).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 9 gennaio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 9 gennaio scorso, la Commissione ha deliberato l'abbinamento della risoluzione 7-00143 Nevi e ha svolto l'audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale filiere agroalimentari carni e uova (Unaitalia), di Assoavi e del dottor Stefano Vaccari, Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela e della qualità e repressioni frodi

dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Avverte inoltre che è stata presentata la risoluzione 7-00153 Incerti, che, vertendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente alle altre.

(La Commissione concorda).

Antonella INCERTI (PD) illustra la risoluzione a sua prima firma, evidenziando che, per assicurare a consumatori e produttori italiani la maggiore garanzia possibile in ordine alla qualità complessiva del prodotto, è necessario garantire un efficace sistema di tracciabilità e rintracciabilità. Ha rimarcato che negli ultimi anni si sono intensificati da parte delle autorità competenti mirati servizi di controllo della filiera delle uova al fine di verificare le condizioni della produzione nazionale, l'importazione dall'estero, la trasformazione e la commercializzazione secondo la normativa di settore e che, in particolare nel biennio 2017-2018, le numerose attività ispettive e investigative sono risultate fondamentali per contrastare frodi in un comparto produttivo come quello delle uova fondamentale per la salute del consumatore e per la qualità delle produzioni agroalimentari.

Si sofferma quindi sul primo impegno al Governo avente ad oggetto l'opportunità di assumere eventuali iniziative nelle opportune sedi dell'Unione europea, per la modifica di quanto previsto nell'allegato VII, parte VI punto III.2 del Reg. (UE) n. 1308/2013 e nell'articolo 8, comma 2 del Reg. (CE) n. 589/2008, nel senso di prevedere l'eliminazione della dicitura « o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate », così da rendere obbligatoria la stampigliatura delle uova esclusivamente nei luoghi di produzione delle stesse.

Sottolinea inoltre l'importanza degli ulteriori impegni con i quali si chiede al Governo di adottare iniziative per prevedere che le confezioni poste in vendita al consumatore finale rechino visibile l'indicazione del Paese di origine delle uova e di

prevedere che nei manuali di corretta prassi igienico sanitaria validati dal Ministero della salute e in ogni documento che accompagna la spedizione di uova all'industria alimentare venga dato conto del luogo di origine del bene e che di questo venga informato il consumatore attraverso sistemi di etichettatura volontaria.

Rimarca poi la necessità – oggetto dell'ultimo impegno della risoluzione – di incentivare ogni forma di controllo necessario per evitare che uova provenienti da Paesi terzi siano commercializzate come uova italiane, nonché a favorire ogni intervento finanziario e strutturale utile per incrementare la competitività della filiera avicola e il percorso di qualità già ampiamente intrapreso dalle aziende del settore.

Gianpaolo CASSESE (M5S) comunica di avere inviato a tutti i commissari per le vie brevi un'ipotesi di risoluzione unitaria (*vedi allegato 1*) che vuole essere la sintesi delle diverse risoluzioni all'ordine del giorno. Auspica dunque che su di essa possa registrarsi la massima convergenza possibile.

Antonella INCERTI (PD), intervenendo in merito alla proposta di risoluzione unitaria predisposta dal deputato Cassese, chiede che il Governo fornisca alcuni chiarimenti in merito agli impegni dalla stessa recati, in particolare laddove si impegna il Governo a modificare gli articoli 2, comma 2, 3 e 11, comma 7, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009, tenuto conto che molte di tali disposizioni sono di diretta attuazione del diritto europeo e che, conseguentemente, una modifica della normativa italiana non potrebbe precedere un intervento nella sede europea.

Maria Chiara GADDA (PD) pone alcune questioni di metodo e di merito. Quanto al metodo, stigmatizza il mancato coinvolgimento del gruppo del Partito democratico nella definizione dei contenuti della proposta di risoluzione unitaria. Quanto al merito, evidenzia un'anomalia nella posizione del Governo, in relazione alla quale chiede un chiarimento. Ad oggi, infatti,

tale posizione è stata rappresentata unicamente dal Capo Dipartimento dell'ICQRF, ascoltato in audizione, il cui intervento crede possa valere come posizione del Governo. Peraltro, precisa che è stata proprio l'audizione in parola, che ha chiarito alcuni punti della questione, ad indurre il suo gruppo a presentare la risoluzione Incerti oggi in discussione. Chiede dunque alla sottosegretaria di chiarire la posizione del Governo sul punto e se intenda discostarsi da quanto rappresentato in audizione dall'ICQRF.

Alessandra PESCE, *Sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*, precisa come non vi sia alcuna divergenza tra quanto rappresentato in audizione dal dottor Vaccari e la posizione del Governo sui temi in discussione, e sottolinea che il testo unitario proposto ha il fine di introdurre nel settore avicolo, in tutte le fasi di produzione e commercializzazione, un efficace sistema di tracciabilità dei prodotti a tutela, sia dei consumatori che hanno gli strumenti per fare scelte più consapevoli, sia dei produttori che hanno la possibilità di offrire prodotti di elevata qualità.

Questo è un elemento fondamentale che il Ministero intende perseguire nell'ottica di introdurre elementi di maggiore tracciabilità dei prodotti che vengono commercializzati in Italia.

Gianpaolo CASSESE (M5S) precisa di aver approfondito i temi posti in audizione dal Capo dell'ICQRF e di non aver riscontrato divergenze tra la posizione espressa in quella sede e la proposta di risoluzione unitaria che ha predisposto. Infatti, tale audizione ha evidenziato l'opportunità che si intervenga anche in sede europea senza tuttavia precisare se l'intervento nazionale debba essere ad esso precedente o successivo. Precisa poi che la sola modifica del decreto ministeriale sarebbe idonea a precludere l'ingresso in Italia di uova di categoria B non marchiate in quanto la possibilità di derogare all'obbligo di marchiatura per tali categorie di uova è stata rimessa dal legislatore europeo alla discrezionalità degli Stati membri.

La proposta di risoluzione unitaria tiene peraltro conto delle criticità evidenziate dall'ICQRF laddove, ad esempio, non contiene l'impegno, contenuto nella risoluzione a prima firma Caretta, volto a estendere l'esenzione dagli obblighi di marchiatura anche in favore dei produttori aventi fino a 100 galline ovaiole, proprio in considerazione delle criticità evidenziate a tal proposito dal dottor Vaccari, legate alla necessità di modificare il Reg. (UE) 1308/2013 che è la fonte che prevede l'attuale limite di 50 galline ovaiole.

Conclusivamente, precisa che l'obiettivo che la proposta che ha predisposto intende perseguire è quello di rispondere ad esigenze del mercato nazionale, facendosi promotori di una modifica in sede europea.

Antonella INCERTI (PD) precisa che – a fronte di rassicurazioni dal punto di vista tecnico – in merito alla correttezza della procedura proposta dal deputato Cassese, con la quale sostanzialmente si chiederebbe di intervenire prima nella sede nazionale e successivamente in quella europea, non vi sarebbero obiezioni da parte sua ad addivenire ad una posizione unitaria della Commissione.

Flavio GASTALDI (Lega) interviene in merito alle obiezioni sollevate dalle colleghe Gadda e Incerti aventi ad oggetto i profili critici che la proposta di risoluzione unitaria presenterebbe in relazione a quanto emerso nel corso dell'audizione del Capo del Dipartimento dell'ICQRF. Soffermandosi, quindi, sull'impegno volto a rendere obbligatoria la stampigliatura delle uova esclusivamente nel luogo di produzione delle stesse, rispetto al quale il dottor Vaccari ha evidenziato la necessità di modificare quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1308/2013 (allegato VII, parte VI punto III.2) e anche l'articolo 8, comma 2 del Reg. (CE) n. 589/2008, osserva che tale regime è già in vigore in altri Paesi europei e che quindi si tratterebbe, piuttosto, di armonizzare la normativa europea con l'obiettivo di garantire, in sostanza, una maggiore tutela dei consumatori.

In relazione all'osservazione, svolta sempre nel corso dell'audizione, sull'aumento dei costi di produzione connessi all'acquisto di appositi macchinari per la stampigliatura delle uova, ricorda che le associazioni di categoria hanno affermato che non si tratterebbe di costi esosi. Infine, con riferimento al rischio di sovrapposizioni di diciture nel caso in cui, oltre al luogo di produzione, anche il centro di imballaggio apponesse ulteriori scritte, fa presente di aver verificato l'idoneità dei macchinari a evitare tali sovrapposizioni.

Susanna CENNI (PD) sottolinea che l'*impasse* attiene unicamente alla questione di metodo e rimarca l'importanza del coinvolgimento di tutti i gruppi nel perseguire l'obiettivo di approvare una risoluzione unitaria.

Raffaele NEVI (FI) ritiene grave, sotto il profilo del metodo di lavoro sin qui seguito, il mancato coinvolgimento del gruppo Partito Democratico nell'elaborazione della risoluzione unitaria. Quanto al profilo del merito, osserva, tuttavia, che le questioni sollevate nel corso dell'odierno dibattito sono state già oggetto di approfondimento e che il testo al quale si è pervenuti rappresenta la soluzione migliore per sollecitare il Governo a migliorare la normativa nazionale e ad assumere, al contempo, le opportune iniziative a livello europeo per rivedere anche la normativa comunitaria.

Auspica quindi che l'esame delle risoluzioni in oggetto possa concludersi con l'approvazione di una risoluzione unitaria, sulla quale convergano tutti i gruppi.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta, che – ove si giunga ad un accordo tra i gruppi sui contenuti della risoluzione unitaria in tempo utile – potrebbe avere luogo nella giornata di domani ovvero, al più tardi, il prossimo martedì.

La seduta termina alle 15.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 15.40.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione diretta attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01276 Fornaro: Sulle misure volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del caporalato.

Federico FORNARO (LeU) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federico FORNARO (LeU) replicando, ringrazia la sottosegretaria Pesce per la puntualità e la completezza della risposta fornita. Evidenzia, tuttavia, come l'impegno formale del Governo nel contrasto al caporalato strida con le immagini relative agli arresti avvenuti lo scorso 17 gennaio a Latina, che sono il segno della pervasività del fenomeno.

Manifesta quindi il massimo sostegno del suo gruppo alle iniziative che il Governo dovrà assumere per contrastare il fenomeno del caporalato, sia sul versante della repressione, sia su quello della prevenzione, che deve essere rafforzata. Esprime infine apprezzamento per l'avvio dell'indagine conoscitiva sul caporalato che la Commissione Agricoltura svolgerà congiuntamente alla Commissione Lavoro, ritenendo che possa fornire un utile stru-

mento di analisi delle criticità dell'attuale normativa, legate anche ad aspetti di carattere burocratico.

5-01277 Spena: Sulle problematiche della attività di AGEA, con particolare riferimento all'eccesso di burocrazia che rallenta i pagamenti.

Raffaele NEVI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Raffaele NEVI (FI), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la puntualità della risposta e prende atto degli sforzi compiuti dal Governo per cercare di risolvere le problematiche connesse all'attività di AGEA, che ha manifestato la propria disponibilità a un cambio di passo, accogliendo anche le critiche e le sollecitazioni espresse dal suo gruppo con un precedente atto di sindacato ispettivo. Ribadisce, tuttavia, l'importanza di intervenire sugli sportelli provinciali il cui mal funzionamento mette in crisi numerosi imprenditori agricoli i quali incontrano difficoltà anche nella relazione tra i CAA e AGEA.

Preannuncia, quindi, che il suo gruppo continuerà a monitorare con estrema attenzione l'attività del Governo in questo settore e a stimolare il Ministero a compiere ulteriori e decisivi passi in avanti per dare certezza dei pagamenti agli agricoltori, che è la condizione essenziale per evitare loro di dover far ricorso al credito bancario.

5-01278 Cenni: Sulla disciplina delle misure preventive e degli indennizzi per i danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole.

Susanna CENNI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Susanna CENNI (PD) replicando, si dichiara non pienamente soddisfatta. Apprezza, infatti, che la rappresentante del governo abbia confermato la validità dell'impegno già assunto dal Ministro Centinaio nel rispondere a un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea; tuttavia, evidenzia che la genericità del riferimento fatto dalla sottosegretaria alla necessità di un pacchetto di modifiche alla legge n. 157 del 1992, delle quali non si conoscono ancora i contenuti. Rileva, inoltre, che se da un lato corrisponde al vero che la materia oggetto dell'interrogazione è di competenza delle regioni, dall'altro occorre considerare che spesso i provvedimenti che le regioni assumono per contrastare il fenomeno del sovrannumero di cinghiali vengono bloccati dall'ISPRA.

Osservato che la revisione della normativa di cui alla legge n. 157 del 1992 solleva, da sempre, notevoli aspetti problematici, invita il Governo, anche nell'ottica di intervenire rapidamente, a concertare con serietà la ripartizione delle competenze statali e regionali.

5-01279 Gallinella: Sull'adozione del decreto interministeriale volto ad attuare le disposizioni legislative in materia di fermo pesca «volontario».

Giuseppe L'ABBATE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Alessandra PESCE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo dalla quale emerge che il settore, che in passato è stato oggetto di decisioni penalizzanti, potrà beneficiare di importanti risorse che costituiscono un ammortizzatore sociale indispensabile. Esprime, quindi, apprezzamento per il netto cambio di passo segnato dall'attuale Governo sul fronte della tutela dei lavoratori del settore della pesca e auspica che l'Esecutivo approvi dei correttivi al decreto interministeriale per risolvere le criticità emerse sul versante dell'accesso alle misure di fermo pesca per i lavoratori del settore della piccola pesca.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Proposta di risoluzione unitaria delle risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi, 7-00143 Nevi e 7-00153 Incerti, predisposta dall'onorevole Cassese: Iniziative in materia di marchiatura delle uova.

La XIII Commissione,
premessò che:

il comparto « uova » all'interno del settore agricolo nazionale sta assumendo sempre più rilevanza. Sono oltre 1.800 le aziende agricole impegnate nel settore, concentrate soprattutto in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con 800 centri imballaggio uova, 12 industrie per la produzione di ovo-prodotti con decine di migliaia di occupati diretti ed indiretti e 768.000 tonnellate di uova prodotte che ci pongono al vertice dei Paesi europei;

nel 2017 il settore italiano delle uova ha prodotto 12 miliardi e 600 milioni di uova, con un fatturato di 1,3 miliardi di euro, per la sola componente agricola. Per soddisfare la richiesta interna, si è reso necessario ricorrere alle importazioni, che sono aumentate di circa il 19 per cento rispetto al 2016;

considerando il saldo tra *import* ed *export*, sul territorio italiano sono state consumate 13 miliardi e 34 milioni di uova, per un consumo *pro capite* di 215 uova, di cui la quota maggiore spetta alle famiglie, con 146 uova consumate in media per persona nel 2017;

pur essendo il nostro Paese pressoché autosufficiente per la produzione di uova, il comparto soffre la concorrenza di Paesi terzi dell'Unione europea ed extra Unione europea, che usufruiscono di minori costi aziendali e dispongono di regole di allevamento e di controllo sanitario meno rigide rispetto a quelle praticate in Italia; in particolare, le importazioni delle uova da consumo in guscio rappresentano

poco più del 9 per cento e provengono principalmente da Spagna, Polonia e Romania;

i regolamenti europei che disciplinano la commercializzazione delle uova sono: il regolamento (CE) n. 589 del 2008, come modificato dal regolamento (CE) n. 598/2008, che reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 del 2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e l'allegato XIV, sezione A del suddetto regolamento (CE) n. 1234/2007 – regolamento unico OCM – recante le norme di commercializzazione applicabili alle uova di gallina della specie *Gallus gallus*. A livello nazionale le suddette disposizioni europee sono state recepite dal decreto ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali dell'11 dicembre 2009;

le uova raccolte in allevamento vengono trasferite nei centri di imballaggio ovvero nei siti nei quali le uova in guscio sono classificate in base alla qualità e al peso (categoria « A » e « B »), entro 10 giorni dalla deposizione o entro 4 giorni nel caso di uova extra fresche;

tutte le uova devono recare stampigliato sul guscio un codice alfanumerico, il codice del produttore, che identifica il sistema di allevamento delle ovaiole e l'allevamento di provenienza;

il regolamento (CE) n. 589/2008, all'articolo 11, comma 1, prevede la facoltà per gli Stati membri di esonerare gli operatori dagli obblighi di stampigliature stabiliti nell'allegato XIV, parte A, sezione III, punto 1) del regolamento (CE) n. 1234/

2007, qualora le uova siano consegnate dal sito di produzione direttamente all'industria alimentare;

la suddetta esenzione, valevole anche per le uova provenienti da altri Stati membri e da Paesi terzi e ancorché, in tali casi, regolata da precisi obblighi di informazione a carico delle autorità competenti degli Stati interessati dalla deroga, espone al rischio che uova non marchiate vengano consegnate ai centri di imballaggio;

il suddetto rischio è tanto più concreto considerato che molte imprese dispongono, nello stesso luogo, di centro di imballaggio e di centro di sgusciatura, e benché la norma preveda che le uova siano stoccate e lavorate in linee di produzione separate da quelle destinate al confezionamento per il consumo diretto, sono frequenti i casi in cui le uova non marchiate, spesso provenienti da altri Stati membri, finiscono per essere destinate al consumo diretto generando altresì il rischio di confusione tra sistemi di allevamento diversi;

sempre il punto 1 dell'Allegato XIV, parte A, sezione III, punto 1) del regolamento (CE) n. 1234/2007, prevede che gli Stati membri possano esonerare dall'obbligo di stampigliare le uova di categoria « B » qualora queste siano commercializzate esclusivamente sul territorio dello Stato membro;

l'articolo 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 prevede delle deroghe ovvero che siano esonerate dall'obbligo di timbratura e classificazione le uova vendute direttamente al consumatore finale: vendute nel luogo di produzione o vendute nell'ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta; inoltre viene previsto che le uova vendute nel mercato pubblico locale siano comunque timbrate con il codice del produttore, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole;

il punto 2, dell'allegato XIV, sezione A. III, del regolamento n. 1234 del

2007, prevede che la stampigliatura delle uova sia effettuata nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate. Questo punto del regolamento è stato recepito dall'articolo 11, comma 7, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009;

sempre il comma 7 del suddetto articolo 11 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009, che recepisce l'articolo 8 del regolamento n. 589/2008, stabilendo anche che « le uova consegnate da un produttore ad un centro di imballaggio o a una industria non alimentare situati in un altro Stato membro o ad un raccogliatore che intenda consegnarle in un altro Stato membro, sono contrassegnate con il codice del produttore prima di lasciare il luogo di produzione ». Quindi non possono essere movimentate fra uno Stato membro e l'altro uova da consumo che non rechino il codice del produttore stampigliato sul guscio;

non vi è, però, l'obbligo di indicare sull'imballaggio l'origine delle uova, ma solo l'informazione estesa del sistema di allevamento;

l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 prevede che, per le uova consegnate direttamente dal sito di produzione all'industria alimentare, gli operatori siano esonerati dalla stampigliatura. La suddetta deroga, alle medesime condizioni e purché la spedizione sia oggetto di prenotifica, si applica anche a uova provenienti da o destinate ad altri Stati membri;

il comma 5, dell'articolo 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 prevede che le imprese che dispongano, nello stesso luogo, di centro di imballaggio o centro di sgusciatura – ovvero i siti nei quali le uova per industria vengono private del guscio per essere trasformate in ovoidi, quali albume o tuorlo liquidi o misto d'uovo, sempre pastorizzati – devono assicurare lo stoccaggio separato delle due categorie di uova e la loro lavorazione lungo linee distinte;

è di fondamentale importanza tutelare e valorizzare le produzioni italiane, evitando di aggiungere ulteriore burocrazia e di aumentare i costi di produzione che già sono tra i più alti d'Europa;

per garantire al consumatore una corretta informazione circa l'origine delle uova è opportuno che le uova prodotte in Italia siano marchiate con il codice del produttore obbligatoriamente presso l'azienda di produzione e che rechino visibile nella confezione destinata alla vendita l'indicazione del Paese di origine (ad esempio « Uova italiane »), con esclusione da tali previsioni degli operatori che vendono direttamente al consumatore finale nel luogo di produzione o nell'ambito della regione di produzione, in un mercato pubblico locale e nella vendita porta a porta;

al fine di disporre di un quadro normativo chiaro e uniforme in tutto il territorio unionale e di offrire al consumatore informazioni veritiere e inequivocabili circa l'origine delle uova, è opportuno disporre, per tutti gli Stati membri l'obbligo di marchiatura di tutte le uova, anche di quelle destinate alla trasformazione alimentare, presso sito di produzione,

impegna il Governo

a) ad adottare iniziative affinché sulle confezioni di uova poste in vendita al consumatore finale sia evidenziato in maniera esplicita l'indicazione del Paese di origine delle uova;

b) a modificare il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 al fine di escludere, per le uova di categoria B, la deroga alla timbratura prevista dall'articolo 2, comma 2, e di escludere l'esenzione dagli obblighi di timbratura accordata dall'articolo 3,

agli operatori che effettuano consegne dal sito di produzione direttamente all'industria alimentare;

c) a modificare l'articolo 11, comma 7, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009, nel senso di disporre l'obbligo di timbratura con il codice del produttore presso l'azienda di produzione, ferma restando l'esenzione da tale obbligo nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto in parola;

d) ad assumere iniziative nelle opportune sedi dell'Unione europea al fine di modificare la normativa in materia di commercializzazione delle uova nel senso di introdurre l'obbligo di timbratura presso l'azienda di produzione per tutte le uova a qualsiasi uso destinate, mantenendo l'esonero da questo obbligo per i soli casi di vendite di uova effettuate direttamente dal produttore al consumatore presso la propria azienda, indipendentemente dal numero di galline presenti in allevamento, di vendite di uova effettuate porta a porta direttamente dal produttore, nella regione di produzione, indipendentemente dal numero di galline presenti in allevamento e di vendite di uova effettuate direttamente dal produttore nella regione di produzione presso un mercato pubblico locale con allevamenti fino a 50 galline ovaiole;

e) ad incrementare i controlli, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di evitare che le uova provenienti da Paesi terzi siano commercializzate in Italia come uova italiane;

f) a valutare la possibilità di introdurre sgravi fiscali o contributi per l'acquisto di macchinari adibiti alla timbratura, almeno per alcune tipologie di allevatori con aziende di piccola e media dimensione.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01276 Fornaro: Sulle misure volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del caporalato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Voglio prima di tutto sottolineare come l'Amministrazione sia pienamente impegnata nel contrasto al fenomeno del caporalato e nel garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori agricoli, anche attraverso l'attuazione della legge 199/2016. In particolare il Mipaaf sta agendo nei lavori del Tavolo caporalato in fase di costituzione presso il Ministero del Lavoro e della Cabina di Regia della Rete nazionale del lavoro agricolo di qualità presso l'Inps.

In merito al primo strumento, i lavori del Tavolo sono già iniziati con un primo incontro avvenuto lo scorso 17 dicembre, all'interno del quale è stata evidenziata la necessità di programmare gli interventi in un apposito Piano Triennale di azioni volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del caporalato e di suddividere i soggetti partecipanti in sei gruppi di lavoro, coerenti con le tematiche emerse nell'incontro di Foggia del 3 settembre 2018, ognuno dei quali coordinato da una amministrazione capofila.

I sei gruppi sono: 1. Prevenzione, vigilanza, repressione del fenomeno del caporalato; 2. Filiera produttiva agroalimentare, prezzi dei prodotti agricoli; 3. Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e valorizzazione dei Centri per l'impiego; 4. Trasporti; 5. Alloggi e foresterie temporanee; 6. Rete del lavoro agricolo di qualità.

La nostra Amministrazione guida il secondo gruppo, con l'obiettivo di valutare tutte le possibili azioni di prevenzione del fenomeno anche collegate alle pratiche sleali di mercato e al monitoraggio dei

prezzi. Come è stato ribadito dal Mipaaf anche nella riunione di settembre a Foggia, è fondamentale tutelare gli anelli deboli della catena agroalimentare, ovvero lavoratori e produttori agricoli, garantendo il pieno rispetto delle leggi.

Merita di essere evidenziato l'importante strumento preventivo e strategico, rappresentato dalla Rete del lavoro agricolo di qualità, la cui normativa è stata modificata permettendo l'iscrizione a quelle imprese agricole più virtuose che oltre ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, non abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Segnalo che la nostra Amministrazione ha proposto alle Regioni di inserire una premialità nei Piani di sviluppo rurale per le imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità. La Regione Emilia Romagna ha già proceduto registrando un aumento considerevole di imprese provenienti da questo territorio.

Allo stesso tempo sono già state costituite alcune delle sezioni territoriali della Rete presso Foggia, Rosarno, Viterbo, Latina, Brindisi e in altre città. Queste sezioni hanno la possibilità di sperimentare nuove forme legali di intermediazione del lavoro agricolo, mettendo insieme organizzazioni datoriali e sindacati per raggiungere tale obiettivo.

La Cabina di Regia ha di recente chiesto al Ministero dell'Interno anche la possibilità formale che a presiedere le sezioni

territoriali siano i Prefetti, per dare maggiore operatività ed efficacia allo strumento.

Per quanto concerne le misure dirette alla prevenzione e al contrasto del fenomeno, in particolare in materia agricola, si evidenzia che il 21 gennaio 2019 è stato pubblicato un avviso pubblico multifondo per 23 milioni di euro, volto al finanziamento di proposte progettuali. Nello specifico, verranno valorizzati quei progetti che si pongono in continuità e in complementarità con altre esperienze virtuose di integrazione socio-lavorativa già attivate nei territori e che favoriscono la funzione sociale dell'agricoltura.

Inoltre, sono in corso di definizione le procedure per l'affidamento a cinque regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia di un progetto, già favorevolmente valutato dalla Commissione Europea, per azioni di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura con particolare riferimento a misure di integrazione sociale ed economica.

Sotto il profilo più generale dei controlli, in base ai dati aggiornati al 25 settembre 2018, risulta che gli organi di vigilanza dell'Istituto nazionale del lavoro hanno effettuato 115.000 controlli ed in particolare nel settore agricolo, sono state effettuate 4.337 ispezioni, trovati al lavoro 2.205 lavoratori irregolari di cui 1.593 « in nero » e tra questi 83 cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno.

Aggiungo inoltre che, proprio per il territorio della provincia di Latina, citato dall'Onorevole interrogante, è stato firmato l'8 gennaio scorso il Protocollo d'intesa, in base al quale si avvierà una prima sperimentazione in sinergia con l'articolazione della Rete del lavoro agricolo di qualità costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Più in generale l'impegno di questa Amministrazione, in particolare nel Tavolo caporalato, sarà quello di programmare azioni concrete a difesa dei diritti dei lavoratori, attraverso semplificazioni per i datori di lavoro delle operazioni di assunzione anche a breve termine, con la collaborazione delle parti sociali.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01277 Spena: Sulle problematiche della attività di AGEA, con particolare riferimento all'eccesso di burocrazia che rallenta i pagamenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Semplificare le procedure relative alla conduzione delle imprese, riducendone la burocrazia, rappresenta uno degli obiettivi prioritari del Governo anche nel settore agricolo. In tale direzione, il Ministro Centinaio ha già intrapreso un metodo di lavoro nuovo fondato, tra l'altro, sulla più ampia collaborazione con le Regioni, indispensabile per raggiungere risultati tangibili.

Riguardo alle criticità indicate dall'interrogante segnalo che da tempo è in corso un percorso interno di semplificazione e de-burocrazia delle procedure di presentazione delle domande e di pagamento degli aiuti agricoli comunitari in AGEA. Proprio grazie a tale processo di revisione ed analisi che ha interessato l'Agenzia nell'ultimo periodo è stato possibile raggiungere gli obiettivi di spesa (c.d. N+3) e di *performance* imposti all'Organismo pagatore entro l'anno 2018, giungendo in qualche caso (come nel settore delle assicurazioni agricole agevolate) ad erogare aiuti riferiti allo stesso anno in corso, superando così un ritardo accumulato a partire almeno dal 2016.

Nel dettaglio, da inizio programmazione ad oggi, l'Organismo Pagatore AGEA ha complessivamente erogato contributi pubblici pari a 3,5 miliardi di euro per i 13 Programmi di Sviluppo Rurale Regionali e per il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020. Di questi, solo nel corso dell'anno 2018 sono stati erogati 2,1 miliardi di euro e per tutti i 14 Programmi è stato ampiamente raggiunto l'obiettivo di spesa da eseguirsi entro la

scadenza del 31 dicembre 2018, evitando così l'eventuale rischio di disimpegno automatico dal bilancio comunitario dei fondi FEASR, in applicazione alla c.d. regola « N+3 ».

Infatti, a fronte di una spesa programmata da eseguirsi entro il 31 dicembre 2018 (N+3 2018) pari ad Euro 1.494.593.000 (quota FEASR), è stata contabilizzata una spesa complessiva di Euro 2.120.361.490 (quota FEASR), registrando quindi al 31 dicembre 2018 una spesa in eccedenza – rispetto al programmato – di euro 625.768.490. Tali somme, rappresentano il 20,90 per cento dell'obiettivo di spesa da realizzarsi entro il 31 dicembre 2019 (N+3 2019) che è pari ad euro 2.994.645.000.

Significativo il risultato ottenuto nell'ambito del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale per il quale, nell'anno 2018, sono stati realizzati pagamenti per oltre 518 milioni di euro, corrispondenti all'82 per cento della spesa complessivamente effettuata da inizio programmazione, pari a 629 milioni di euro.

Infatti, la semplificazione delle procedure messa in atto nel secondo semestre 2018 ha permesso di accelerare notevolmente la spesa relativa alla misura assicurazioni agevolate che, per la prima volta, ha consentito il rimborso agli agricoltori che hanno sottoscritto polizze a entro l'anno 2018, ovvero l'esercizio finanziario a cui si riferisce la garanzia assicurativa. Questo risultato è stato raggiunto grazie al lavoro messo in campo da un gruppo coordinato dal Gabinetto del Mi-

nistro, al quale partecipano la struttura del Ministero, Agea e Ismea, nonché con l'impegno del sistema dei Consorzi di difesa, dei Centri di Assistenza Agricola, delle Compagnie di assicurazione e degli Istituti di credito.

Il risultato è ancora più apprezzabile se si considera che al primo giugno 2018 risultavano pagati poco più di 184 milioni di euro.

I pagamenti effettuati nell'ultimo periodo, quindi, rappresentano un'ulteriore dimostrazione dello sforzo che Agea sta compiendo da mesi per assicurare al mondo agricolo il massimo dei contributi possibili. L'incessante azione di semplificazione cui l'Agenzia sottopone le proprie procedure si tradurrà, anche nel primo trimestre 2019, in ulteriori pagamenti di saldo per la Domanda Unica e per le misure assicurative del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale.

Tale percorso evolutivo, pur fortemente perseguito, non si è ancora concluso. Permangono, infatti, situazioni di mancate erogazioni a singole aziende agricole, su cui l'AGEA concentrerà le proprie prossime azioni.

Tra queste, rientra certamente il rafforzamento del rapporto con l'utenza, che rappresenta una priorità nell'ambito delle politiche dell'Agenzia.

In proposito, evidenzio che la sensibilità di informativa verso l'utenza rimane uno degli obiettivi strategici per l'Agenzia, che ha reso disponibile una *app* ad uso degli imprenditori agricoli con l'obiettivo di favorire i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività volte a introdurre misure di snellimento delle procedure burocratiche. Attraverso l'*app* si può consultare anche l'elenco dei pagamenti erogati e lo stato del pagamento per i diversi aiuti.

Quanto alla segnalata esigenza di istituire sportelli provinciali, ricordo che il decreto legislativo n. 74/2018, citato dagli On.li interroganti, prevede la possibilità per l'Agenzia di aprire degli sportelli regionali. Tale possibilità potrà essere utilmente perseguita in sede di attuazione del riordino dell'Agenzia previsto dalla suddetta normativa.

Mi preme infine evidenziare che il rapporto con le aziende agricole sul territorio è assicurato dalla presenza dei Centri di Assistenza Agricola dislocati in tutte le Regioni di competenza dell'AGEA, cui è affidata, dalla stessa azienda agricola, la gestione del proprio fascicolo aziendale e che, in forza delle convenzioni che legano tali Centri all'Organismo pagatore, fungono da punto di contatto tra gli utenti e l'Agenzia.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-01278 Cenni: Sulla disciplina delle misure preventive e degli indennizzi per i danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi preme innanzitutto ribadire che la gestione della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, è un tema che da tempo è all'attenzione di questa Amministrazione, una problematica che richiede l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni efficaci, ma non solo in relazione ai danni prodotti ai campi e ai raccolti, frutto del lavoro di chi vive ogni giorno di questo.

Bisogna anche considerare la sicurezza delle persone, nelle campagne e nei centri abitati (dobbiamo infatti evitare che si verificino incidenti come quello avvenuto di recente sull'A1), senza altresì tralasciare le implicazioni correlate ad un rischio reale di trasmissione, da parte di tali ungulati, di epidemie di grande rilevanza e particolarmente gravi, quali la peste suina africana.

Quest'ultima, dai Paesi europei del Nord-est, proprio attraverso i cinghiali, è stata recentemente rilevata in Belgio e rappresenta una minaccia concreta per le produzioni agroalimentari, in particolare: insaccati e prosciutti, vanto del nostro *made in Italy*.

Questo Ministero, con gli Assessori regionali ha recentemente condiviso un pacchetto di misure volte a rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'incremento delle popolazioni di cinghiali, a cui deve ora essere data concretezza attraverso una modifica della legge 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

È necessario infatti agire in maniera coordinata su tutto il territorio e im-

porre interventi di gestione che risultino efficaci a breve termine, ma soprattutto che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo.

In tale direzione, in accordo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, lo scorso 16 novembre è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato, fra le altre cose, di formulare proposte per l'adeguamento del quadro normativo e sanzionatorio relativo ai danni da fauna selvatica.

La presentazione della relazione conclusiva è prevista entro il prossimo 31 marzo.

Infine, per quanto riguarda la problematica relativa al risarcimento dei danni al settore agricolo, in data 6 giugno 2018, questa Amministrazione aveva provveduto ad effettuare la notifica alla Commissione europea di uno schema di decreto interministeriale che disciplina le modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, secondo le condizioni e i criteri indicati dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali per il periodo 2014-2020.

Sulla proposta di provvedimento, la Commissione ha avanzato una serie di rilievi a cui – con il contributo delle Regioni – è stata data risposta nel mese di dicembre 2018. Non appena la Commissione europea avrà esaminato positivamente il provvedimento, quest'ultimo, dopo il passaggio in

conferenza Stato-Regioni, sarà approvato dai Ministri competenti. Voglio qui aggiungere che da interlocuzioni informali viene riportato il parere favorevole della Commissione e che la Decisione sarà adottata entro il 7 febbraio.

Confermo pertanto l'impegno già in atto di questo Ministero ad approfondire

la problematica in esame congiuntamente alle altre competenti Amministrazioni centrali e periferiche, in modo da poter poi individuare soluzioni utili da attivare sia a livello normativo sia a livello operativo sul territorio, al fine di salvaguardare le nostre produzioni agricole e agro-alimentari.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01279 Gallinella: Sull'adozione del decreto interministeriale volto ad attuare le disposizioni legislative in materia di fermo pesca «volontario».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel premettere che questa Amministrazione è di certo a conoscenza dei fatti narrati dall'onorevole interrogante, evidenzio che l'articolo 1, comma 121, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, dispone che, per l'anno 2018 e nel limite di undici milioni di euro, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima – compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca – sia riconosciuta un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a trenta euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

L'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone – a decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di cinque milioni di euro annui – il riconoscimento di un'indennità giornaliera onnicomprensiva a titolo di sostegno al reddito, fino ad un importo massimo di trenta euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Ciò per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Le modalità relative al pagamento delle citate indennità sono disciplinate con decreto del competente Ministro del lavoro e delle politiche sociali (amministrazione ca-

pofila), di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Proprio di recente, in data 28 dicembre 2018 è stato firmato il decreto interministeriale per le indennità relative al fermo pesca anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, commi 121 e 135, della legge di stabilità n. 205 del 27 dicembre 2017.

In data 31 dicembre 2018 il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso alla Corte dei conti il citato Decreto per il visto e registrazione.

Nelle more della registrazione della Corte dei Conti, questo Ministero ha proceduto all'impegno delle risorse stanziato sul capitolo di bilancio 1481, piano gestionale 1 (fermo temporaneo obbligatorio) e piano gestionale 7 (fermo temporaneo non obbligatorio), rispettivamente di euro 11 e 5 milioni.

Il decreto interministeriale del 28 dicembre 2018 prevede che le domande siano inviate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro e non oltre il 28 febbraio 2019 e che il predetto Ministero trasmetta a questo Ministero le domande ammesse al contributo entro il 30 giugno 2019.

Successivamente, questo Dicastero procederà alla trasmissione del decreto di autorizzazione corredato dagli elenchi degli aventi diritto, elaborato dal competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed erogherà le risorse finanziarie in favore dei Funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, Enti erogatori, senza oneri.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza, del Direttore relazioni interistituzionali del Segretariato generale della Commissione europea, Enrico Forti, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea in materia di proporzionalità e sussidiarietà (COM(2018)703, COM(2018)490 e COM(2018)491)

155

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 23 gennaio 2019.

Audizione in videoconferenza, del Direttore relazioni interistituzionali del Segretariato generale della Commissione europea, Enrico Forti, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea in materia di proporzionalità e sussidiarietà (COM(2018)703, COM(2018)490 e COM(2018)491).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:

Elezione del presidente	156
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	156

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente provvisorio Albert LANIECE, indi della presidente eletta Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 9.

Albert LANIECE *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'Ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Avverte altresì che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Elezione del presidente.

Albert LANIECE, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	38
Maggioranza assoluta dei voti	20

Hanno riportato voti:

Emanuela Corda:	22
Albert Laniece:	2

Schede nulle:	1
Schede bianche:	13

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Acquaroli, Cantini, Corda, D'Ambrosio, D'Attis, De Girolamo, Deiana, Faro, Foscolo, Gariglio, Gastaldi, Navarra, Pallini, Parolo, Pella, Piastra, Elisa Tripodi e Zardini.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abate, Bruzzone, Campari, Conzatti, D'Alfonso, De Lucia, Drago, Fregolent, Granato, La Mura, Laniece, La Pietra, Manca, Mollame, Perosino, Quarto, Rivolta, Saccone, Sbrollini e Toffanin.

Proclama eletta Presidente la deputata Emanuela CORDA.

Emanuela CORDA, *presidente*, rivolge un indirizzo di saluto a tutti i componenti la Commissione.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Emanuela CORDA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Conclusa la votazione, comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti 38

Hanno riportato voti:

Carlo Piastra: 21
Davide Gariglio: 16
Schede bianche: 1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Carlo Piastra e Davide Gariglio.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti 38

Hanno riportato voti:

Sonia Fregolent: 22
Antonio Saccone: 15
Elisa Tripodi: 1

Proclama eletti segretari i senatori Sonia Fregolent e Antonio Saccone.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Acquaroli, Cantini, Corda, D'Ambrosio, D'Attis, De Girolamo, Deiana, Faro,

Foscolo, Gariglio, Gastaldi, Navarra, Pallini, Parolo, Pella, Piastra, Elisa Tripodi e Zardini.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abate, Bruzzone, Campari, Conzatti, D'Alfonso, De Lucia, Drago, Fregolent, Granato, La Mura, Laniece, La Pietra, Manca, Mollame, Perosino, Quarto, Rivolta, Saccone, Sbroellini e Toffanin.

Emanuela CORDA, *presidente*, invita i gruppi, qualora non l'abbiano già fatto, a designare i rispettivi rappresentanti in Commissione, anche ai fini della prima riunione dell'Ufficio di presidenza.

Il senatore Luciano D'ALFONSO (PD) auspica che l'attività della Commissione sia avviata senza ritardi, in modo da poter esaminare quanto prima, relativamente ai profili di competenza, i provvedimenti assegnati alla medesima Commissione.

Emanuela CORDA, *presidente*, assicura che, non appena i gruppi avranno designato i rispettivi rappresentanti in Commissione, procederà sollecitamente alla convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo da poter avviare la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle 9.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:

Elezione del presidente	158
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	159
Sui lavori della Commissione	159

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente provvisorio, Mino TARICCO, indi del presidente eletto Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.40.

Mino TARICCO, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'Ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Avverte altresì che si procederà prima alla votazione per l'elezione del presidente e, successivamente, a quella per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Elezione del presidente.

Mino TARICCO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente. Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti:	37
Maggioranza assoluta dei voti:	19

Hanno riportato voti:

Nicola Stumpo:	30
Schede nulle:	3
Schede bianche:	4

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Cosimo Adelizzi, Galeazzo Bignami, Monica Ciaburro, Diego De Lorenzis, Massimiliano De Toma, Valentina D'Orso, Sestino Giacomoni, Giuseppe Cesare Donina, Davide Gariglio, Francesca Gerardi, Michele Gubitosa, Marco Lacarra, Daniele Moschioni, Romina Mura, Serse Soverini, Arianna Spessotto, Nicola Stumpo.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Rossella Accoto, Enrico Aimi, Giuseppe Audino, Antonio Barboni, Sandro Mario Biasotti, Caterina Biti, Elena Botto, Eugenio Comincini, Gianmauro Dell'Olio, Antonio De Poli, Agnese Gallicchio, Vincenzo Garruti, Gianpietro Maffoni, Roberto Marti, Giuliano Pazzaglini, Angela Anna Bruna Piarulli, Pietro Pisani, Nadia Pizzol, Dieter Steger, Mino Taricco.

Proclama eletto Presidente il deputato Nicola STUMPO

Nicola STUMPO, *presidente*, rivolge un indirizzo di saluto a tutti i componenti la Commissione.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Nicola STUMPO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Conclusa la votazione, comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti: 37

Hanno riportato voti:

Cosimo Adelizzi: 20
Mino Taricco: 15
Schede nulle: 2
Schede bianche: 0

Proclama eletti vicepresidenti il deputato Cosimo ADELIZZI e il senatore Mino TARICCO.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti: 37

Hanno riportato voti:

Pietro Pisani: 11
Daniele Moschioni: 8
Schede nulle: 4
Schede bianche: 14

Proclama eletti segretari il senatore Pietro PISANI e il deputato Daniele MOSCHIONI.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Cosimo Adelizzi, Galeazzo Bignami, Monica Ciaburro, Diego De Lorenzis, Massimiliano De Toma, Valentina D'Orso, Sestino Giacomoni, Giuseppe Cesare Donina, Davide Gariglio, Francesca Gerardi, Michele Gubitosa, Marco Lacarra, Daniele Moschioni, Romina Mura, Serse Soverini, Arianna Spessotto, Nicola Stumpo.

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Rossella Accoto, Enrico Aimi, Giuseppe Audino, Antonio Barboni, Sandro Mario Biasotti, Caterina Biti, Elena Botto, Eugenio Comincini, Gianmauro Dell'Olio, Antonio De Poli, Agnese Gallicchio, Vincenzo Garruti, Gianpietro Maffoni, Roberto Marti, Giuliano Pazzaglini, Angela Anna Bruna Piarulli, Pietro Pisani, Nadia Pizzol, Dieter Steger, Mino Taricco.

Sui lavori della Commissione.

Nicola STUMPO, *presidente*, invita i gruppi parlamentari a designare i propri rappresentanti in Commissione, onde poter convocare l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle 9.30.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2018 (<i>Esame e rinvio</i>)	160
Sull'organizzazione dei lavori	160

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 11.15.

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2018.

(Esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sul calendario dei lavori del Comitato.

Il deputato Elio VITO, *relatore*, svolge una relazione sul documento all'ordine del

giorno sulla quale intervengono, per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, e il deputato Antonio ZENNARO (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rinvia l'esame della relazione ad altra seduta.

Sull'organizzazione dei lavori.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono il senatore Adolfo URSO (FdI) e il deputato Elio VITO (FI).

La seduta termina alle 11.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	161
Audizione del presidente di Assobioplastiche, Marco Versari	161
Comunicazioni del Presidente	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

Mercoledì 23 gennaio 2019. – Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del presidente di Assobioplastiche, Marco Versari.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente di Assobioplastiche, Marco Versari, accompagnato dal direttore, Carmine Pagnozzi.

Marco VERSARI, *presidente di Assobioplastiche*, e Carmine PAGNOZZI, *direttore di Assobioplastiche*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Silvia BENEDETTI (Misto), i senatori Andrea FERRAZZI (PD), Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) e Pietro LOREFICE (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Marco VERSARI, *presidente di Assobioplastiche*, e Carmine PAGNOZZI, *direttore di Assobioplastiche*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 15.35, è ripresa alle 15.40.

Comunicazioni del Presidente

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito del colonnello dei Carabinieri Maurizio Bortoletti. Ricorda che la presidenza darà corso alle procedure previste per assicurare l'avvio della collaborazione sopraindicata.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sui lavori della Commissione	163
Sulla pubblicità dei lavori	163
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione del Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	163
Sull'indagine conoscitiva sul bullismo e cyberbullismo	170

Mercoledì 23 gennaio 2019. — Presidenza della presidente RONZULLI. — Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Filomena Albano, presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La seduta comincia alle 9.

Sui lavori della Commissione.

La PRESIDENTE ricorda che lo scorso 20 dicembre in sede di ufficio di presidenza integrato dai presidenti dei gruppi, unanimemente si è deciso di avviare due indagini conoscitive: la prima volta ad approfondire la tematica del bullismo e del cyberbullismo e la seconda relativa al fenomeno della violenza sui minori e tra i minori, autorizzate dal Presidente del Senato d'intesa col Presidente della Camera.

La Commissione unanime conviene.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto

sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV* Camera che su quella del Senato.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.

Audizione del Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La presidente RONZULLI, dopo aver ringraziato la dottoressa Albano per la Sua disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione, sottolinea come con l'audizione odierna la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

avvi non solo una delle due indagini conoscitive deliberate, ma anche in concreto la propria attività.

La dottoressa ALBANO, Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ritiene che le questioni oggetto della indagine conoscitiva in titolo costituiscano tematiche di particolare importanza e delicatezza.

Sottolinea quindi come la legge istitutiva dell'Autorità (legge n. 112 del 2011), al comma 5 dell'articolo 3, evidenzi l'importanza di instaurare forti sinergie fra l'Autorità garante e la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Proprio in questo solco si inserisce l'audizione odierna.

Ricorda poi alla Commissione come le finalità per le quali l'Autorità garante è stata istituita siano duplici: da un lato, la promozione dei diritti dell'infanzia e, dall'altro, la verifica dell'attuazione nel nostro Paese della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989. Con riguardo a quest'ultima finalità sottolinea come all'Autorità garante la legge riconosca puntuali poteri, fra i quali la possibilità di acquisire dati e documenti, di svolgere sopralluoghi ed ispezioni, nonché di approvare atti di *soft law*.

Passando al tema dell'audizione rileva come la questione della violenza costituisca una problematica ampia che interessa i minori di età sia come violenza fra minorenni sia come violenza ai danni di bambini e adolescenti.

Ritiene doverosa una preliminare precisazione « linguistica: è importante riferirsi a bambini e adolescenti come a « minori di età » e non semplicemente « minori », in quanto il concetto di « minore » sembra implicare una inferiorità rispetto agli adulti. Bambini e adolescenti sono persone titolari di diritti, che di « minore » hanno solo l'età rispetto agli adulti.

Proprio in questa direzione va la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui quest'anno ricorre il trentennale. Per essa infatti i bambini e gli adolescenti non sono più soltanto oggetto di tutela, ma sono titolari di diritti.

Con riguardo alla questione della violenza fra i minori viene in primo luogo in rilievo il fenomeno del bullismo-cyberbullismo, il quale interessa non soltanto la realtà scolastica. Su tale tematica si riserva di svolgere un più ampio intervento in un'ulteriore autonoma audizione, nell'ambito della ricordata indagine conoscitiva sul fenomeno. A fronte del dilagare di episodi di bullismo anche attraverso lo strumento telematico l'Autorità garante ritiene che il principale strumento di contrasto sia da individuare nella promozione della cultura della mediazione.

In relazione agli episodi di violenza fra minori più gravi, quelli cioè che rivestono una rilevanza ai fini della giustizia penale, osserva come il sistema minorile italiano sia, a livello europeo e internazionale, fra i più avanzati. Il nostro ordinamento minorile si ispira al principio del recupero del minore deviante, prevedendo all'uopo procedure individualizzate di trattamento, nonché idonei strumenti finalizzati ad indagare il contesto socio-educativo nel quale il minore vive. Sempre con riguardo alla giustizia minorile esprime apprezzamento per la recente approvazione dell'ordinamento penitenziario minorile, una riforma che il nostro Paese attendeva da oltre quarant'anni.

La questione relativa alla violenza fra i minori di età impone inoltre una riflessione anche sotto il profilo della vittima di reato. Sotto questo aspetto l'Autorità ritiene che la promozione della mediazione penale e di altri percorsi di giustizia ripartiva possano costituire un importante strumento. La mediazione infatti consente di convertire la responsabilità per un fatto commesso, in una responsabilità più personale del reo, nei confronti della vittima. Tale strumento si ispira proprio alla logica di una riumanizzazione della pena e una rieducazione del reo con effetti positivi anche in termini di riduzione delle recidive. In proposito consegna alla Commissione un documento di studio e di proposta elaborato recentemente dall'Autorità garante proprio sulla tematica della mediazione penale in ambito minorile.

Un ulteriore aspetto della violenza è rappresentato dalla violenza sessuale, commessa, in molti casi, anche da gruppi ai danni prevalentemente di minori di sesso femminile. La questione della violenza sessuale si inserisce in un contesto più ampio legato ad un aumento di comportamenti aggressivi dei più giovani. Su questa problematica, strettamente collegata anche a un preoccupante incremento delle varie forme di disagio mentale dei minori di età, l'Autorità garante è intervenuta con uno specifico approfondimento. Con tale studio l'Autorità si è proposta di indagare le ragioni per le quali siano in aumento i casi di minorenni con problemi di salute mentale e in particolare sulla sussistenza di connessioni fra tali disagi, da un lato e l'uso-abuso di alcol o sostanze stupefacenti e i contesti sociali di vita dall'altro. È indubbio che vi sia una stretta connessione fra la violenza minore e le carenze in termini educativi e socio familiari, dovute in larga parte alla non infrequente disgregazione dei nuclei familiari. In proposito, nel sottolineare come tale carenza sia avvertita dagli stessi giovani, riferisce alla Commissione in ordine alla recente iniziativa avviata dall'Autorità, per la quale ad un gruppo di bambini della scuola primaria è stato chiesto di « riscrivere » i diritti della Convenzione ONU del 1989. Ebbene uno dei nuovi diritti – inventati dai bambini è stato proprio quello il diritto a trascorre più tempo di qualità con i genitori. Tale esigenza avvertita dai minori richiede evidentemente una più ampia riflessione sulle politiche di conciliazione lavoro-famiglia.

Passando alla questione della violenza ai danni di bambini adolescenti ritiene essenziale una qualificazione univoca di che cosa costituisca effettivamente violenza. Secondo la classificazione elaborata dalle Nazioni Unite e che l'Autorità garante ritiene di condividere, costituiscono violenza: la violenza fisica, quella psicologica, quella sessuale, la trascuratezza-negligenza e la violenza assistita. Quest'ultima forma di violenza non deve più essere considerata una forma di violenza psicologica, ma è necessario che ad essa sia

riconosciuta una certa autonomia. L'elemento classificatorio è tutt'altro che banale, in quanto costituisce l'essenziale presupposto per ogni effettiva rilevazione della dimensione del fenomeno. In proposito sottolinea come un limite del nostro ordinamento sia proprio rappresentato dalla assenza di un sistema di rilevazione automatica delle varie forme di violenza ai danni dei minori, quanto meno di quelle emerse. Come Autorità garante tale esigenza è stata rappresentata alle Istituzioni, sollecitando il Ministro del lavoro, l'INPS e l'Autorità garante per la *privacy* affinché le voci di violenza fossero inseriti nel casellario dell'assistenza (e in particolare nella banca dati denominata SINBA), che si occupa di rilevare le prestazioni a carico dei servizi sociali. La proposta dell'Autorità in ordine alla rilevazione dei fenomeni di violenza, però, fino ad ora, non ha avuto seguito. Auspica che in sede di prima applicazione tale proposta possa trovare accoglimento e invita la Commissione a supportare siffatta istanza.

Con riguardo sempre alla rilevazione dei fenomeni di violenza, la dottoressa Albano fa presente che l'Autorità ha svolto un'indagine campionaria sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia, in collaborazione anche con gli Enti locali, il cui documento conclusivo consegna alla Presidenza della Commissione.

La rilevazione del fenomeno è poi quanto mai importante nel quadro di una efficace politica di prevenzione. In questo ambito un ruolo di indubbio rilievo è rivestito dall'istituto dell'*home visiting*. Esso infatti consente di assistere tutte quelle situazione connotate da una genitorialità fragile, favorendo la creazione di contesti familiari sicuri.

La violenza ai danni dei minori costituisce un fenomeno, purtroppo, in larga parte ancora sommerso, soprattutto quando si parla di maltrattamenti in ambito familiare. L'emersione del fenomeno è possibile solo favorendo strategie volte a spingere bambini e adolescenti a denunciare gli abusi. Proprio di questo aspetto si occupa un recente opuscolo informativo elaborato dal Consiglio d'Europa, dal titolo

« Dillo a qualcuno di cui ti fidi » e del quale consegna una copia alla Presidenza della Commissione. Presupposto di tale breve documento è la necessità di individuare un adulto che possa favorire l'emersione del maltrattamento o dell'abuso. In questo contesto educatori, insegnanti e pediatri possono contribuire ad intercettare gli eventuali segni degli abusi. Sempre con riguardo al problema del sommerso e della necessità di favorire le denunce ricorda alla Commissione che l'Autorità si è occupata della traduzione in italiano dei sottotitoli del video « *Start to talk* » realizzato anche esso dal Consiglio d'Europa, dedicato agli abusi sessuali nell'ambito sportivo.

Sempre con riguardo alla violenza ai danni dei minori si sofferma sulla questione relativa alla tutela dei bambini maltrattati in ambito scolastico, con particolare riguardo anche al disegno di legge n. 897, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, che prevede l'installazione di telecamere all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia.

L'installazione di sistemi di video-sorveglianza a circuito chiuso e criptati costituisce un equilibrato temperamento fra le esigenze di tutela dei minori e il rispetto della *privacy*. Ribadendo quanto già riferito nel corso dell'audizione svolta innanzi all'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi della Commissione Affari costituzionali, sottolinea come sia necessario prevedere come obbligatoria tale misura, in quanto essa è la sola in grado di assicurare il principio del supremo interesse di tutela dei minori, sancito dall'articolo 3 della Convenzione ONU del 1989. La questione dei maltrattamenti in ambito scolastico impone poi l'adozione di ulteriori misure volte ad implementare la formazione professionale di coloro che lavorano a contatto con i bambini in età pre-scolare. Peraltro i sistemi di video sorveglianza oltre a costituire un importante deterrente possono rappresentare uno strumento di tutela e garanzia degli stessi insegnanti a fronte di ingiuste denunce di violenza.

Passa quindi ad affrontare il tema della violenza assistita, soffermandosi in parti-

colare sulla questione degli orfani vittime di crimini domestici. In proposito ricorda che nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 4 del 2018, i cui decreti attuativi non sono però ancora stati varati. Al riguardo rileva che l'Autorità garante ha recentemente inviato una nota al Ministro dell'economia e delle finanze chiedendo informazioni in ordine allo stato di attuazione della suddetta legge e sollecitando, nel quadro delle leali collaborazioni istituzionali l'adozione di tali decreti.

Affronta quindi la questione relativa al contrasto alla pedofilia, rilevando come l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile sia stato trasferito dal Dipartimento per le pari opportunità dove era originariamente incardinato al Dipartimento per le politiche della famiglia. Tale Osservatorio, del quale auspica una rapida convocazione, costituisce un organo collegiale con compiti di monitoraggio in materia di contrasto della pedofilia.

Il tema della violenza ai danni dei minori ricomprende ancora il fenomeno della tratta. Vittime di tratta sono per lo più ragazze, arrivate da sole in Italia e che, in molti casi, sono costrette dai loro « mercanti » a mentire sull'età. In proposito l'Autorità garante ritiene essenziale che sia promossa la figura del tutore volontario.

La presidente RONZULLI dichiara aperto il dibattito e dà la parola al vice presidente Pillon.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd'Az), dopo aver ringraziato la dottoressa Albano per la sua relazione, domanda alla Garante se la visione di contenuti inappropriati da parte di minori possa essere qualificata come abuso sessuale.

La dottoressa ALBANO, replicando al senatore Pillon, precisa che l'esposizione a contenuti inappropriati costituisce senza alcun dubbio una forma di violenza di carattere sessuale ai danni dei minori.

Il senatore MALAN (FI-BP), nell'esprimere vivo apprezzamento per il tenore dell'intervento testé svolto dall'audita, chiede alla dottoressa Albano di chiarire se l'Autorità garante si sia occupata della correlazione non solo fra abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche e l'insorgenza di disagi psichici ma anche fra l'esposizione a contenuti mediatici inappropriati e tali disagi.

L'onorevole Rosa Maria DI GIORGI (PD), dopo aver ringraziato l'audita per il suo intervento, si sofferma sulla questione relativa alla tutela degli orfani di vittime di crimini domestici, sottolineando come la legge approvata nel corso della passata legislatura sia stata il risultato di un lungo iter parlamentare che ha visto il coinvolgimento di tutte le parti politiche e che richiede oggi di essere completato con i decreti attuativi. Con riguardo alla legge n. 4 del 2018 chiede alla Garante di chiarire a che punto sia l'iter di approvazione dei suddetti decreti e se e in che termini l'Autorità sia stata coinvolta.

L'onorevole SIANI (PD), nel soffermarsi sulla questione posta dalla dottoressa Albano in ordine alla esigenza di una rilevazione sistematica dei dati sulla violenza ai danni dei minori, osserva come molti fenomeni di maltrattamenti e abusi siano effettivamente già intercettati dai pediatri. In proposito ricorda che sono state varate alcune linee guida proprio per l'individuazione, in ambito medico, di segnali di abusi fisici. Secondo l'oratore ciò che serve per contrastare efficacemente questo fenomeno è la realizzazione di un sistema integrato e capillare che veda il coinvolgimento di più soggetti, sotto questo aspetto concorda sull'importanza dell'*home visiting*. È necessario in altri termini un sistema integrato, non limitato unicamente agli operatori in campo medico, ma che « metta in rete » tutti i servizi in grado di intercettare forme di maltrattamento minorile.

Si sofferma poi sulla questione degli abusi nello sport sottolineando come si tratti di un fenomeno sottostimato. Più in

generale rileva come l'enorme sommerso sia collegato alle difficoltà di emersione delle forme di violenza, soprattutto in ambito domestico. Molte volte, infatti, il minore confida a familiari abusi subiti proprio in ambito domestico, che però vengono messi a tacere. Per questa ragione è necessario puntare sulla prevenzione e l'*home visiting* può costituire un primo importante passo.

L'onorevole Fabiola BOLOGNA (M5S), nel soffermarsi sulla questione relativa alla prevenzione, sollecita una riflessione sull'opportunità di prevedere similmente ad altre realtà europee, misure volte a sostenere le neo mamme così da poter anche contrastare il preoccupante aumento di casi di depressione *post-partum*. Domanda quindi se l'*home visiting* possa costituire uno strumento per la prevenzione anche di questo fenomeno, che indirettamente impatta sui minori.

L'onorevole Laura CAVANDOLI (Lega) chiede alla dottoressa Albano di chiarire se l'Autorità garante abbia mai approfondito le connessioni fra l'utilizzo di videogiochi violenti e di altri prodotti *on line* e le forme di disagio mentale. Domanda inoltre se, a parere dell'audita, si possano ravvisare dei collegamenti fra la fruizione dei suddetti materiali vietati e il ricorso da parte di molti adolescenti alla diffusione in rete di immagini che li vedono coinvolti in episodi di violenza.

L'onorevole Michela ROSTAN (LEU) si sofferma dapprima sulla questione relativa alle politiche di conciliazione famiglia/lavoro, sottolineando come il nostro Paese, soprattutto il Mezzogiorno d'Italia, sconti un problema connesso alla assenza di idonee strutture.

Domanda quindi alla Garante se non sia giunto il momento anche in Italia, similmente a quanto si verifica in Danimarca e in Francia, di introdurre il divieto di utilizzo di *social network* nelle ore di lezione, prevedendo nell'orario scolastico alcune ore di « educazione sociale ».

L'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI) affronta dapprima la questione relativa ai bambini all'interno delle carceri, ricordando anche recenti fatti di cronaca verificatisi nel carcere di Rebibbia. Chiede quindi alla Garante quali siano le possibili misure da adottare per il superamento di questa insostenibile situazione.

Si sofferma poi sulla problematica relativa alla rilevazione di maltrattamenti e abusi ai danni di minori. A suo parere, pediatri ed educatori scolastici non possono essere investiti dell'esclusivo ruolo di «sentinella», in quanto essi non hanno ricevuto una specifica formazione per affrontare la gestione di casi di maltrattamento. Chiede quindi alla Garante di chiarire quali siano a suo parere le figure professionali più idonee ad intervenire in questi contesti. In particolare domanda alla Garante se la figura dello psicologo scolastico, attualmente non contemplata dal sistema scolastico italiano, possa rappresentare una efficace e competente «sentinella» per l'individuazione e la gestione dei casi di maltrattamenti ed abusi.

L'onorevole Giuseppina VERSACE (FI) affronta dapprima la questione relativa all'istallazione di videosorveglianza negli asili, chiedendo alla Garante se non ritenga opportuna l'istituzione presso ciascun istituto scolastico di un «garante» inteso quale soggetto preposto a controllare e a monitorare le scuole nelle quali si sono verificate situazioni di maltrattamento, al fine di impedirne la reiterazione.

Si sofferma quindi sul tema delle molestie nello sport: si tratta di un fenomeno in crescita, ma del quale si ha poca consapevolezza. Purtroppo non sono pochi i casi in cui allenatori ritenuti responsabili di molestie ai danni di giocatrici/giocatori, ritornano a svolgere la loro attività a contatto con i giovani sportivi. Ciò si verifica in quanto non sussiste alcun obbligo per coloro che lavorano in ambito sportivo a contatto con i giovani atleti di esibire un «certificato antipedofilia».

La senatrice Caterina BINI (PD) si sofferma sulla questione della violenza

domestica e sulle difficoltà di far emergere i fenomeni di maltrattamento ed abuso che sono commessi in ambito familiare. Evidenti limiti culturali e condizionamenti sociali inducono spesso il genitore che, messo a parte dal minore di episodi di abuso, dovrebbe denunciare, a non farlo. Chiede quindi alla Garante quali possano essere a suo parere le misure più opportune per favorire l'emersione degli abusi sommersi in abito domestico.

L'onorevole Veronica GIANNONE (M5S) pone l'attenzione su un recente fatto di cronaca che si è verificato nella propria Regione, in provincia di Bari, e che è a suo parere qualificabile come forma di violenza ai danni di minori. Presso una scuola pugliese un professore di religione ha mostrato agli studenti immagini e filmati di aborti. Domanda alla Garante quali iniziative siano state prese dall'Autorità sul punto e se vi siano proposte per evitare il verificarsi di tali situazioni.

L'onorevole Ketty FOGLIANI (Lega) si sofferma sulla questione relativa ai minori di età nati con l'HIV. Domanda alla dottoressa Albano se l'Autorità si sia occupata di questa problematica con particolare riguardo allo sviluppo psicofisico di tali minori.

L'onorevole Ubaldo PAGANO (PD) si ricollega alla questione posta dalla collega Giannone chiedendo alla Garante se l'Autorità, a fronte di questi episodi, possa svolgere attività di carattere ispettivo.

La presidente RONZULLI dichiara conclusa la discussione e dà la parola alla dottoressa Albano per le repliche.

La dottoressa ALBANO si sofferma dapprima sulla questione relativa all'influenza di droghe, alcol e *videogames* vietati sui comportamenti violenti dei minori, sottolineando, come di tale questione l'Autorità garante si sia occupata, svolgendo, nel mese di dicembre, un ciclo di audizioni, i cui esiti confluiranno in un documento finale che sarà a breve disponibile.

Relativamente all'attuazione della legge n. 4 del 2018 consegna agli atti della Commissione la nota inviata al Ministro dell'economia e delle finanze lo scorso 21 dicembre 2018 con la quale si chiedevano chiarimenti in ordine alla mancata adozione dei decreti previsti dalla legge e si rappresentava l'interesse dell'Autorità a partecipare ai lavori esprimendo i propri pareri sullo schema di decreto. Precisa quindi che la risposta a tale nota, una volta pervenuta, sarà condivisa con la Commissione.

Replicando all'onorevole Siani sottolinea come sia necessario prevedere una rete per la gestione coordinata delle segnalazioni di maltrattamenti e abusi ai danni di minori provenienti dai vari soggetti. In proposito sottolinea come spesso « il segnalatore » non sia a conoscenza dei meccanismi e delle procedure previsti per assicurare la repressione delle violenze. Segnala inoltre la recente sottoscrizione di protocolli d'intesa con la Federazione italiana medici pediatri (FIMP) e con l'Associazione ospedali pediatrici italiani (AOPI).

In merito al tema degli abusi nello sport sottolinea come l'Autorità garante abbia individuato nel CONI un valido interlocutore. Sono stati previsti puntuali moduli formativi volti ad informare e ad educare ai valori e ai principi della Convenzione ONU del 1989 coloro che lavorano a contatto con i minori. Condivide quanto segnalato dall'onorevole Versace in ordine all'esigenza di richiedere un certificato di assenza di condanne per coloro che si trovano in ambito sportivo a lavorare con minori.

Relativamente al tema posto dall'onorevole Rostan sul divieto di utilizzo dei *social* nell'orario di lezione, ritiene che alla logica del divieto sia da preferire quella della promozione delle forme di relazione empatica attraverso percorsi di mediazione scolastica. Questi percorsi possono consentire l'instaurazione di rapporti reali e non virtuali fra giovani.

Rispondendo all'onorevole Bologna, osserva come l'*home visiting* possa effettivamente costituire un valido strumento an-

che in relazione ai casi di depressione *post-partum*, tuttavia non bisogna dimenticare i problemi di carenze di risorse e di scarsa uniformità a livello territoriale dovuti al fatto che tale strumento è a carico degli Enti territoriali.

Condivide poi la preoccupazione manifestata dall'onorevole Bellucci con riguardo alla presenza di bambini all'interno delle carceri. In proposito dopo aver sottolineato l'importanza di favorire il ricorso a strutture *ad hoc* e aver ricordato la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra il Ministero della Giustizia e l'associazione Bambinisenzasbarre onlus, si sofferma sulla situazione delle case protette e delle ICAM in Italia.

Replicando sempre all'onorevole Bellucci ritiene che alla figura dello psicologo scolastico sia da preferire la previsione di una *équipe* integrata formata da soggetti con competenze non solo in ambito psicologico ma anche in ambito sociale.

Con riguardo alla proposta di istituire « microgaranti » all'interno delle scuole dell'infanzia osserva come non serva un solo « garante », ma tutti gli adulti devono essere garanti dei minori loro affidati.

Sul problema posto dalla senatrice Bini in merito alle difficoltà di denuncia ritiene che ciò che debba prevalere in ogni caso è l'interesse pubblico alla tutela dei minori e al perseguimento di coloro che commettono maltrattamenti o abusi, anche se ciò impone interventi in contrasto con le scelte familiari. È molto importante, a suo parere, favorire la conoscenza delle modalità attraverso le quali denunciare gli episodi di abuso.

Relativamente all'episodio riferito dagli onorevoli Giannone e Pagano osserva come non sia compito dell'Autorità intervenire su singoli casi. Tali interventi, oltre a non essere possibili per la esiguità dell'organico dell'Autorità (che conta attualmente 20 unità) finirebbero per rappresentare una ingerenza nell'attività dei garanti regionali.

Relativamente infine, alla tematica posta dalla onorevole Fogliani osserva come

l'Autorità garante non abbia svolto ad oggi alcun tipo di approfondimento sulla problematica dei ragazzi affetti da HIV.

L'onorevole Maria Rosa DI GIORGI (PD) prende brevemente la parola per chiedere se e quale sia il collegamento fra la rete dei garanti regionali e l'Autorità garante nazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La dottoressa ALBANO osserva come non vi sia alcun rapporto né di coordinamento né gerarchico fra l'Autorità garante nazionale e le singole autorità garanti a livello territoriale. Rileva inoltre come tali garanti siano spesso insediati presso i consigli regionali. In proposito esprime l'auspicio di un intervento riformatore volto ad assicurare anche ai garanti regionali i requisiti di autonomia e indipendenza e il riconoscimento di competenze esclusive. L'unica forma di raccordo attualmente prevista è costituita dalla Conferenza nazionale dei garanti, organo al quale la legge istitutiva del 2011 riconosce

il solo compito di adottare linee comuni di azione. Conclude sottolineando come l'esigenza di un coordinamento è sempre più avvertita anche in considerazione della recente istituzione di garanti dell'infanzia anche a livello locale.

La PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Albano e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sull'indagine conoscitiva sul bullismo e cyberbullismo.

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 6 febbraio, alle ore 8, nuovamente per l'audizione della Garante per l'infanzia, questa volta, però, nell'ambito della indagine conoscitiva sul bullismo e cyberbullismo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.10.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 3

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 1486, di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2019, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige Spa – Cassa di risparmio di Genova e Imperia 4

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

RISOLUZIONI:

7-00091 Quartapelle Procopio: Sulla situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Eritrea (*seguito della discussione e rinvio*) 5

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 1122 Governo (*Esame e rinvio*) 12

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013. C. 1124 Governo e C. 35 Schullian (*Esame e rinvio*) 18

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 25

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Ambasciatore della Romania in Italia, George Gabriel Bologan, sulle priorità del semestre di presidenza romena del Consiglio dell'UE (1° gennaio-30 giugno 2019) 26

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

SEDE REFERENTE:

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri. C. 1285 Moronese, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) 27

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

RISOLUZIONI:

7-00038 Benedetti, 7-00126 Bellucci, 7-00129 Cenni, 7-00139 Rostan e 7-00155 Pedrazzini: Iniziativa concernenti i prodotti derivati dalla <i>cannabis sativa</i> (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01280 Magi: Sulle modalità di intervento da parte della guardia costiera libica in risposta alle richieste di soccorso di migranti nella zona di ricerca e soccorso (SAR)	38
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	44
5-01281 Sisto: Problematiche relative all'efficacia del sistema di espulsione degli stranieri .	39
5-01282 Migliore: Sulla mancata applicazione dell'obbligo di rappresentanza dei due sessi nella composizione delle giunte comunali	40
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	46
5-01283 Prisco: Sullo sgombero dei centri sociali « Askatasuna » e « Asilo occupato » di Torino .	40
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	48
5-01284 Macina: Sulla necessità di introdurre una tutela assicurativa per i responsabili delle squadre di soccorso e di addestramento dei Vigili del fuoco in caso di colpa grave ...	41
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Atto n. 10 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	42

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 Gallo. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
--	----

SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso. C. 766 Colletti e C. 1302, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	53
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 62 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	54
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016. C. 1332 Grande (<i>Esame e rinvio</i>)	55
--	----

IV Difesa

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Comandante delle Scuole della Marina militare di Ancona, Ammiraglio di Divisione Alberto Bianchi e del Comandante delle Scuole dell'Aeronautica militare/3 Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Umberto Baldi, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge recante « Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni » (1012 Perego di Cremnago)	59
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01269 Rossini Roberto: Sulla normativa in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici	60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	61
5-01270 Tondo: Sull'impiego di contingenti militari nelle missioni internazionali	60
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	62
5-01271 Pagani: Sulla designazione del consigliere giuridico del Ministro della difesa	60
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	63
AVVERTENZA	60

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	65
ALLEGATO (Relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009)	73
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. C. 1354, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	65
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018. C. 1432 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	66

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. Atto n. 62 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	66
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 65.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 66.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati. Atto n. 67.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 68 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01272 Tabacci e Gebhard: Interpretazione delle disposizioni relative alle detrazioni per figli a carico	83
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	87
5-01275 Fregolent: Accesso alle prestazioni del Fondo per il ristoro dei risparmiatori (FIR) ...	84
5-01273 Osnato: Nomina del Presidente della Consob	84
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	89
5-01274 Centemero: Applicabilità del regime forfettario per il 2019 ai professionisti con diversi codici ATECO	84
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	90
INTERROGAZIONI:	
5-01109 D'Inca: Adozione di correttivi alla disciplina della contribuzione perequativa del fondo di solidarietà comunale	85
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	91
5-01178 Trano: Notifica ai debitori, da parte dell'Agenzia delle entrate, del fermo amministrativo dei veicoli	85
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	93
5-01179 Centemero: Interpretazione autentica in materia di regime agevolato per i titolari di partite IVA	85
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	94
5-01180 Fregolent: Nomina del Presidente della CONSOB	86
5-01190 Giacomoni: Ripristino dell'aliquota agevolata IRES per le associazioni del terzo settore	86
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	95

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	96
7-00121 Frassinetti: Iniziative per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00013</i>)	96
ALLEGATO (Risoluzione approvata)	104

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 877 Azzolina (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
Norme in materia di accesso ai corsi universitari. C. 334 Rampelli, C. 542 Bruno Bossio, C. 612 Consiglio regionale del Veneto, C. 812 D'Uva, C. 1162 Tiramani, C. 1301 Meloni e C. 1342 Aprea (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1414 Ascani</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2018, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 63 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) ...	106
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00065 Deiana: Salvaguardia della specie marina « <i>Pinna Nobilis</i> » (<i>Discussione e rinvio</i>) .	107
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Professore Piero Farabollini, sull'attività della struttura commissariale	108
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-00053 Foti: Ampliamento dell'attività di Poste Italiane Spa nel settore dei servizi assicurativi e finanziari	109
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	113
5-00607 Anzaldi: Funzionamento dell'ufficio postale di Militello in Val di Catania	110
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	115
5-00885 Capitanio: Ritardi relativi alla realizzazione della rete pubblica a banda ultralarga da parte di Open Fiber	110
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	117
5-00947 Paita: Gravi disagi per i clienti di telefonia mobile della rete Tim verificatisi in data 12 novembre 2018	110
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	120

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica. Nuovo testo C. 395 Gallo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	110
---	-----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice della strada. C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1245 Mulè, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi e petizione n. 38 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	112
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2018 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Atto n. 61 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	121
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	124

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legittima difesa. C. 1309, approvata dal Senato e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	125
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione. Nuovo testo C. 395 Gallo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	123
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	126

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (Atto n. 55).

Rappresentanti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi – Direzione generale per la lotta alla contraffazione del Ministero dello sviluppo economico	123
Rappresentanti dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

XI Lavoro pubblico e privato**ATTI DEL GOVERNO:**

Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Nomina n. 15 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	127
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00044 Bucalo: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.	
7-00103 Vizzini: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette.	
7-00128 Serracchiani: Iniziative urgenti per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli di recenti interventi normativi sui docenti appartenenti alle categorie protette (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Reiezione delle risoluzioni n. 7-00044 e n. 7-00128 e approvazione della risoluzione n. 8-00012</i>)	129
ALLEGATO (<i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>)	131

XII Affari sociali**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. C. 491 Massimo Enrico Baroni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	137
AVVERTENZA	136

XIII Agricoltura**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 982 Gallinella, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura	139
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	140
---	-----

RISOLUZIONI:

7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi e 7-00143 Nevi: Iniziative in materia di marchiatura delle uova.	
7-00153 Incerti: Iniziative in materia di marchiatura delle uova (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00153 Incerti</i>)	140
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di risoluzione unitaria delle risoluzioni 7-00064 Cassese, 7-00082 Caretta, 7-00123 Gastaldi, 7-00143 Nevi e 7-00153 Incerti, predisposta dall'onorevole Cassese: Iniziative in materia di marchiatura delle uova</i>)	145

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	143
5-01276 Fornaro: Sulle misure volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del caporalato	143
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	148
5-01277 Spina: Sulle problematiche della attività di AGEA, con particolare riferimento all'eccesso di burocrazia che rallenta i pagamenti	143
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	150
5-01278 Cenni: Sulla disciplina delle misure preventive e degli indennizzi per i danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole	143
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	152
5-01279 Gallinella: Sull'adozione del decreto interministeriale volto ad attuare le disposizioni legislative in materia di fermo pesca « volontario »	144
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	154

XIV Politiche dell'Unione europea**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione in videoconferenza, del Direttore relazioni interistituzionali del Segretariato generale della Commissione europea, Enrico Forti, nell'ambito dell'esame degli atti dell'Unione europea in materia di proporzionalità e sussidiarietà (COM(2018)703, COM(2018)490 e COM(2018)491)	155
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Elezione del presidente	156
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	156

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE**COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE:**

Elezione del presidente	158
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	159
Sui lavori della Commissione	159

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2018 (<i>Esame e rinvio</i>)	160
Sull'organizzazione dei lavori	160

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	161
Audizione del presidente di Assobioplastiche, Marco Versari	161
Comunicazioni del Presidente	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	162

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Sui lavori della Commissione	163
Sulla pubblicità dei lavori	163

PROCEDURE INFORMATIVE:

Indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti.	
Audizione del Presidente dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	163
Sull'indagine conoscitiva sul bullismo e cyberbullismo	170

PAGINA BIANCA



18SMC0044251